

778^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-73

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 75-90*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

INTERROGAZIONI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, sul previsto concorso per la valutazione degli insegnanti:

PRESIDENTE 2, 3, 4 e *passim*
BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione . 2, 4, 7 e *passim*

D'ONOFRIO (CCD) 3, 5, 6
MORO (LFNP) 4, 23
MANIERI (Misto-SDI) 7, 9
RUSSO SPENA (Misto-RCP) 10, 12
PAPPALARDO (DS) 13, 15
BEVILACQUA (AN) 16, 17, 18
ASCIUTTI (FI) 19, 20, 21
PERUZZOTTI (LFNP) 23
BRIGNONE (LFNP) 23, 30, 32
* LORENZI (Misto-APE) 23, 25
MONTICONE (PPI) 25, 27
BORTOLOTTI (Verdi) 27, 28, 29
NAVA (UDEUR) 33, 34
BERGONZI (Misto-Com.) 35, 36
MELONI (Misto-PSd'Az) 38, 40

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 40, 44, 48 e *passim*
* FOLLIERI (PPI), relatore 41, 67, 68
DI PIETRO (Misto-DU) 41
GASPERINI (LFNP) 44
MILIO (Misto-LP) 48
PERA (FI) 51, 55
PINTO (PPI) 56
VALENTINO (AN) 58
PASTORE (FI) 60
FASSONE (DS) 62
SCOPELLITI (FI) 66

SULL'ESCLUSIONE DELLA SQUADRA AUSTRIACA DA UNA GARA DI COPPA DEL MONDO DI CICLISMO

PRESIDENTE 69, 70
PROVERA (LFNP) 69

SULLO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

PRESIDENTE 70, 71
SCOPELLITI (FI) 70

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000 . . . 71

ALLEGATO B

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Trasmissione di documenti 75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-l Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 75
Assegnazione	75
Presentazione di relazioni	76

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento	77
-----------------------	----

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	77
Trasmissione di documenti	77

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	78
Trasmissione di documentazione	78

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Trasmissione di documenti	Pag. 78
-------------------------------------	---------

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	71
Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	80
Interpellanze	80
Interrogazioni	80
Interrogazioni già assegnate in Commissione da svolgere in Assemblea	90

RETTIFICHE	91
-----------------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 15,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 17 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, sul previsto concorso per la valutazione degli insegnanti

PRESIDENTE. Dà la parola al Ministro della pubblica istruzione, ricordando la procedura prevista dall'articolo 151-bis del Regolamento per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. A seguito dell'orientamento manifestatosi all'interno del corpo docente in merito all'attuazione delle norme previste dal contratto nazionale collettivo e da quello integrativo in ordine alla qualificazione professionale del corpo docente ed ai relativi incrementi economici, è stata aperta, attraverso il sito Internet e la stampa, una fase di ascolto della categoria per registrarne le opinioni e le proposte. Tale consultazione proseguirà nei prossimi giorni con

gli incontri con tutte le rappresentanze sindacali. Il Governo allo stato non intende indicare alcuna possibile soluzione del problema ed assicura che coinvolgerà il Parlamento nella definizione dei prossimi passaggi.

D'ONOFRIO (*CCD*). Chiede i motivi della decisione di sospendere il cosiddetto «concorstone» e di riaprire le trattative con i sindacati. Chiede inoltre una valutazione politica dell'agitazione del corpo docente.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo, preso atto che una parte del corpo docente pone in discussione la stessa validità dell'introduzione di un metodo di valutazione, mentre l'altra parte ne rifiuta solo le modalità ha giudicato opportuno non insistere su queste ultime puntando a salvaguardare il principio dell'introduzione di elementi di qualificazione professionale nella scuola. Ha preferito inoltre non affidare la scelta di diverse modalità ad una valutazione di vertice ed ha avviato la più ampia consultazione possibile, ribadendo la necessità che la riforma della scuola porti anche all'introduzione di elementi di accrescimento professionale.

D'ONOFRIO (*CCD*). La soluzione che verrà adottata non potrà prescindere dalla piena affermazione dell'autonomia degli istituti. Auspica che nella decisione in ordine alle nuove modalità di qualificazione professionale del corpo docente non prevalgano logiche di maggioranza, ma si abbia il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche.

MANIERI (*Misto-SDI*). Chiede quali orientamenti intende assumere il Governo nella riapertura del confronto con i sindacati dopo le sacrosante proteste del corpo docente, che hanno indotto il Governo ad un giusto rinvio, segno di intelligenza politica e non di debolezza.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Sarebbe importante che dal dibattito emergesse il generale consenso sull'opportunità di strutturare la carriera della professione docente e di introdurre elementi di valutazione qualitativa del maggior impegno degli insegnanti. Il confronto aperto negli ultimi quindici giorni non ha ancora prodotto risultati definitivi. Si discute sull'opportunità che la verifica si svolga nelle scuole o attraverso un sistema nazionale e sulla natura di tale verifica. Il Governo ribadisce l'impegno a riferire al Parlamento sul merito delle proposte che farà in sede contrattuale.

MANIERI (*Misto-SDI*). Ringrazia il Ministro per l'impegno assunto a confrontarsi con il Parlamento. L'episodio, che ha rischiato di offuscare l'azione di rinnovamento della scuola condotta dal Governo, ha confermato come non si possano fare riforme prescindendo dalle aspettative dei diretti interessati. La riqualificazione del corpo docente deve essere condotta con una seria programmazione e nel rispetto, almeno dal punto

di vista organizzativo, dell'autonomia scolastica, senza creare sbarramenti numerici alla valorizzazione.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Chiede se i finanziamenti previsti per gli incrementi salariali dei docenti all'esito del concorso non possano ora essere utilizzati per aumenti contrattuali a tutto il corpo docente e se non sia il caso di avviare un sistema di aggiornamento che preveda un anno sabbatico di formazione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo non intende distribuire le risorse messe a disposizione per la qualificazione professionale del corpo docente in modo indiscriminato all'intera categoria poiché questo sarebbe contrario ai principi che ha posto a fondamento della propria azione e risulterebbe inaccettabile per l'intero comparto del pubblico impiego. Il periodo sabbatico di formazione è stato introdotto dalla legge sui cicli scolastici ed è allo studio un meccanismo per avviarne l'attuazione in modo graduale, tenendo conto delle compatibilità finanziarie.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Secondo Rifondazione comunista la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento rigoroso del corpo docente devono passare attraverso un rafforzamento dell'autonomia della scuola pubblica ed il protagonismo degli insegnanti; le motivazioni del concorso si inseriscono invece in un'ipotesi inaccettabile di aziendalizzazione della funzione scolastica, fondata su criteri di selezione e di gerarchizzazione del corpo docente.

PAPPALARDO (*DS*). L'articolo 29 del contratto collettivo nazionale della scuola introduce importanti elementi di novità cui vengono contrapposti un astratto e ideologico principio di egualitarismo e obiezioni di incostituzionalità del tutto infondate. Non è più possibile ignorare l'appiattimento e la deresponsabilizzazione esistenti nella classe docente, per cui è indispensabile introdurre criteri di verifica e di valorizzazione professionale, di cui chiede al Ministro di chiarire quali siano i fattori essenziali.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. È impossibile tornare indietro su un percorso di valorizzazione della professionalità docente, ancora oggi priva di una qualunque forma di carriera. La competenza disciplinare e la capacità di porsi in relazione con gli allievi rappresentano i fattori essenziali della professionalità docente, il tutto all'interno dell'autonomia in cui le funzioni dell'insegnante diventano più complesse. La cultura dell'autonomia non legittima certo un'idea di aziendalizzazione, ma prefigura entità autonome che comunque devono essere in grado di realizzare un prodotto di formazione.

PAPPALARDO (*DS*). Questa impostazione rappresenta un terreno positivo di confronto con la comunità scolastica. È essenziale considerare

il ruolo del fattore umano, rompendo il rapporto tra basso livello stipendiale e scarso impegno, che ha portato a forme di abbandono da parte dei docenti, cui non si può oggi all'improvviso chiedere conto di una professionalità nuova, moderna e dinamica. Occorre allora predisporre rapidamente i meccanismi che consentano agli insegnanti una formazione ed un aggiornamento periodici, attribuendo loro funzioni tali da valorizzare anche le predisposizioni individuali.

BEVILACQUA (AN). È stato opportuno il blocco del concorso, che suscitava dubbi di costituzionalità, anche in relazione alla previsione per legge di una quota percentualmente stabilita di docenti meritevoli in base alle capacità di spesa del Governo e senza una graduatoria a livello nazionale. Chiede allora se il Ministro non ritenga opportuno abrogare completamente l'articolo 29 del contratto, dato che la classe docente andrebbe rivalutata, anche economicamente, nel suo complesso.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. In modo improprio si è legittimata una lettura dell'iniziativa basata sulla distinzione tra bravi e non bravi, laddove si voleva invece costruire una sorta di carriera, tenendo comunque conto della limitatezza delle risorse che si potevano destinare alla valorizzazione della professione docente. È questa l'unica professione in cui da troppo tempo non è stato possibile introdurre questi principi, pur se resta a tutt'oggi difficile individuare il modo migliore per farlo.

BEVILACQUA (AN). Alleanza Nazionale non ritiene valido il metodo che si è cercato di utilizzare, poiché meriti e professionalità non possono essere valutati tramite dei quiz. Sarà certamente necessario individuare criteri più appropriati.

ASCIUTTI (FI). L'interpellanza 2-01006, da lui presentata, poneva sin dal 20 gennaio alcuni problemi, criticando l'individuazione di un «trattamento economico accessorio» e ponendo dubbi di costituzionalità sull'articolo 29 del contratto collettivo nazionale, che tuttora restano.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Il trattamento accessorio è conseguenza della specifica destinazione prevista dalla legge per le risorse in questione e, pur non essendo pensionabile, non è *una tantum* ed è sottoposto a verifica quinquennale degli adempimenti derivanti dal suo conseguimento. I dubbi di incostituzionalità, peraltro superati dal ritiro del concorso, non sono invece condivisibili.

ASCIUTTI (FI). La sinistra vuole introdurre diversificazioni basate sulla qualità, ma valutate in base a criteri discutibili, riferiti alla partecipazione e non alla capacità o al risultato raggiunto. Peraltro si sconta oggi l'aver voluto prevedere il ruolo unico e l'equiparazione della classe docente al pubblico impiego. Il «concorstone» ha messo in discussione lo

stesso principio dell'autonomia scolastica, ignorando la possibilità di valutazione del dirigente scolastico. Giustamente il Ministro ha riconosciuto l'errore, ma era necessario confrontarsi con il Parlamento, non solo con la piazza, che peraltro ha sconfessato anche i sindacati. Sarebbe inoltre opportuno che si dimettesse il ministro Bellillo, che non può indifferentemente partecipare a manifestazioni antigovernative e il giorno dopo sedere nei banchi dell'Esecutivo. (*Applausi dai Gruppi FI, LFNP e AN e del senatore Gubert*).

LORENZI (*Misto-APE*). Chiede se il Ministro non ritenga che, accanto alla riaffermazione dell'autonomia scolastica, si debba porre la questione della libertà di scelta degli insegnanti, del riconoscimento di una differenziazione contrattuale, secondo criteri meritocratici, e del coinvolgimento degli studenti.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Ribadendo quanto già detto in precedenza, ritiene giusto che gli studenti siano interessati a tale processo, di cui bisogna però individuare le modalità operative.

LORENZI (*Misto-APE*). È perplesso per la laconicità della risposta del Ministro, anche in considerazione del dibattito che si sta svolgendo sugli organi di stampa.

MONTICONE (*PPI*). Concordando sul principio della qualificazione dei docenti e su eventuali differenziazioni degli sviluppi di carriera, chiede se si condivide l'opportunità di procedere all'introduzione di un sistema di valutazione nazionale congiuntamente alla realizzazione dell'autonomia scolastica.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. In analogia a quanto avviene in altri Paesi, verrà introdotto un sistema di valutazione concernente, da un lato, l'offerta formativa nel suo complesso e, dall'altro, i singoli istituti. Per quanto riguarda la fase transitoria, non potendosi procedere ad un monitoraggio capillare, si effettueranno analisi a campione.

MONTICONE (*PPI*). Nell'incoraggiare il Ministro a proseguire sulla strada intrapresa, osserva che la valutazione deve fondarsi essenzialmente sulla qualità dell'offerta e sull'impegno prestato dai docenti, da verificare con il contributo degli studenti e dei genitori.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Considerata la difficoltà di individuare i criteri di valutazione della qualificazione degli insegnanti, chiede se non si ritenga di conferire mandato all'ARAN di riaprire le trattative sull'articolo 29 del contratto nazionale, anche per destinare le maggiori risorse stan-

ziate per la scuola ad interventi in grado di lenire il malessere espresso dagli insegnanti con il recente sciopero.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Nonostante le palesi difficoltà, sarebbe un errore rinunciare all'introduzione dei criteri di valutazione, distribuendo a pioggia le somme stanziare; è condivisibile tuttavia la necessità di stanziare con la prossima manovra finanziaria ulteriori risorse per la classe docente, anche perché il recente aumento della retribuzione è stato annullato dall'inflazione.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Occorre premiare tra gli insegnanti, i cui stipendi continuano ad essere inadeguati rispetto alla media europea, coloro che hanno dimostrato maggiore spirito di abnegazione.

BRIGNONE (*LFNP*). Non trattandosi soltanto di aumentare la retribuzione, ma anche di restituire dignità alla professione di insegnanti, chiede se non si ritenga di individuare criteri oggettivi per l'attribuzione di un salario accessorio, sulla base di valutazioni sia individuali sia dell'istituto scolastico di appartenenza.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo sta già prendendo in esame sia la possibilità di valutare nel complesso i singoli istituti, sia quella di introdurre un salario accessorio.

BRIGNONE (*LFNP*). È necessario stimolare la più ampia collaborazione della categoria degli insegnanti, a prescindere dalle specifiche discipline impartite, per valorizzare nel complesso la qualificazione professionale dell'offerta formativa.

NAVA (*UDEUR*). Chiede se si condivida l'opportunità di utilizzare la fase di ascolto degli insegnanti per individuare eventuali lacune dell'intero processo di riforma. (*Congratulazioni*).

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Concorde su tale impostazione, che del resto si sta già verificando.

NAVA (*UDEUR*). Prende atto della volontà del Governo di approfondire con i docenti la realizzabilità del processo di riforma. (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni*).

BERGONZI (*Misto-Com*). Premesso che il dissenso manifestato dai docenti sul concorso non corrisponde al rifiuto dell'introduzione dei criteri di valutazione, chiede di sapere quali iniziative si stanno adottando per garantire il diritto alla formazione dei docenti, la loro partecipazione diretta alle riforme in atto e, nel lungo periodo, il riconoscimento di un diverso stato giuridico.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. A differenza del passato, l'investimento verterà anche sulla formazione in servizio, oltre che sugli scatti di carriera e di stipendio, per cercare di superare l'attuale appiattimento della carriera dei docenti; inoltre, si cercherà di coinvolgere al massimo gli insegnanti attraverso la loro continua consultazione.

BERGONZI (*Misto-Com*). Riconoscendo la volontà politica del Governo di valorizzare il corpo docente, evidenziata anche con adeguati stanziamenti in bilancio, che segnano la differenza con la politica di sostegno alla scuola privata propugnata dal Polo, bisogna curare maggiormente la formazione degli insegnanti, anche attraverso verifiche periodiche, e garantire migliori condizioni per lo svolgimento del loro delicato compito, dal punto di vista sia della retribuzione sia delle strutture scolastiche. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Chiede quali iniziative il Governo intenda porre in essere per risolvere il problema della sfiducia nei confronti delle autorità scolastiche a cui nei singoli istituti dovrebbe essere assegnato il compito di esprimere le valutazioni sui docenti. Il principio della verifica della professionalità degli insegnanti è condivisibile, ma occorre ristabilire all'interno delle istituzioni scolastiche trasparenza, moralità e legalità, per evitare atteggiamenti clientelari o arbitrari. Sollecita l'attivazione di un numero verde per raccogliere da tutte le componenti della scuola segnalazioni e proposte.

Presidenza della vice presidente SALVATO

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Già in sede di progettazione, non si è voluta adottare la soluzione di affidare interamente ai capi di istituto la responsabilità della valutazione degli insegnanti. Terrà conto peraltro del suggerimento relativo al numero verde, ringrazia il Senato per la discussione estremamente responsabile, che ha consentito l'emergere di interessanti spunti di riflessione e di fondate prospettive di soluzione del problema.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Ringrazia il Ministro per la risposta, auspicando che il problema da lui sollevato venga tenuto nella debita considerazione per evitare che atti illegittimi compiuti dai responsabili di singoli istituti finiscano per essere avallati dal Ministero.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è pertanto esaurito.

Discussione del disegno di legge:

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che la relazione è stata stampata e distribuita. Dichiara aperta la discussione generale.

DI PIETRO (*Misto-DU*). Nel corso dell'*iter* del provvedimento, l'ambito di immediata applicazione dei nuovi principi recepiti dall'articolo 111 della Costituzione è andato via via estendendosi, fino a ricomprendere anche i processi penali dei quali sia già in corso il dibattimento. Poiché in alcuni procedimenti l'assunzione degli atti probatori è avvenuta secondo uno schema investigativo che teneva conto delle modalità e delle forme vigenti prima dell'introduzione dei nuovi principi, con l'estensione suddetta si rischia di vanificare lo sforzo compiuto per giungere all'accertamento della verità, che costituisce il fine stesso del processo penale. Per questi motivi preannuncia la presentazione di emendamenti che individuano tre diversi ambiti di applicazione, nessuno dei quali però va oltre l'apertura del dibattimento, poiché non è consentito cambiare le regole del gioco a partita già iniziata. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU. Congratulazioni*).

GASPERINI (*LFNP*). È vero che non è consentito cambiare le regole del gioco a partita già iniziata, ma in questo caso si discute se le regole costituzionali precedenti fossero state rispettate nei procedimenti penali. Certamente così non è stato, se l'Italia ha subito più volte i richiami degli organismi internazionali al rispetto dei diritti fondamentali del cittadino sottoposto a procedimento giudiziario; ed è per questi motivi che il disegno di legge n. 4461 costituisce certamente un passo in avanti e come tale va approvato. Tuttavia restano perplessità per le eccezioni poste da questo provvedimento avente forza di legge ordinaria alla piena applicazione delle garanzie costituzionali previste dal nuovo articolo 111. Sottolinea infine come il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, relativo ai giudizi avanti la Corte di cassazione, ponga problemi di costituzionalità e come il successivo comma 5, relativo ai procedimenti penali nei confronti di minori, abbia una collocazione funzionale impropria. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN e dei senatori Dondeynaz e Crescenzo. Congratulazioni*).

MILIO (*Misto*). La legge costituzionale n. 2 del 1999 pone fine a dubbi interpretativi, fissando principi cui già il codice di rito corrispondeva, ma con regole spesso disattese e violate; si è assistito per anni, infatti, ad un uso politico dei processi, che hanno stroncato numerose carriere. Il decreto-legge paradossalmente nega tali principi, mirando soltanto a salvare i procedimenti costruiti sulle dichiarazioni dei pentiti. Ancora

oggi non si rispetta il principio di terzietà del giudice e processi assolutamente ingiusti continuano quotidianamente ad essere celebrati. In sede europea l'Italia è costantemente condannata per violazioni in materia di procedura penale, mentre i provvedimenti assunti non sembrano rendere uguale per tutti il diritto alla giustizia. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PERA (AN). Il decreto-legge in esame è stato determinato dall'imprevidenza e dall'intempestività della maggioranza, che ha causato l'interruzione presso la Camera dei deputati dell'esame del disegno di legge contenente le norme di attuazione della legge di revisione costituzionale n. 2 del 1999, che avrebbero dovuto entrare in vigore contemporaneamente alla stessa. Numerose forze politiche hanno sollevato obiezioni su quel disegno di legge, che forse non era riuscito a combinare l'attuazione della riforma con il diritto dell'imputato al confronto con l'accusatore e a non autoincriminarsi. Inoltre, il parere richiesto dal ministro Diliberto al Consiglio superiore della magistratura ha configurato un'interferenza sul potere legislativo del Parlamento. Il decreto-legge appare comunque una soluzione ragionevole, poiché salvaguarda i principi di garanzia di cui all'articolo 111 della Costituzione e sconsiglia l'azzeramento dei procedimenti in corso; è stato in ogni caso fatto salvo il principio della valutazione nel procedimento delle dichiarazioni rese precedentemente all'emanazione del decreto-legge, così come la validità davanti alla Corte di cassazione delle norme vigenti al momento della celebrazione del processo di primo grado. Restano forse dubbi sull'efficacia del provvedimento, dati i possibili ricorsi alla Corte costituzionale. In tal senso, il Parlamento dovrà accelerare l'approvazione delle norme di attuazione, onde evitare un ruolo di prevaricazione da parte della Corte costituzionale nei riguardi del potere legislativo. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP e del senatore Ciriacci. Congratulazioni*).

PINTO (DS). Pur avendo la Commissione giustizia del Senato sollevato numerose perplessità, l'esigenza di giungere ad una rapida conversione in legge hanno determinato l'orientamento a non apportare modifiche al testo. Occorre però procedere celermente all'approvazione delle norme di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione. La Commissione non ha ritenuto di orientarsi favorevolmente all'ipotesi in autoapplicatività delle norme in esame, apprezzando comunque la salvaguardia del principio di possibile non attendibilità delle dichiarazioni rese da chi si sia costantemente sottratto al confronto con l'imputato. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDEUR*).

VALENTINO (AN). Pur non avendo il suo Gruppo presentato emendamenti, al fine di consentire la rapida applicazione dei principi costituzionali del giusto processo, sottolinea alcune carenze del testo, in primo luogo per quanto riguarda la disparità dell'introduzione solo di taluni dei principi richiamati. Infatti, all'acquisizione della prova secondo i principi del processo accusatorio, con la costituzione della prova nel dibattimento

mento salvo eccezioni, non fa riscontro l'espressa applicazione del principio dell'immediata e riservata comunicazione dell'accusa all'indagato, né quello della terzietà del giudice. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PASTORE (*FI*). Il parere favorevole della Commissione affari costituzionali non recepisce compiutamente taluni dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento emersi in quella sede, soprattutto per l'infelice formulazione del comma 1 dell'articolo 1 e per la disapplicazione delle nuove norme al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, prevista dal comma 4 dello stesso articolo. Appare inoltre inappropriato il ricorso al decreto-legge, considerata la delicatezza della materia, anche perché le modifiche apportate dalla Camera introducono un regime transitorio ulteriore a quello già previsto dal decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD*).

FASSONE (*DS*). Dichiaro fin d'ora il voto favorevole alla conversione del decreto-legge, solo per senso di responsabilità, auspicando la conclusione di una vicenda che ha fatto registrare l'introduzione di ben cinque regimi normativi sulla stessa materia nell'arco di trenta mesi, tra modifiche parlamentari e sentenze della Corte costituzionale. Il punto dolente è costituito dall'introduzione nell'ordinamento giuridico, undici anni fa, della possibilità di rendere dichiarazioni nel corso delle indagini, salvo poi sottrarsi all'esame dibattimentale. Inoltre, anche la stabilità dei processi in corso di svolgimento è un valore costituzionale da proteggere e ciò avrebbe consigliato l'introduzione del nuovo regime del giusto processo con norme contemporanee di rango costituzionale e ordinario; nell'attuale confusione può verificarsi che le dichiarazioni del medesimo soggetto nel corso di un procedimento e persino le dichiarazioni sui medesimi fatti vengano valutate diversamente a seconda del momento in cui sono state considerate acquisite. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

SCOPELLITI (*FI*). Innanzi tutto, ricorda che la legge costituzionale n. 2 del 1999, risultato di una battaglia di civiltà del Polo, costituzionalizzando i principi del giusto processo in realtà conferma quanto già prevedeva l'ordinamento, essendo tali principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Esprime poi critiche sulla formulazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati, che finisce per sospendere l'applicazione delle norme costituzionali, ed auspica che riprenda al più presto l'iter del disegno di legge ordinario per l'applicazione dell'articolo 111 della Costituzione. (*Applausi del senatore Pera*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, *relatore*. Richiama il disegno di legge approvato, nel novembre dello scorso anno, dalla Commissione giustizia del Senato che, prima ancora dell'approvazione della citata legge costituzionale, introduceva talune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

tale provvedimento, che deve ancora essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, circoscrive il diritto al silenzio secondo le indicazioni della Corte costituzionale e la sua mancata entrata in vigore ha indotto il Governo ad emanare il decreto-legge per l'applicazione dei principi del giusto processo ai procedimenti in corso alla data del 7 gennaio 2000, salvo talune specifiche eccezioni: al fine di evitare i rischi evidenziati dai senatori Pinto e Fassone, è necessario pertanto approvare la sua conversione in legge. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDEUR e Misto e del senatore Gasperini*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'esclusione della squadra austriaca da una gara di Coppa del mondo di ciclismo

PROVERA (*LFNP*). Da notizie di agenzia si apprende che la squadra austriaca di ciclismo *under 23* è stata esclusa da una gara valevole per il Campionato del mondo che si disputerà in Belgio, come gesto simbolico di sensibilizzazione nei confronti del popolo austriaco. A parte il fatto che in passato analoghe decisioni non sono state adottate rispetto a Paesi dove i diritti civili erano e talvolta sono tuttora calpestati, si determina un patologico condizionamento internazionale persino sulle manifestazioni sportive nonostante il divieto di discriminazioni politiche. Chiede quindi quali iniziative intenda assumere il Governo. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

PRESIDENTE. Invita il senatore Provera a formulare tale richiesta attraverso gli specifici strumenti regolamentari e, a titolo personale, auspica che le manifestazioni sportive contribuiscano ad unire e non a dividere i popoli. (*Applausi dai Gruppi DS, LFNP e FI*).

Sullo svolgimento di interrogazioni

SCOPELLITI (*FI*). Il ritardo con cui il Governo risponde agli strumenti di sindacato ispettivo costituisce una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento. Invita la Presidenza a risolvere la questione, sottolineando in particolare una più sollecita risposta sulle questioni sollevate in materia di politica penitenziaria. Chiede infine che venga organizzato l'intervento del ministro Diliberto per la risposta, con la procedura prevista dall'articolo 151-*bis* del Regolamento, ad interrogazioni sui troppi casi di suicidio e di violenza all'interno delle carceri.

PRESIDENTE. Condivide l'allarme e l'inquietudine espressi dalla senatrice Scopelliti, assicurando che la Presidenza si farà portavoce delle sue richieste.

MANCONI, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 23 febbraio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,10.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bonavita, Borroni, Cecchi Gori, Daniele Galdi, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Fusillo, Guerzoni, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manis, Mazzuca Poggiolini, Occhipinti, Palumbo, Passigli, Polidoro, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rognoni, per partecipare al Forum su «Decentramento, democrazia e stabilità nel sud-est europeo»; Conte, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Besostri, Diana Lino e Pinggera, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, Loreto, Migone e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Dolazza e Lauricella, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Manzella, Bedin e Novi, per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo; Curto, Del Turco, Diana Lorenzo e Greco, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,35*).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, sul previsto concorso per la valutazione degli insegnanti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*) sul previsto concorso per la valutazione degli insegnanti.

Ricordo che, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 151-bis del nostro Regolamento, dopo l'eventuale intervento del Governo per non più di dieci minuti, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Dopo la risposta, per tre minuti, del rappresentante del Governo l'interrogante può a sua volta replicare per non più di tre minuti.

Ha pertanto facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, per la verità, sull'argomento fino a questo momento il Governo non ha ricevuto nessuna delle sollecitazioni da parte dei senatori.

Voglio allora approfittare per fare una sola dichiarazione, per poi intervenire a seguito delle domande che gli onorevoli senatori mi vorranno rivolgere.

A seguito dell'orientamento manifestatosi all'interno del corpo docente ai fini dell'attuazione delle norme contrattuali riguardanti la qualificazione del personale docente e i relativi riconoscimenti economici, abbiamo aperto, una quindicina di giorni fa, una fase di ascolto (attualmente ancora in corso) per registrare le diverse opinioni che il corpo insegnante della scuola intende esprimere – soprattutto in modo propositivo – circa il principio che ho testé richiamato. Prevediamo, tra l'altro, di incontrare, nel corso di questa e della prossima settimana, le rappresentanze sindacali di

tutte le sigle che dovranno dare indicazioni in merito alla metodologia da seguire per affrontare la problematica in questione. Essendo stata sospesa, al momento attuale, l'attuazione degli articoli contrattuali, si è reso necessario rivedere alcune delle soluzioni prospettate in maniera più propria alla luce delle indicazioni che emergeranno nel corso della suindicata fase di ascolto.

Il sito Internet, che il Ministero della pubblica istruzione ha opportunamente aperto a tale scopo, registra, alla data di ieri, 5.000 contatti e 400 interventi, molti dei quali di natura propositiva. Tante altre organizzazioni hanno aperto momenti di consultazione su molti quotidiani e, in questo momento, si rivolge particolare attenzione a tale tematica, come si evince, del resto, dai titoli di alcuni quotidiani anche della giornata odierna.

Per questa ragione il Governo non intende, in questa fase, indicare alcuna possibile soluzione in proposito e sono destituite di fondamento le affermazioni riportate sulla stampa circa l'individuazione di una qualunque soluzione. Poiché non spetta alla stampa far politica ma ai rappresentanti del popolo necessitava questa precisazione.

Poiché vi è invece un gran fervore di discussione e di proposta, il Governo intende seguire tale fase con la massima attenzione e con il massimo riconoscimento. Naturalmente, prima di tutto, nei rapporti con i sindacati sarà fatto tesoro dei suggerimenti che emergeranno dai dibattiti parlamentari che si svolgeranno in proposito.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, signor Ministro, l'incontro di oggi nasce da una richiesta da me avanzata all'inizio di una seduta svoltasi qualche giorno fa: una sorta di interrogazione, cosiddetta urgente, in un contesto procedurale un pò complesso. In quell'occasione, il Presidente del Senato, molto cortesemente, comunicò la disponibilità del Ministro della pubblica istruzione ad intervenire quest'oggi, nel contesto del *question time*.

La mia interrogazione riguardava un fatto che ha suscitato grande attenzione nel corso della settimana scorsa: la decisione del Governo di sospendere il cosiddetto «concorstone» e le manifestazioni che, in riferimento ad esso, hanno svolto a Roma, la settimana scorsa, sia la Gilda e i Cobas sia, più in generale, la CISL, sabato scorso.

La seduta odierna dovrebbe dare risposta ai seguenti specifici quesiti: perché quel concorso è stato sospeso? Perché si è deciso di riaprire la trattativa con i sindacati dopo che la stessa si era conclusa? Qual è la valutazione politica del Governo sulle manifestazioni di piazza svoltesi in Italia nel corso della settimana scorsa e sulla sospensione del cosiddetto «concorstone»?

Dunque, la ragione per la quale si svolgono oggi queste interrogazioni a risposta immediata risiede nella risposta alle due domande che io pongo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, lei ritiene che io debba rispondere volta per volta a ciascuno degli interroganti?

PRESIDENTE. Come lei preferisce. Si dovrebbe rispondere volta per volta a ciascuno, per la verità, però...

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Come preferisce il Presidente, perché io posso rispondere nell'uno e nell'altro modo. Poiché ritengo che molti interroganti porranno delle domande specifiche, ma altre analoghe, non vorrei far trovare in imbarazzo l'interrogante successivo, al quale avrei già dato un'eventuale risposta implicita, svuotandone quindi la domanda di sostanza.

PRESIDENTE. Accorpiamo dunque le domande.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono disponibile a qualunque soluzione il Presidente vorrà adottare.

PRESIDENTE. Accorpiamole a tre per volta, signor Ministro, facciamo così, perché rispondere a tutti gli interroganti insieme alla fine può essere troppo onnicomprensivo.

MORO. Signor Presidente, io ritengo che il modo di procedere da lei proposto non sia corretto. Il cosiddetto *question time* si svolge per sua natura con una domanda e una risposta per volta. Se il Ministro dovrà rispondere nella stessa forma a diverse domande, lo farà.

PRESIDENTE. Ella ha ragione, senatore Moro. Il Regolamento prevede, all'articolo 151-*bis*, che ad ogni domanda corrisponda una risposta. Se non vi fossero state obiezioni, si sarebbe potuto accorpare le domande; se c'è una sola obiezione – quale è la sua – allora non si possono accorpare.

Dunque, signor Ministro, vuole per cortesia rispondere all'interrogazione del senatore D'Onofrio?

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Perché sono state sospese le modalità di attuazione degli articoli del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo? Il Governo ha registrato un'obiezione di fondo, che si è andata diffondendo in modo consistente all'interno del mondo scolastico, in particolare del corpo docente, rispetto a due profili:

uno riguardante la validità in assoluto dell'introduzione di un metodo di apprezzamento e di valorizzazione della professione docente che portasse ad un trattamento economico differenziato; il secondo profilo corrispondente ad un'altra corrente di pensiero, che si è esplicitamente distinta dalla prima, che non negava la validità di questo principio, assumeva cioè al contrario l'opportunità che per la prima volta, nella disciplina contrattuale dello stato del corpo docente, fossero introdotti elementi di differenziazione nel corso del periodo di insegnamento, fino addirittura a prevedere elementi di carriera presenti in altri ordinamenti stranieri e non presenti nel nostro. Una corrente di pensiero quest'ultima la quale, a fronte, appunto, di una valutazione positiva di quest'idea, mostrava però un rifiuto delle modalità proposte, quindi del modo, non del «se».

L'introduzione di un principio di questo tipo costituirebbe una novità determinante nell'attuazione dell'autonomia nella scuola e soprattutto nell'incentivazione di una progressiva qualificazione professionale, non affidata quindi soltanto ad automatismi di anzianità bensì al rispetto dello svolgimento dei tempi di carriera ma anche dell'impegno legato alla propria qualificazione professionale; però il Governo ha valutato la circostanza per cui, di fronte all'importanza di mantenere questo principio, non fosse opportuno insistere sulle modalità, che avevano incontrato una forte e diffusa opposizione, e fosse opportuno invece indagare su nuove modalità.

Per ottenere tale risultato è stato giudicato non opportuno che la ricerca di queste nuove modalità si limitasse ad una valutazione di vertice; si è ritenuto invece opportuno passare, attraverso le forme seguite dal corpo insegnante per esprimere le proprie opinioni (ovviamente con le modalità proprie e possibili per un corpo insegnante che raggiunge i 750.000 addetti, quindi con una consultazione che non poteva essere generalizzata poiché ciò è fisicamente impossibile), per una fase di consultazione, di ascolto.

Questa è stata la ragione per cui una settimana prima dello svolgimento della manifestazione del 17 febbraio, cui il senatore interrogante ha fatto riferimento, il Governo – sentiti i sindacati firmatari dell'accordo, poiché di norma contrattuale si tratta e quindi non è consentita l'espressione di una volontà unilaterale – si è determinato a sospendere queste procedure per realizzare la citata fase di ascolto.

La valutazione politica che ne deriva riguarda il fatto che l'avvio di una riforma profonda del mondo della scuola – di cui la qualificazione del personale docente ed il superamento di una disciplina della professione che ha sempre escluso elementi di carriera, di stimolo alla crescita professionale, costituiscono gli aspetti fondamentali – rende assolutamente indispensabile che quest'ultimo si esprima al riguardo. Questa è l'essenza politica della questione. L'attenzione del Governo è rivolta a tale aspetto e, come ho già detto, una parte di questo discorso passa proprio attraverso l'espressione della volontà parlamentare.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Ministro, aprofitto di questa occasione per cercare di dare vita ad un dialogo parlamentare che purtroppo, come ella sa, ci è stato sostanzialmente impedito di svolgere nel corso dell'approvazione parlamentare di fondamentali iniziative di riforma. Sia il collega Brienza, sia il collega Ronconi, in sede di Commissione istruzione prima ed in Aula poi, avevano fatto presente che le modalità di enucleazione di un trattamento economico diverso per i docenti erano contraddittorie rispetto al principio dell'autonomia scolastica. Quest'ultimo vorrebbe che in ciascuna istituzione autonoma si configurassero le ragioni per le quali taluni docenti godono di una retribuzione diversa da altri, in questo caso non sulla base di una diversa qualità del sapere, come il cosiddetto concorsone astrattamente sembrava voler immaginare, bensì, così noi riteniamo, sulla base di una diversa dedizione all'istituzione scolastica, dedizione valutata anche in termini di tempo e di modalità di svolgimento dell'attività didattica.

La scuola dell'autonomia porta in sé il principio di una possibile differenziazione delle retribuzioni non soltanto con riguardo al preside *manager*, al corpo docente ed al personale amministrativo, ma all'insieme delle figure professionali, a seconda della qualità e quantità di tempo che esse dedicano alle attività scolastiche, curricolari od extracurricolari, ordinarie od eccezionali, aperte o meno al territorio.

Questo è il suggerimento che la nostra parte parlamentare aveva a suo tempo dato al Governo ed al Ministro; suggerimento che resta a maggior ragione dopo le note manifestazioni di protesta dei docenti, convinti come siamo che nella decisione di dare vita alle modalità cui il Ministro ha fatto riferimento sia venuto meno quel minimo sentire dell'opinione scolastica che talvolta è rappresentato dai maggiori sindacati ma talaltra no. In questo caso evidentemente i sindacati che hanno concorso alla stipula di quel contratto di lavoro non hanno avuto la percezione di quanto stava accadendo nel mondo della scuola.

Quando ci si limita a concertazioni – per usare un termine molto di moda – estremamente di vertice, alla fine il rischio che si corre è quello di commettere un errore di questo tipo.

Noi non abbiamo inteso strumentalizzare le manifestazioni di protesta: espressamente, quel giorno, ho preferito – anche personalmente – non partecipare a quella che poteva essere una sorta di facile ed occasionale consenso, perché mi rendevo conto che le ragioni della protesta talvolta sono anche contraddittorie con le posizioni che noi sosteniamo. Quindi, volevamo capire cosa stesse succedendo.

Quello che le chiediamo è che la decisione delle nuove modalità non sia una decisione solo della maggioranza e del Governo, rispetto alla quale qualunque opinione alternativa indicata da noi possa essere considerata di per sé un'opinione di cui non tener conto. Questo è il motivo per il quale consideriamo utile la seduta di oggi e abbiamo considerato importanti le manifestazioni di dissenso della settimana scorsa.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Russo Spena ha un impegno politico e si usa dare la precedenza al collega che è impegnato. Pertanto, se non ci sono obiezioni, il senatore Russo Spena potrà intervenire subito dopo la senatrice Manieri. *(Il senatore Asciutti manifesta l'intenzione di intervenire).*

Senatore Asciutti, ha qualche obiezione?

ASCIUTTI. Signor Presidente, noi abbiamo solamente un'ora di tempo ed il *question time* si chiama in questo modo proprio perché il tempo è stabilito.

PRESIDENTE. Non abbiamo solo un'ora a disposizione; abbiamo molto di più. Possiamo procedere fino alla conclusione delle domande.

ASCIUTTI. La ringrazio, Presidente.

MANIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, signor Ministro, la protesta dei docenti era prevedibile e molti di noi – anche dalle file della maggioranza che la sostiene – avevano messo in guardia il Governo. Personalmente, avevo espresso il dissenso, anche in quest'Aula, sui meccanismi di selezione che erano chiaramente sbagliati, in quanto non garantivano oggettività, anzi rischiavano di alimentare forme di clientelismo politico e sindacale, mortificavano i docenti, anche i più bravi, la cui professionalità e dedizione non sono misurabili con un *quiz*. Inoltre, tali meccanismi rischiavano di mettere gli insegnanti gli uni contro gli altri e sottraevano qualsiasi decisione all'autonomia scolastica.

Le ragioni della protesta, quindi, sono sacrosante; meno giusta e meno corretta è la strumentalizzazione politica che è stata fatta di questa protesta. Aver rinviato il concorso e aver aperto quella che lei ha definito una fase di ascolto è quindi una decisione giusta ed è segno non di debolezza del Governo ma di intelligenza, di attenzione, di necessaria apertura.

Prendendo atto di quanto lei ci ha riferito, ossia che una proposta può essere formulata al Parlamento e discussa solo al termine di questa ampia fase di ascolto. Le chiedo però – considerate anche le domande che tanti docenti nelle scuole si stanno ponendo in questi giorni – quali sono gli orientamenti, i principi e su quali basi il Governo – tenendo conto delle obiezioni che sono state avanzate ultimamente – intende riaprire il confronto con i sindacati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Manieri per le parole di apprezzamento per la deci-

sione di sospendere il concorso e ringrazio anche il senatore D'Onofrio per il consenso sul principio. Mi pare che un aspetto molto importante che potrebbe emergere dal dibattito in quest'Aula sia quello della verifica dell'esistenza di un consenso sul principio di una forma di carriera nella professione docente e di una valutazione del maggiore impegno.

Sono dolente di non essere in grado, in questo momento, di rispondere alla domanda della senatrice Manieri sugli orientamenti. L'ascolto, infatti, non ha ancora prodotto risultati significativi e posso soltanto indicare alcuni nodi della discussione. Un primo aspetto concerne la valutazione dell'opportunità che la verifica dell'accresciuta capacità professionale e del maggior impegno si svolga nelle scuole oppure attraverso un sistema nazionale. Un secondo punto riguarda la natura della verifica: si tratta di stabilire se essa competa alle scuole – come è stato proposto in questa sede – o se competa ad altri strumenti di valutazione.

Su una terza questione la mia opinione personale è abbastanza ferma: l'accresciuta capacità professionale del docente deve essere tenuta nella massima considerazione, a prescindere dall'aumento quantitativo dell'impegno.

L'attuale contratto prevede tre istituti di differenziazione: il primo riguarda le funzioni-obiettivo; si tratta di alcune attività che si svolgono nella scuola per accompagnare l'incremento dell'offerta formativa e che richiedono un impegno quantitativamente maggiore del docente rispetto all'esercizio della propria funzione in classe. Rispetto a tale istituto, concernente l'incremento di tempo e di impegno rispetto all'attività squisitamente docente, non vi è stata una reazione intensamente negativa da parte del corpo docente; esso dovrà essere sicuramente migliorato, ma è in via di attuazione.

Il secondo istituto è geograficamente limitato e riguarda le aree a rischio; anch'esso è in corso di attuazione ed è prevista una differenziazione economica; sembra di capire, dai primi risultati, che vi sia una sorta di accettazione.

Sul terzo istituto gradirei, se possibile, un pò di attenzione da parte del collega D'Onofrio, anche se sto rispondendo alla senatrice Manieri, perché egli ha sollevato una questione in proposito. Vi è un profilo della professione docente che non riguarda l'aumento quantitativo dell'impegno – peraltro da registrare e apprezzare – ma il miglioramento qualitativo della professione docente, del lavoro direttamente rivolto alle ragazze e ai ragazzi, cioè della funzione svolta in classe, che potrebbe anche non essere accompagnato da un incremento dell'impegno in termini quantitativi. Questo è il punto più delicato e più difficilmente accertabile, ma ritengo che debba essere mantenuto anche questo aspetto, soprattutto per quei docenti che non amano mettersi in mostra o darsi da fare, come si usa dire nel gergo scolastico – attività pure encomiabile e anzi necessaria nella scuola dell'autonomia – ma che preferiscono dedicare completamente se stessi all'insegnamento in quanto tale. È questo un altro elemento da incoraggiare e rappresenta uno dei temi, forse il principale, di cui si discute.

Il Governo è intenzionato, quando si perverrà ad una fase più avanzata dell'ascolto e si cominceranno a profilare le possibili soluzioni, ancorché di materia e di natura contrattuale, a intervenire in Senato per avere un confronto con la Commissione di merito sulle proposte che il Governo avanzerà in sede contrattuale.

Avendo assunto, a conclusione dell'esame del disegno di legge sui cicli scolastici in quest'Aula, l'impegno di presentare al Senato – eventualmente in Commissione – nel corso dell'itinerario successivo della riforma, le risultanze della prima istruttoria relativa al piano pluriennale, ancor prima che esso sia formulato, ho chiesto al presidente della 7^a Commissione Ossicini di poter individuare una sede nel corso del mese di marzo per aver un confronto di questa natura.

MANIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. La ringrazio, signor Ministro, anche per l'impegno che ella ha assunto di un confronto di merito in Commissione.

Credo che il malessere di questi giorni abbia portato alla luce il punto nevralgico del vasto processo di riforma che il Governo ha avviato, ma l'amarezza è che quanto è accaduto di recente in un certo senso offuschi un'azione storica di rinnovamento della scuola italiana.

Di questo processo riformatore gli insegnanti sono il punto nevralgico. Il Governo e il Parlamento possono disegnare le riforme più belle e perfette di questo mondo, ma poi sono i docenti che fanno la scuola, che determinano la qualità dell'istruzione, che decidono il successo o il fallimento delle riforme. E se la scuola italiana, nonostante anni di immobilismo riformatore e di mancanza di incentivi, tutto sommato ha garantito fino ad oggi un servizio che non è certamente tra i peggiori in Europa, questo lo si deve anche ad una categoria di docenti che per quanto riguarda i livelli professionali non è inferiore a nessuno in Europa e che tuttavia risulta essere la meno pagata rispetto ai colleghi europei.

Giusto, quindi, l'obiettivo – che il Governo si propone – di una valorizzazione del lavoro dei docenti ed è del tutto evidente che c'è un problema di riqualificazione in un momento di grandi trasformazioni. Non credo che gli insegnanti vogliano sottrarsi a quest'azione di riqualificazione, come non credo che vogliano sottrarsi ad un giudizio di merito.

Il grido che oggi si leva dalla scuola è che questa riqualificazione, sulla quale lei, signor Ministro, poneva giustamente l'accento, venga fatta in modo serio e ciò per noi significa che essa non deve essere scaricata sul singolo docente, ma programmata e organizzata attraverso strumenti seri che non possono essere affidati all'improvvisazione di pseudoesperti o a sedi improprie, sì da giustificare il legittimo sospetto che risorse che, per la prima volta dopo tanti anni, il Governo investe nella scuola prendano canali impropri che con la scuola non hanno nulla a che vedere.

Né è possibile ignorare, sotto questo aspetto, l'autonomia degli istituti, almeno sotto il profilo organizzativo, e meno che mai è pensabile di porre uno sbarramento aprioristicamente determinato per quanto riguarda la riqualificazione.

Quindi, aderendo a quanto il Ministro ha appena affermato, l'auspicio è che su questo terreno si proceda certamente con spirito di innovazione, ma anche con molta cautela e con un maggior confronto e consenso da parte di tutti.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Ministro, lei sa che il Gruppo di Rifondazione comunista, pur con punti di vista molto diversi e spesso alternativi, in questi ultimi mesi sulle riforme che ella ha portato avanti ha sempre avuto un confronto serrato, di grande rispetto.

Non può dire – non voglio rivendicarlo ma solo ricordarlo, come affermava poc'anzi la collega Manieri – che sulla questione del concorso, della quale più volte ho personalmente discusso con lei, non l'avessimo avvertita del fatto che probabilmente le cose non stavano come forse sostenevano i suoi consiglieri sindacali e non lei personalmente.

Ricordo di aver avuto in sua assenza – lo affermo perché le farà piacere – un dibattito con un suo importante collaboratore, il quale mi diceva che noi non avevamo capito che tutta la categoria era d'accordo con voi.

Tre giorni dopo, vi è stato lo sciopero del 17 febbraio. Forse occorre un'attenzione maggiore che a me pare vada riversata sul futuro. Personalmente, diversamente da alcuni accenti che ho colto nelle sue risposte, signor Ministro, credo – e di questo le chiedo conferma – che sia seppellita definitivamente ogni ipotesi di «concorso a premi» e lo stesso articolo 29, dal momento che è stato contestato l'intero impianto del contratto dalla categoria.

A me parrebbe invece possibile utilizzare in modo diverso le risorse di cui all'articolo 29; azzardo un'ipotesi di confronto che deve essere anche politico e parlamentare, vale a dire penso a nuovi investimenti anzitutto per assegnare i 6 milioni ai lavoratori della scuola come aumento contrattuale dislocato nel biennio 2000-2001, mentre, per quanto riguarda l'aggiornamento, la formazione seria e rigorosa che anche noi pretendiamo ed auspichiamo del personale docente, non le pare che si possa avviare, ad esempio, sin dal prossimo anno – è questa una ipotesi cui personalmente, anche per l'università, sono stato sempre molto affezionato da quando ero docente – un sistema che preveda un anno sabbatico di formazione? Penso ad un sistema settennale di anno sabbatico per un settimo della categoria, quindi a rotazione, senza creare grossi problemi funzionali.

Credo che questo, insieme a una ripresa di confronto democratico con la categoria, che sancisca il diritto di assemblea per tutti i docenti anche in

orario di servizio, possa consentire di riavviare un dialogo, dopo il 17 febbraio, su un terreno più avanzato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio il senatore Russo Spena per le sue considerazioni. Vorrei sottolineare che noi vogliamo dimostrare – lo ripeto – il massimo ascolto, in questo momento. Del resto, le cifre che ho citato, di contatto e di proposta, che vengono anche attraverso il sito Internet del Ministero, stanno a significare come, nonostante i momenti di amarezza e persino di scontro aspro che si sono verificati in questo periodo, e che io riconosco, questo sia un momento in cui, nel mondo dei docenti, si stanno aprendo riflessioni e discussioni forse inedite per quanto riguarda l'aspetto in questione.

Io mi sono assunto tutta la responsabilità della vicenda relativa al concorso, ancorché si tratti di norma contrattuale, e questo soprattutto rispetto ai collaboratori, dal momento che questo mi pare l'unico modo possibile di essere, dal punto di vista della correttezza, da parte di un responsabile politico.

Noi vogliamo trarre insegnamento proprio da questa vicenda, vale a dire dal fatto che le riforme hanno bisogno di chi le porti avanti e in questo caso il mondo della scuola è il protagonista a cui vogliamo rivolgere l'appello affinché vi sia un atteggiamento di disponibilità, oltre che ovviamente di riflessione, su argomenti contrari che noi vogliamo ascoltare.

Credo che una cosa, però, debba essere affermata – ed in questo invece dissento da lei, senatore Russo Spena – e cioè che il Governo non è in grado e non intende, distribuire le risorse previste per l'aspetto della qualificazione professionale dei docenti all'intera categoria, perché questo non sarebbe sopportato non solo dalle attuali condizioni di finanza pubblica, ma neanche dalla condizione contrattuale complessiva del pubblico impiego.

Un'iniziativa che tenda ad introdurre, ad esempio, elementi di carriera e di qualificazione professionale è stata condivisa dal complesso delle rappresentanze sindacali, non soltanto dalla categoria docente ed è molto importante che non nasca una guerra fra poveri, con rincorse di questo tipo, perché esse rappresentano un rischio. Inoltre, è legata all'idea della qualificazione professionale in crescita, che penso non si debba abbandonare.

Per quanto riguarda, invece, l'idea dell'anno sabbatico, vorrei ricordare che essa è stata introdotta formalmente nella legge sui cicli scolastici e che quindi abbiamo adesso il compito di darle attuazione. Preciso che non ci si riferisce ad un anno, ma ad un periodo sabbatico. I problemi che ciò comporta, in questo momento, sono essenzialmente finanziari, perché un'operazione di questo genere ha un elevato costo e stiamo esaminando le possibilità di cominciare, seppure molto gradualmente, ad introdurre anche questa figura nella definizione di una professione docente che

nel passato aveva invece azzerato tutte le opportunità di crescita professionale.

Essa è tuttavia strettamente legata ad una concezione del docente che non è più soltanto un impiegato (naturalmente senza offesa per questo ruolo), ma un professionista, che, come tale, deve avere quindi anche elementi di varietà nell'apprezzamento del suo impegno e dei risultati della sua preparazione professionale.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, credo che, pur nella sua brevità, questo dibattito sia utile per confrontare punti di vista diversi.

Nel caso della mia domanda, la risposta del Ministro ha evidenziato, mi pare, una differenza su un punto, che peraltro ritengo fondamentale e che del resto, come Rifondazione Comunista, ci ha visto esprimere un parere negativo anche su altri provvedimenti in discussione o approvati solo da un ramo del Parlamento: mi sembra, cioè, che debbano essere risolti (ed ho indicato soltanto uno dei modi per farlo) i nodi cui allude, appunto, il concorso e che ne hanno poi determinato il fallimento. Lei, signor Ministro, ci ha fornito il suo punto di vista, il mio è completamente diverso. Il punto credo sia il seguente, signor Ministro.

La formazione, la qualificazione professionale e l'aggiornamento rigoroso (sono d'accordo che tale debba essere) devono vedere il protagonismo del corpo docente, il suo rapporto con gli alunni, una formazione permanente e continua o devono evocare un punto di selezione attraverso la gerarchizzazione? Perché a questo allude il concorso a premio e questo è il problema che ci differenzia. Dire «carriera», cioè, mi sembra voler dire «gerarchizzazione». Mi pare che questo sia il punto (e forse finalmente ci siamo spiegati) su cui non ci eravamo chiariti nelle discussioni precedenti, probabilmente più frettolose, e tenute prima del 17 febbraio.

Penso che la scuola non sia merce e che quindi vadano rimosse le motivazioni stesse poste alla base della scelta sbagliata del concorso.

Questo sciopero (che non a caso è stato probabilmente quello più ampio, dal punto di vista delle adesioni complessive del dopoguerra), infatti, ha coinvolto ben altro che il concorso in quanto tale: ha toccato quello che, in altre sedi e in altre discussioni qui in Senato, ho definito il processo di aziendalizzazione, oltre che di privatizzazione, della scuola pubblica e dell'istruzione, di cui, appunto, il concorso ha rappresentato semplicemente l'aspetto estremo e, in fin dei conti, più banale, più grossolano.

La causa dell'infortunio governativo è, al fondo, l'aziendalizzazione di funzioni, come quella dell'istruzione, che non possono e non devono essere ridotte al mercato, con costruzioni – quindi – di gerarchie e di differenziazioni salariali e di potere. In tal modo, signor Ministro, a mio avviso, si rischia di andare verso una scuola di tipo confindustriale: non demonizzo il termine «confindustriale», ma intendo con esso una scuola di

tipo fortemente selettivo, con scuole di serie A, B e C; una scuola nuovamente di censo, in qualche modo, addirittura nel 2000, dove rinasce perfino, anche se implicitamente e in forme diverse dal passato, l'avviamento al lavoro per i figli dei poveri. Abbiamo la scuola che seleziona l'*élite* e alla fine stiamo tornando all'avviamento al lavoro che tutti, nelle nostre vicende storiche, in passato abbiamo in qualche modo combattuto in nome dell'eguaglianza, della libertà e dell'equità.

Anche per questo, quindi, signor Ministro, ci siamo opposti alla legge sulla parità e alla legge sui cicli perché vi è un'altra strada, a nostro avviso, quella di rafforzare l'autonomia della scuola pubblica – questo è il tema –, il che significa anche dare cultura generale e capacità critica nella formazione.

Insomma, a me sembra che le riforme che lei ha portato avanti, signor Ministro, sposino un modello aziendalistico e una cultura di mercato che vanno in senso esattamente opposto al rafforzamento dell'autonomia della scuola pubblica e al protagonismo dello stesso corpo docente, come si è dimostrato negli ultimi mesi. Per questo continueremo a batterci, in un confronto serrato, a partire dal concorso, che non è il tema centrale ma un errore di fondo, per affrontare, in termini alternativi, le riforme di cui la scuola pubblica italiana ha bisogno.

PAPPALARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPPALARDO. Signor Presidente, onorevole Ministro, non ritornerò sulle vicende che hanno portato alla sospensione del cosiddetto concorso anche se, ovviamente, sarebbero da discutere sia gli orientamenti, non sempre condivisibili, assunti dal Ministero in ordine alle procedure concorsuali, sia le motivazioni della reazione di larga parte del corpo docente.

Desidero qui anzitutto ribadire il mio fermo convincimento nella bontà della novità introdotta dall'articolo 29 dell'ultimo contratto collettivo nazionale della scuola. Credo che questa novità vada difesa. Per converso, non condivido né l'esaltazione di questo astratto e ideologico principio di egualitarismo che è stata opposta, né l'obiezione, che trovo peraltro risibile, di incostituzionalità che è stata sollevata rispetto ad una norma che prevede un diverso trattamento retributivo per l'esercizio di una medesima funzione. Penso che se queste motivazioni prevalessero, noi di fatto perpetueremmo un'anomalia – cui lei stesso faceva riferimento – che per troppo tempo ha caratterizzato la scuola italiana e, per effetto della quale, il ruolo docente non conosce attualmente altra possibilità di progressione e di sviluppo di carriera che non sia determinato dall'anzianità di servizio. È veramente strano che l'iniquità di questo criterio, che potremmo persino definire gerontocratico, non venga denunciato se non da pochissimi e sembri non essere presente alla consapevolezza di tanta parte del corpo docente. Così come è scandaloso che da parte di molti

si faccia finta di non vedere come questo meccanismo abbia prodotto, e rischi di produrre sempre più, un generale appiattimento, un'innaturale livellamento della funzione docente e come abbia di fatto mortificato le energie migliori e provocato fenomeni di deresponsabilizzazione, di assuefazione routinaria e di pigrizia.

Se vogliamo veramente rinnovare, come stiamo facendo, la nostra scuola, rendendola più moderna, elevandone anche gli *standard* di produttività sociale per metterla nelle condizioni di competere con le istituzioni scolastiche e formative degli altri Paesi dell'Unione europea, non possiamo rinunciare ad introdurre sistemi di promozione, valorizzazione e valutazione della professionalità dei docenti. Ma su che cosa si debba intendere per professionalità, mi pare che l'incertezza e la confusione siano ancora grandi. Per esempio, non credo che la professionalità consista soltanto nel tempo del servizio scolastico, non ritengo che possa identificarsi con un parametro puramente quantitativo. Allora, signor Ministro, le chiedo di chiarire – mi rendo conto che la brevità del tempo a sua disposizione la costringerà fatalmente ad un'esposizione sommaria – quali sono a suo parere, ma soprattutto quali dovrebbero essere nella prospettiva della scuola rinnovata, i fattori essenziali e caratterizzanti della professionalità del docente, perché, come è ovvio, in assenza di questo preliminare chiarimento, nessun criterio di valutazione riuscirà appropriato ed equo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevole senatore, vorrei ribadire anch'io quanto è stato da lei espresso, cioè che sulla questione di principio, non astratta, molto concreta, dell'introduzione di una carriera di qualificazione della professione non possiamo più tornare indietro. Naturalmente sono legittime anche le opinioni contrarie. Questo, però, è il parere del Governo, del resto riaffermato autorevolmente in questi giorni anche dal Presidente del Consiglio e non soltanto dal Ministro della pubblica istruzione.

Vorrei anche accennare al fatto che quella che lei ha chiamato gerontocrazia nel caso degli insegnanti esiste molto parzialmente. Vi sono due fenomeni da considerare. In primo luogo, non esiste carriera – nel senso di una crescita di merito – apprezzata e codificata. Lo stesso incremento retributivo dovuto agli scatti di anzianità automatici – nei confronti dei quali abbiamo espresso un giudizio non positivo – resta talmente blando, per cui la differenza retributiva, ancorché automatica, è limitatissima. Questo costituisce uno degli elementi più negativi della definizione della professione docente e al riguardo penso sia giusto sottolineare la necessità di un cambiamento. In secondo luogo, la professionalità docente – che è oggetto del resto di una discussione – va vista oggi sotto diversi profili: prima di tutto la competenza disciplinare, che resta il cardine, quindi il fatto che essa non può essere disgiunta da una competenza relazionale attraverso la quale occorre sapere ma anche saper insegnare. Questo – come si sa –

per una parte del corpo docente rientrava nella preparazione professionale (mi riferisco alle maestre e ai maestri elementari), invece, per la scuola secondaria, l'ordinamento aveva escluso la necessità di un intervento nella preparazione professionale al di là di quella disciplinare; adesso questo è stato rettificato da norme di attuazione in atto. Infine, non si può prescindere in questo momento dalla circostanza che oggi il docente non è soltanto collocato in una scuola autoreferenziale e chiusa, ma all'interno di un'autonomia, quindi in una complessità di funzioni che non si esaurisce esclusivamente nella capacità di sapere e di saper insegnare, perciò anche di riferirsi e di avere relazione con i propri allievi, ma in una complessità di funzioni che registra un ampliamento delle funzioni stesse. A questo sono riferiti, per l'appunto, altri due articoli del contratto, che premiano la presenza del docente all'interno di una realtà complessa come quella della scuola dell'autonomia.

A questo proposito, colgo l'occasione per ribadire un ultimo concetto. La cultura dell'autonomia, la cultura di una scuola che si organizza e si autoprogetta – quindi, che non esegue soltanto direttive o programmi ministeriali dettagliati, ma diventa protagonista di se stessa, nella complessità di funzioni che, appunto, non si esaurisce esclusivamente nell'attività strettamente docente, ancorché questa resti la principale – questa entità nuova della scuola istituto autonomo non legittima, tuttavia – almeno nel pensiero di chi parla –, l'idea che la scuola sia un'azienda. La scuola non è un'azienda, ma un'entità complessa, che ha funzioni complesse e che, tuttavia, produce cultura, educazione, istruzione. Se non teniamo netta questa distinzione, rischiamo di far passare dei messaggi che saranno rifiutati dal corpo docente. Come pure il preside, il futuro capo d'istituto, non è un *manager* nel senso industriale del termine, ma un dirigente, figura che esiste nell'ordinamento pubblico, che va salvaguardata nella sua natura e non sminuita per le responsabilità nuove che sono collocate in testa alla dirigenza scolastica, ma che non va confusa con altre funzioni di dirigenza.

PAPPALARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPPALARDO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il Ministro per le spiegazioni date. Ritengo che, nonostante la brevità, i concetti esposti rappresentino un terreno utile e proficuo di confronto con la comunità scolastica per uscire dalle difficoltà derivanti dalle incomprensioni manifestatesi in questi ultimi giorni. Apprezzo soprattutto la confermata volontà di attribuire centralità alla valorizzazione del ruolo docente.

Onorevole Ministro, sono da tempo convinto – come la senatrice Manieri – che in nessun'altra realtà come in quella della scuola il successo di una riforma ordinamentale dipenda, in misura decisiva, dal fattore umano. Sono cioè convinto che, senza il concorso dei docenti, senza una loro

piena disponibilità e una loro funzione protagonista non potrà esservi alcun effettivo rinnovamento delle nostre istituzioni scolastiche e formative.

Nella nostra scuola vige, da decenni, un patto scellerato, sul quale gli studiosi si sono a lungo soffermati come ella ben sa, e che è stato ricordato anche da una professoressa nel corso del *forum* sul quotidiano «la Repubblica» del 17 febbraio scorso, al quale lei stesso ha partecipato. La professoressa si esprimeva nei seguenti termini: «Io» – riferendosi allo Stato – «ti do poco e tu» – riferendosi al docente – «fai poco.». Questo patto va finalmente rotto perché è la vera palla al piede della scuola italiana.

Tuttavia, non hanno tutti i torti coloro i quali hanno fatto notare che, per un lungo arco di tempo, i docenti sono stati praticamente abbandonati a se stessi; che la sperimentazione e l'aggiornamento sono stati affidati alla buona volontà dei singoli; che nulla si è fatto per fornire stimoli e motivazioni per una migliore qualificazione professionale.

Mi spiego in questo modo lo sconcerto che ha pervaso larga parte della categoria allorquando le è stato improvvisamente chiesto di rendere conto di competenze e di abilità a cui nessuno, finora, l'aveva preparata e in riferimento alle quali non si aspettavano di dover rispondere.

Vi è di più: siamo ai primi passi di una gigantesca trasformazione della nostra scuola di cui il regime dell'autonomia e la riforma dei cicli scolastici costituiscono gli aspetti decisivi. In questo scenario siamo obbligati, a mio giudizio, a definire una visione non statica ma dinamica della professionalità; soprattutto dobbiamo porre le premesse e le condizioni per lo sviluppo di una professionalità nuova, adeguata alla domanda di formazione di una società in via di rapida modernizzazione.

In questa prospettiva, anche raccogliendo i suggerimenti di altri colleghi, credo sia necessario predisporre innanzi tutto e rapidamente parametri, istituti e strumenti di una – se mi si passa il termine – formazione ricorrente del docente, ossia di un percorso che consenta ai docenti un razionale e sistematico aggiornamento, l'accesso funzionale all'attività di ricerca, lo studio e la sperimentazione, non più episodici e volontaristici, dell'innovazione didattica e pedagogica.

Faccio riferimento, anche e soprattutto, all'urgenza di prevedere – all'interno dell'unicità del ruolo docente e nella prospettiva dell'autonomia (come lei, signor Ministro, poco fa ricordava), anche in collegamento organico con una nuova e più efficace organizzazione del lavoro scolastico – una pluralità di funzioni attraverso il cui esercizio siano premiate e incentivate non solo le competenze specifiche e le vocazioni dei docenti ma sia, al tempo stesso, arricchita e potenziata l'offerta formativa.

In questo quadro, sono convinto che la diversità di retribuzione non susciterà più alcuno scandalo e che il falso egualitarismo cederà il posto a una reale uguaglianza, quella che si ottiene dalla consapevolezza di aver concorso, ciascuno con i propri mezzi, tutti con pari dignità, allo svolgimento di una comune missione.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Ministro, le dirò che siamo moderatamente soddisfatti per il fatto che lei abbia inteso bloccare questo concorso. D'altro canto, sarebbe stato difficile insistere su una procedura concorsuale che è osteggiata un pò da tutti, dal mondo della scuola, dai sindacati.

Sarebbe stato difficile insistere anche perché lei credo si sia reso conto dei dubbi di costituzionalità insiti nella metodologia concorsuale. Lei aveva stabilito per legge che il venti per cento dei docenti in Italia è bravo e che gli altri lo sono meno o non lo sono affatto; addirittura, aveva stabilito che il venti per cento dei docenti era bravo in Basilicata come in Calabria, in Puglia come in Lombardia, nel Veneto come nel Trentino-Alto Adige, rischiando in questo modo di dover dare aumenti stipendiali anche a docenti che non lo meritavano oppure negarli a docenti che lo avessero meritato.

Lei aveva stabilito un quoziente di merito in base alla capacità di spesa del Governo, e questo ci è sembrato e ci sembra assolutamente incostituzionale, soprattutto perché alla fine non è prevista una graduatoria nazionale.

Ecco perché abbiamo apprezzato che lei abbia inteso concedersi una pausa di riflessione.

Ma le dicevo che l'abbiamo apprezzato moderatamente, perché noi le chiederemmo di abrogare completamente l'articolo 29 del contratto collettivo di lavoro, di annullarlo almeno in questa fase, in quanto riteniamo, signor Ministro, che tutta la classe docente meriti un'attenzione da parte del Governo e una rivalutazione anche dal punto di vista economico. I docenti in Italia sono quelli peggio pagati dell'Europa intera, quindi credo vadano sicuramente elevati i livelli stipendiali di tutti; poi, certo, facciamo una graduatoria di merito, ma non attraverso concorsi di questo tipo, signor Ministro, nei quali si inseriscono in maniera davvero inaccettabile i sindacati, che speculano sulla necessità degli insegnanti. Lei avrà visto che girava un volantino, diffuso dalla GILDA, in cui si diceva che la CGIL (la quale è sempre pronta quando capitano queste cose) immediatamente aveva stabilito i costi che i professori avrebbero dovuto sostenere per ottenere un aiuto, un sostegno per poter seguire in maniera più puntuale il concorso da lei bandito.

Allora, anche per questo motivo la ringraziamo, signor Ministro, per aver sospeso nell'immediato il concorso, ma la preghiamo, se fosse possibile, di rivedere l'articolo 29 e quindi annullarlo del tutto, trattandosi, ripeto, per lo meno in questa fase, di un concorso per noi assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. La ringrazio, senatore Bevilacqua, anche per il moderato apprezzamento per la sospensione del concorso.

Io credo che una delle ragioni per cui c'è stata quest'opposizione consista nel fatto che si è legittimata la lettura di un'iniziativa di questo tipo come tendente a distinguere i bravi dai non bravi, quindi i promossi dai bocciati, e che questo abbia ingenerato una tensione, in questo caso legittima.

Una delle accortezze che dovremmo tenere presenti nel riaffrontare la questione, per quello che riguarda le modalità, sarà proprio quella di stabilire che noi pensiamo ad una sorta di carriera e quindi non al fatto che taluni debbano essere promossi o bocciati. Ritengo molto importante questa sensibilità. Resta tuttavia la circostanza dell'attuale limitata disponibilità di risorse (non vi sono risorse illimitate al riguardo), risorse che dobbiamo decidere come spendere.

Ebbene, oltre alla parte di risorse destinate alla chiusura del contratto del personale della scuola, così come di quello del resto del personale pubblico, oltre alla quota, anche se di modica entità, distribuita a tutti gli insegnanti a differenza del resto del personale pubblico dipendente proprio a causa dell'aumento di impegno derivante dall'attuazione dell'autonomia scolastica (istituti già acquisiti, che seppure insufficienti vanno nella direzione di interessare l'intera categoria), ritengo che questo ammontare di risorse non potremo stornarlo altrimenti, ma avremo bisogno di destinarlo comunque all'introduzione di un principio di qualificazione del personale docente.

Senatore Bevilacqua, lei ha sostenuto che il principio è valido ma che comunque la sua attuazione va rinviata: la sostanza del suo discorso, di buonsenso se posso permettermi di dire, è questa.

Al riguardo vorrei esprimere una parola di dissenso. Sono vent'anni che si prova ad introdurre in campo docente principi di qualificazione, di apprezzamento dell'accresciuta capacità professionale. Ebbene, mentre si è riusciti a fare ciò altrove, ormai in quasi tutto il pubblico impiego, non si è mai riusciti ad introdurre tali principi in campo docente. Bisognerà allora che vi sia una prima volta, altrimenti resteremo fuori da un processo altrove presente ovunque, sovente in forme selettive molto dure, mi riferisco ad esempio alla Francia, che non ritengo debbano essere copiate in Italia giacché potremmo introdurre metodi migliori di apprezzamento della accresciuta professionalità.

Al momento abbiamo di fronte il problema di individuare una modalità che apprezzi e valorizzi l'accresciuta professionalità del corpo docente. Si tratta ormai di un obbligo per tutti noi.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Ministro, ho affermato che il principio è valido certo, ma che dal nostro punto di vista non lo è il metodo con cui si intende applicarlo ed ho cercato di spiegarne il motivo. Ho parlato dell'opportunità di un rinvio soltanto perché a mio avviso è necessario prima

riqualificare sotto il profilo economico tutta una classe docente che è stata ampiamente mortificata.

Signor Ministro, le do atto di aver realizzato nel corso del suo mandato tutta una serie di provvedimenti legislativi, ma rispetto ad essi la mia parte politica non si è trovata d'accordo poiché non hanno tenuto la classe docente in alcun conto, anzi qualcuno di questi provvedimenti di fatto è andato proprio contro di essa. Ecco perché chiedo un rinvio.

Inoltre ritengo che una valutazione di merito dei docenti non possa essere affidata ad una strana prova a *quiz*, soprattutto se diversificata senza pensare ad una graduatoria nazionale. Vi possono essere metodi differenti di valutazione delle capacità di una classe docente; si potrebbe, ad esempio, far ricorso al principio dell'assenteismo premiando chi è meno assenteista; si potrebbe valutare il lavoro quotidianamente svolto dai docenti ad opera del dirigente scolastico magari coadiuvato dai più stretti collaboratori. Si potrebbe in altre parole individuare un sistema diverso che non quello di uno strano meccanismo concorsuale che ridefinisce carriere diversificando docenti che hanno medesimi titoli, stesse posizioni in ruolo, eguale anzianità di servizio. Secondo me un tale modo di procedere rischia addirittura di essere incostituzionale.

Non è possibile che coloro i quali hanno uno stesso titolo, una stessa anzianità di servizio e svolgono lo stesso ruolo abbiano uno stipendio diverso. Se si prevede – lei lo ha specificato bene – una diversificazione di carriere (in quel caso dobbiamo stabilire degli scatti di carriera), allora è possibile, ma in queste condizioni ritengo che non lo sia.

Per questo motivo, non condividiamo la sua impostazione e le chiediamo nuovamente di annullare (se possibile, naturalmente, con il concorso dei sindacati che lo hanno sottoscritto; mi rendo conto che la questione non fa parte soltanto della sua autonomia) l'articolo 29 del contratto nazionale di lavoro.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono veramente rammaricato nel constatare che il Ministro non ha letto la mia interpellanza 2-01006 datata 20 gennaio, quindi presentata oltre un mese fa, prima delle manifestazioni di piazza dei docenti. Forse non ne è a conoscenza, come lei ha detto (in quel caso mi permetterei di leggerla così si evincerebbe tranquillamente la domanda), oppure è una sua dimenticanza. Comunque, prendo atto della sua dichiarazione che non ne era a conoscenza.

In quell'interpellanza si parlava di quel 20 per cento del corpo docente che poteva beneficiare dell'aumento di 6 milioni lordi annui, rientrante, secondo il contratto, in un trattamento economico accessorio. Questa frase non è posta a caso: vuol dire che tale cifra non rientra nella pensione, è *una tantum*, si percepisce per un paio d'anni, essendo un elemento

accessorio. Quindi, si tratta di un miglioramento provvisorio, di una piccola gratificazione. Questo al fine di essere chiari con il corpo docente, altrimenti continueremo a prenderlo in giro.

Inoltre, nell'interpellanza chiedevo se lei non riteneva che esistevano forti dubbi di legittimità costituzionale. Del resto, non ero io, con quell'interpellanza, che mi ponevo il problema, ma lo stesso Vincenzo Caianello, il quale si è espresso proprio con forti dubbi di legittimità costituzionale, che come minimo avrebbero dovuto destare l'attenzione.

In quel momento chiedevo se non riteneva opportuno, sia alla luce dei dubbi di costituzionalità espressi, sia delle proteste che cominciavano ad essere in atto nel mondo della scuola, rivedere l'istituto di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di renderlo compatibile con il sistema costituzionale e soprattutto con le aspettative dei docenti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, lei ha già fornito delle risposte ai colleghi, ma sulla prima parte relativa alla costituzionalità non ho ricevuto risposta. Almeno su questo argomento vorrei una sua risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Asciutti, noi abbiamo due problemi da sottolineare relativamente alla sua interpellanza, il primo dei quali riguarda la natura del trattamento accessorio.

Ciò deriva dalla disponibilità finanziaria e dall'impostazione del rinnovo contrattuale. Le disponibilità finanziarie iscritte a bilancio erano destinate al trattamento accessorio in quanto le risorse destinate al pagamento degli stipendi dei docenti avevano una consistenza determinata, di cui ho riferito rispondendo al senatore Bevilacqua. Nel contratto si trattava solo di trattamento accessorio e non avremmo potuto fare diversamente nel rispetto della legge. È vero che il trattamento accessorio non è pensionabile, non rappresenta però una entrata *una tantum*. Questa disponibilità finanziaria pone in essere un istituto contrattuale attraverso il quale chi consegue il vantaggio economico è in grado di conservarlo per tutto il periodo previsto, salvo monitoraggio quinquennale degli adempimenti derivanti dal suo conseguimento.

La questione relativa ai dubbi di costituzionalità è in questo momento retrospettiva perché quelle procedure sono state sospese; conservo tuttavia qualche esitazione nel riconoscere l'esistenza di problemi di costituzionalità. Sebbene sia stata espressa qualche autorevole opinione in proposito, altre autorevoli opinioni si sono schierate su una posizione opposta. Questo problema non sussiste più, cercheremo comunque una strada che sia ancor più al riparo da dubbi di legittimità costituzionale.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, le risposte del Ministro erano attese; siamo ormai in uno stato avanzato rispetto a tale questione.

Sono obbligato, in replica, a porre alcune questioni: come non ricordare, innanzitutto, che qualcuno chiese e pretese un ruolo unico? Non voglio dire chi, perché sappiamo benissimo chi volle l'unitarietà della funzione docente. Quando parliamo di insegnanti equiparati ai pubblici impiegati, dimenticando la specificità della funzione docente, creiamo evidentemente una situazione di difficoltà nel ragionare intorno al merito.

Abbiamo distrutto le carriere che un tempo esistevano; come non ricordare, ministro Berlinguer, che l'ex coefficiente 443, che collegava gli insegnanti al primo ruolo dell'università, fu completamente scardinato e sappiamo da chi?

Oggi apprendiamo dalla sinistra, in parole nuove, che bisogna diversificare in base alle qualità. Attenzione, signor Ministro: di quali qualità si parla? Quelle che si acquisiscono seguendo il PEI o il POF, occupandosi a tempo pieno della scuola, tenendo un corso di danza o di scacchi o quelle di coloro i quali possono fregiarsi veramente del titolo di insegnante? Ci dobbiamo spiegare meglio; quanti di noi, genitori o nonni, nel momento di passaggio dei nostri figli o dei nostri nipoti da una situazione scolastica ad un'altra, non si sono posti il problema della scelta della scuola e della sezione migliore? Le risposte a queste domande non nascevano forse da una qualità, da un merito riconosciuto, per cui la sezione B è migliore, ad esempio, della sezione A? Sappiamo tutti che cosa ciò significhi, ma non se ne parla tant'è che il concorsone prevedeva tutto tranne questo. Questo non importava, interessava invece la partecipazione nella scuola.

Signor Ministro, prendo atto delle sue dichiarazioni, ma dobbiamo anche prendere atto delle dichiarazioni del passato: le chiedo scusa, ma lei deve un minimo di coerenza al Paese e agli insegnanti.

Come non ricordare che lei disse «vanno dati riconoscimenti a chi mostra dedizione»? Ma cosa vuol dire dedizione? Se uno non è capace di insegnare ma mostra dedizione deve avere dei riconoscimenti? No. E ancora «premiare quelli che si aggiornano»: come? Senza una votazione finale, senza un esame finale, ma solo in base alla frequenza dei corsi di aggiornamento fin qui organizzati? E di quale tipo di aggiornamento si parla?

«Premiare quelli che insegnano di più»: sono parole sue, signor Ministro. Cosa vuol dire «insegnano di più»? Più ore di insegnamento? Quindi se invece di 16 ore di insegnamento ne faccio 18 o 24 sono più bravo di un altro? Stiamo scherzando!

E ancora «premiare quelli che si impegnano più»: ma cosa s'intende per impegno e come si confronta con la qualità dell'insegnamento, con il saper trasmettere?

Infine, una cosa spesso dimenticata: la valutazione. Ho un prodotto iniziale che è la mia classe e dopo un certo periodo ho un prodotto finale rappresentato dalla mia classe in uscita. Chi è che valuta il prodotto iniziale rispetto al prodotto finale e quindi la crescita culturale? È lì che si

può intervenire affermando che un soggetto ha meriti maggiori di un altro. Se non si fa questo è impossibile qualunque valutazione.

Non ritorno sul discorso dell'autonomia scolastica che, da un lato, cerchiamo di realizzare e, dall'altro, bocchiamo, giacché questo «concor-sone» la eliminava completamente.

Ma c'è da dire di più anche se, signor Ministro, desidero terminare per non allungare troppo la questione. Quando parliamo dei dirigenti scolastici, sul decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, al secondo comma dell'articolo 1, leggiamo che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione ed è responsabile dei risultati del servizio. Ma tale sua responsabilità, ai fini di un eventuale riconoscimento di merito del suo personale, da dove si evince? Non era stato mai preso in considerazione, nemmeno per dire che su 100 punti il riconoscimento che il preside, diretto superiore dei docenti, esprime su di essi, vale 1 punto.

Ma allora o il preside è veramente un dirigente scolastico o non lo è. Ma allora se deve essere un burocrate, un passacarte, conservi lo stato di burocrate e passacarte.

Apprezziamo tutti il fatto che il Ministro abbia riconosciuto di aver sbagliato – non è la prima volta che lo fa e continuiamo ad apprezzarlo per le tante volte in cui l'ha fatto e che non starò qui ad elencare – però vogliamo anche capire se egli si vuol confrontare con il Parlamento e quindi con il Paese o con la piazza. Resta il fatto che il 20 gennaio io avevo presentato la mia interpellanza a lei e a questo Parlamento. Ella però non ha risposto alla mia interpellanza, o meglio lo ha fatto solo dopo che la piazza si è riempita di insegnanti.

È questo il problema. Se vuol rispondere al Parlamento e al Paese noi siamo qui, altrimenti risponda alle piazze che si stanno movimentando indipendentemente dai sindacati.

Questa scesa in campo, signor Ministro, deve farvi meditare parecchio. Infatti, oggi il sindacato tradizionale CGIL, CISL, UIL e SNALS è stato delegittimato dal personale docente. All'ultimo momento solo la CISL e la SNALS hanno avuto un ripensamento sul «concor-sone» e non solo (vedi cicli scolastici che costituiscono un atro importante problema). Quindi, gli insegnanti non hanno riconosciuto ai sindacati la legittimità di agire in loro nome. È questo il grande problema che questo Governo si deve porre.

Forse pensava che tenendo buoni i sindacati e pattuendo con loro un 20 per cento da gestire insieme, essi sarebbero riusciti tranquillamente a portare avanti qualunque tipo di riforma? Ebbene, gli insegnanti contro gli stessi sindacati hanno detto di no. È soprattutto su questo, signor Ministro, che lei e il suo Governo dovete meditare.

Ultima cosa. Ho chiesto le dimissioni della sua collega, il ministro Katia Bellillo per una questione di onestà. Infatti, se è con questo Governo stia con il Governo se è contro si dimetta per onestà intellettuale, culturale e morale davanti agli italiani. Non può scendere in piazza contro l'attuale Governo e, il giorno dopo, essere tra i banchi del Governo insieme a lei. *(Applausi dai Gruppi FI, LFN, AN e del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. Il senatore Lorenzi ha un impegno e ha chiesto di anticipare il suo intervento. Ci sono difficoltà?

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, nel corso di questa seduta mi pare che le regole siano state stravolte. Credo infatti che il Regolamento del senato preveda un minuto per la domanda, due minuti per la risposta e tre minuti per la replica. Credo che, viste le deroghe già intervenute, ormai questa seduta debba andare avanti così senza misurare i tempi per coloro che verranno dopo.

PRESIDENTE. Senatore Moro lei è iscritto a parlare?

MORO. No, signor Presidente, non sono iscritto a parlare, ma parlo...

PRESIDENTE. E allora, mi perdoni, senatore Moro ma non ha titolo per intervenire sull'eventuale anticipazione del senatore Lorenzi.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi permetto di contraddirla: il senatore Moro, in qualità di vice capogruppo e in assenza di capogruppo ha tutti i diritti di intervenire per far notare alla Presidenza che vi sono state incongruenze.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, le ricordo che stiamo trattando il *question time*, e che pertanto, i titolari, diciamo così, del diritto ad opporsi alla richiesta del senatore Lorenzi sono i senatori che sono iscritti a parlare e per il Gruppo LFNP è iscritto il senatore Brignone.

Senatore Brignone, ella ha difficoltà se io concedo al senatore Lorenzi di anticipare il suo intervento?

BRIGNONE. In tutta sincerità, signor Presidente, mi pare che il senatore Lorenzi abbia parlato per primo sul riordino dei cicli scolastici e che quindi possa tranquillamente passare avanti anche in questa occasione, anche perché considero che l'Aula si va progressivamente riempiendo e quindi avrò la soddisfazione di essere ascoltato da un maggior numero di colleghi. Pertanto acconsento.

* LORENZI. Ringrazio innanzitutto lei, signor Presidente, ed il senatore Brignone per la gentile concessione e, rivolgendomi al signor ministro Berlinguer (cercando di stare nei tempi), al di là delle prese di posizione sulla riforma dei cicli scolastici, che ci ha visto su posizioni indubbia-

mente critiche, ricordando essere quella una riforma scolastica senza cicli e con tanti oneri cui si sarebbe preferito una riforma con i cicli e senza oneri, tutto ciò premesso, vorrei esprimere al Ministro i miei più sinceri complimenti per essere finalmente riuscito a creare il «caso». Non credo, infatti, che abbia sbagliato né a fare marcia indietro ora, né, prima, marcia in avanti, ma, indubbiamente, con il suo movimento, ha creato un caso importante ed ha finalmente indotto i nostri insegnanti a fare un esame di coscienza.

Ebbene, insieme a questo, voglio complimentarmi per il processo che ha messo in funzione, di un *referendum* aperto su Internet, attraverso quindi una democrazia elettronica che si può sperimentare in questa circostanza con indubbia efficacia.

Arrivo quindi alle mie sintetiche domande, che sono quelle che ripeto da anni e che i miei colleghi di Commissione ben conoscono.

In primo luogo rilevo che autonomia vuol dire senz'altro – e non si può fare a meno di pensare che sia così – libertà di scelta degli insegnanti: non crede, signor Ministro, che si possa arrivare a rispondere alla questione del «concorso» dando la possibilità di scegliere gli insegnanti agli istituti?

In secondo luogo, non è forse pensabile immaginare un sistema di contratti differenziati, capaci di dare diversa considerazione ad un diverso merito, che deve essere valutato attraverso un giudizio che non deve escludere gli utenti, i quali non possono non giudicare la scuola di cui sono, appunto, soggetti partecipativi?

In terzo luogo, non si dovrebbe considerare anche un'altra questione, quella del parallelismo con il potere di revoca degli insegnanti di religione attraverso la CEI? Non si deve pensare proprio al potere di revoca dello Stato nei riguardi degli insegnanti ma, se non altro, almeno ad un discorso di contratti da rinnovare e in qualche caso da non riconfermare.

Credo di essere stato chiaro e lapidario, signor Ministro, su tutti i punti. Attendo le sue risposte con ansia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, stiamo per arrivare alla conclusione di questo dibattito. Se il senatore Lorenzi me lo consentirà, sarò dunque laconico nella risposta, non solo per rispetto ai tempi previsti dal Regolamento, ma anche perché ormai molte cose sono state dette e apprezzo molto la precisione con cui sono state proposte le questioni dal senatore Lorenzi. In particolare, la riaffermazione del principio, che vorrei che quest'Assemblea, nel momento in cui discuteremo in sede più propositiva e non soltanto ispettiva come ora potesse ricodificare, secondo cui gli utenti siano in qualche misura interessati ad una procedura di questo tipo, mi pare un'idea giusta. Semmai, dovremo esercitarci sulle modalità, che sono molto complesse e posso dire, *en pas-*

sant, che, se avessi potuto evitare di creare il caso, sarei stato più contento.

* LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. La risposta del Ministro, nella sua sinteticità mi lascia un pò perplesso. Vorrei però ricordare all'onorevole Berlinguer che la risposta alle mie domande c'è ed è contenuta in un editoriale molto recente, dell'11 febbraio scorso, che indubbiamente al signor Ministro non è sfuggito, di Antonio Polito, su «la Repubblica»; il titolo non è molto felice, perché spinge un pò alla repulsione ed è il seguente: «Al mercato della scuola». Ebbene, le mie domande trovano in tale articolo una puntuale risposta, su cui credo possa concordare, seppur con un pò di riluttanza, anche il ministro Berlinguer.

In particolare, di questo articolo vorrei ricordare una definizione molto curiosa del nostro sistema, «pseudosovietico, ugualitario, burocratico e centralista, in cui solo adesso si incomincia ad introdurre la possibilità di premiare, punire, giudicare»; esso, poi, fa cenno a tre livelli di competizione, che sono quelli della competizione tra Paesi in ambito europeo, tra scuole e istituti a livello nazionale, e tra insegnanti e presidi chiaramente all'interno degli istituti stessi.

Il discorso di una competizione portata a più livelli naturalmente ci fa essere, a volte, anche un pò critici. Mi è capitato recentemente di sentir contestare la validità della competizione associandola al discorso della solidarietà, quasi fossero incompatibili. Non credo che lo siano; anzi, credo che senza un discorso di riconoscimento di merito non ci possa essere alcuna evoluzione positiva.

Mi auguro che gli apprezzamenti di questo articolo nei riguardi del ministro Berlinguer possano trovare giustificazione soprattutto negli sviluppi futuri, attraverso una risposta legislativa, capace veramente di dare ai nostri docenti quella gratificazione cui hanno diritto e di assicurare agli utenti, ai nostri alunni, ai nostri figli quell'importante progresso educativo e istruttivo, che indubbiamente oggi è patrimonio preziosissimo.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Ministro, per quanto riguarda il principio sul quale lei ha interrogato il Senato oggi pomeriggio, sono pienamente d'accordo e lo siamo anche come Gruppo parlamentare: mi riferisco al principio della qualificazione dei docenti e alla possibile introduzione di uno sviluppo di carriera differenziata.

Naturalmente, il principio va poi applicato nelle circostanze date. Ed allora le domando, signor Ministro, se non crede che si possa, anzi si

debba, adesso, sotto l'urgenza degli avvenimenti di questi giorni, procedere ad organizzare il sistema di valutazione nazionale e delle autonomie contestualmente? Infatti, attraverso questo sistema di valutazione non c'è più una concorrenza, ma c'è l'individuazione di una qualità e io spero proprio che lei non pensi più ad alcuna forma di concorso, ma ad accelerare, appunto, la formulazione di un sistema di valutazione nazionale e delle autonomie. In fondo, lo si sta facendo già per l'università, ovviamente con dei distinguo molto netti, ma comunque è importante questo sistema di valutazione nel momento in cui entreranno in funzione i nuovi cicli, nell'ambito dei quali la capacità, la maturità e la qualità dell'insegnamento sono molto importanti.

C'è però un problema, e in proposito le pongo un altro quesito: per l'introduzione di un sistema di valutazione è evidente che occorra un periodo di transizione per far fronte all'emergenza. Questo periodo però richiede che il metodo sia sempre quello della valutazione. Allora la invito, nei limiti del possibile, ad accelerare gli studi. Siamo anche disposti, per quel poco che possiamo, a collaborare alla ricerca di un sistema di valutazione provvisorio, ma in vista di una linea precisa per il futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Monticone, condivido pienamente l'impostazione del suo intervento. Ci sono altri Paesi nei quali il sistema di valutazione dell'intero sistema informativo, oppure delle singole scuole, è in atto da tempo. È il caso della Gran Bretagna, tanto per fare un esempio, nella quale ogni quattro anni ciascuna scuola viene valutata sul risultato dell'apprendimento dei bambini e dei ragazzi, secondo una procedura da tempo codificata.

Nella cultura della valutazione, come è già stato detto in questo dibattito, noi arriviamo buoni ultimi. Tuttavia, c'è già una legge a questo proposito e il relativo regolamento è in preparazione. Il CEDE diventerà il sistema nazionale di valutazione, ho però il timore che, prima che si arrivi ad un sistema in base al quale possano essere monitorati i risultati di apprendimento dei bambini e dei ragazzi al termine di un certo corso di studi, ci vorrà del tempo. Oggi siamo in grado di fare analisi campione, che abbiamo reso note, sulla base di indicatori dell'OCSE e di altri organismi internazionali con la nostra collaborazione, per valutare per l'appunto le condizioni di apprendimento dei bambini e dei ragazzi anche a seguito della loro frequenza in determinate scuole. Sono però soltanto analisi campione che ci servono per rodare questo sistema, ma non per applicarlo alla fattispecie della qualificazione della professione docente individualmente assunta, perché a questo, ahimè, dobbiamo comunque arrivare.

Si pone allora il problema della transizione. In questa idea di costituire un sistema nazionale di valutazione, come lei diceva e come io vorrei ribadire per chiarezza, ci sono due profili, uno è quello della valutazione che viene svolta dall'esterno, da un'entità autonoma rispetto al Mi-

nistero della pubblica istruzione e che si deve diffondere su tutto il territorio nazionale; l'altro è quello che autonomamente ogni scuola fa in termini di autovalutazione per apprendere il metodo di introdurre la cultura del risultato nello svolgimento della funzione educativa e di istruzione. In materia – ripeto – la legge è già stata approvata, solo che le scuole devono imparare ad autovalutarsi. Anche questo è un problema di cultura, è l'altra faccia dell'autonomia.

Che fare nella transizione? Questo è il punto per il quale abbiamo aperto l'ascolto e per il quale vorremmo giungere a superare l'idea di concorso e creare le condizioni per cui, non so se in sede o altrimenti – ho già detto rispondendo alla senatrice Manieri che questo è uno dei punti in discussione – si possa giungere ad avere strumenti, che non abbiano carattere punitivo ma soltanto di incoraggiamento, per apprezzare l'accresciuta capacità professionale.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per i chiarimenti che ha fornito e lo incoraggio, se ne avesse ancora bisogno, sulla strada di un sistema di valutazione provvisorio, quello relativo alla fase di transizione.

Vorrei solo esprimere una precisazione del mio pensiero. Non credo che si possa soltanto – e penso che non sia neanche nelle intenzioni e nel regolamento futuro del Ministero – valutare il risultato; credo che soprattutto in questa fase di transizione sia invece importante riferirsi alla qualità dell'offerta, a quella del docente e al servizio, non soltanto nel tempo, ma anche nell'impegno prestato.

Ancora a proposito della valutazione del docente, vorrei richiamare la necessità di coinvolgere, in sede locale, non soltanto elementi esterni, perché credo che l'autovalutazione sia importante. In essa devono però essere presenti anche gli studenti e i genitori, cioè tutto il mondo della scuola che si autogestisce, sino agli studenti, deve essere coinvolto in questa valutazione e credo che i professori bravi saranno felici di riceverla.

Infine, ho sentito parlare in quest'Aula di forme nuove di aggiornamento dei professori. Le esprimo tutto il mio scetticismo in proposito, perché le esperienze compiute in tale ambito sono state prevalentemente negative, in quanto l'aggiornamento viene fatto non sull'effettiva capacità didattica ma sulla teoria, sulla docimologia e via dicendo, oppure solo per guadagnare punti in una valutazione. La valutazione è quella dell'insegnamento effettuato con i ragazzi.

BORTOLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Signor Ministro, anch'io avevo presentato un'interrogazione qualche settimana fa in cui criticavo il «concorstone» e chiedevo che venisse sospeso. Non sono rimasto sorpreso, però, come il senatore Asciutti, di non aver ricevuto per tempo una risposta: la risposta migliore è stata la sua decisione – che ho molto apprezzato – di aprire una fase di ascolto, di incontrare i sindacati di tutte le sigle per individuare una nuova metodologia di applicazione dell'articolo 29 del contratto.

Il nodo più difficile da sciogliere è quello della valutazione della qualificazione degli insegnanti. È vero quanto afferma il senatore Monticone, che gli studenti sanno bene quali sono gli insegnanti più bravi, quelli che hanno una maggiore qualità nel loro insegnamento. È altrettanto vero però che non possiamo chiedere agli studenti una valutazione, perché oggi la possono dare liberamente in quanto si tratta di una valutazione gratuita, ma nel momento in cui questa assumesse una valenza importante per la vita dell'insegnante, per la sua retribuzione, verrebbe tutto falsato.

La valutazione della qualificazione è dunque un problema di difficile soluzione e non sono certo che, alla fine di questa fase di ascolto, avremo delle indicazioni precise sul da farsi. Se dalle migliaia di risposte pervenute al sito Internet del Ministero della pubblica istruzione risultasse che esiste un sistema migliore, più condiviso, più efficace per raggiungere l'obiettivo di premiare i migliori e quindi di incentivare la qualità dei nostri insegnanti, mentre l'attuale formulazione dell'articolo 29 del contratto, che è molto stringente, non consente un'ampia libertà di manovra su come si possa attuarlo, non ritengono il Ministro e il Governo che sarebbe opportuno dare mandato all'ARAN di riaprire le trattative con i sindacati maggiormente rappresentativi, firmatari dell'accordo, per addivenire ad una modifica di tale articolo, visto che sta per iniziare la fase di attuazione del secondo biennio del contratto?

Inoltre, la grande mobilitazione degli insegnanti, che forse per la prima volta hanno dimostrato di essere una categoria in grado di fare uno sciopero nazionale di rilievo – in passato questo non accadeva, probabilmente c'è effettivamente in questo momento un malessere nella scuola che ci deve preoccupare – non ha aiutato il Ministro a convincere il Governo della necessità di stanziare ulteriori risorse per la scuola?

Non ci dobbiamo dimenticare che la scuola è uno dei settori centrali della nostra società, nonchè uno dei punti centrali del programma dell'Ulivo e di questa maggioranza.

PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere alla domanda testé formulata.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei ribadire, in questa occasione, che si è certamente in presenza di un'operazione molto complessa. In proposito, ritengo opportuno ricordare quanto è stato in precedenza sottolineato e cioè che da circa vent'anni ci si misura su questo obiettivo. Già con un precedente contratto si era cercato di introdurre il progetto indicato senza riuscirvi, perché si è in pre-

senza di una situazione statica e, per quanto *in itinere*, non si dispone degli strumenti richiamati dal senatore Monticone. Quindi, è vero che non ci troviamo nelle migliori condizioni.

Tuttavia, sarebbe un errore, in questa fase, rinunciare al perseguimento di tale obiettivo, come hanno fatto invece tutti i nostri predecessori regalandoci una situazione statica che afferma un principio profondamente iniquo, in base al quale il diverso impegno e la diversa capacità sono misconosciuti attraverso una distribuzione delle risorse, non eguale o ugualitaria, ma a pioggia, così negando il principio della qualificazione professionale oltre che della carriera.

Abbiamo il dovere intellettuale di misurarci con tale realtà. Solo nell'ipotesi (che non voglio prendere in considerazione) in cui non riuscissimo a portare avanti le nostre idee, si procederà ad effettuare le riflessioni opportune; un'autocensura originaria sarebbe un indebolimento dell'impegno.

Altra cosa è quello su cui si deve discutere. Abbiamo avviato una fase di ascolto e solo più in là potranno essere definiti gli ambiti e l'estensione dell'intervento da realizzare in ambito contrattuale. Ho già fissato le date dei primi incontri con tutte le rappresentanze sindacali e stiamo procedendo nella fase di ascolto del corpo docente.

Per quanto concerne le risorse, sono convinto che nella prossima manovra finanziaria e quindi, prima ancora, nel Documento di programmazione economico-finanziaria saranno previste ulteriori stanziamenti da destinare alla scuola. Tuttavia, voglio ricordare che siamo interessati a una progressiva riqualificazione anche del trattamento economico dei docenti, seguendo però la linea di rigore della spesa pubblica.

Negli anni 1987-1988, in occasione della definizione di un contratto, fu previsto un aumento medio di 430.000 lire al mese per gli insegnanti; vi fu un picco di inflazione dell'1,2 per cento per due anni di seguito. In un paio di anni – a seguito degli oneri derivanti non solo dal contratto della scuola ma, in generale, da quello del pubblico impiego – gli aumenti concessi furono rosicchiati dall'inflazione. Ciò nonostante, si ottenne un risultato che oggi ci induce a considerare – nonostante quell'aumento – la retribuzione del personale docente insufficiente.

Oggi dobbiamo procedere su un'altra strada, quella della riqualificazione del personale docente e di un accrescimento dell'attenzione economica, compatibilmente con il sistema economico di cui facciamo parte.

Questo è l'indirizzo del Governo e penso che anche il suo auspicio, senatore Bortolotto, che siano previste maggiori risorse per la scuola possa essere accolto in occasione della prossima manovra finanziaria.

BORTOLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, non vorrei che la considerazione che all'aumento concesso nel 1987 seguì una fiammata inflazionistica, si-

gnificchi che dobbiamo stare attenti agli aumenti da concedere agli insegnanti. Siamo tutti d'accordo – ritengo – sul fatto che il livello degli stipendi dei nostri insegnanti è inadeguato e più basso di quello previsto per la stessa categoria in altri Paesi simili all'Italia.

Pertanto, il risanamento dell'economia del nostro Paese – che è stato pagato da tutti i cittadini – dovrebbe essere utilizzato per premiare anche chi, finora, ha fatto maggiori sacrifici e si è impegnato per garantire una scuola italiana che è comunque di buon livello rispetto alle scuole estere, nonostante il ben noto differenziale di stipendio.

Accolgo quindi con favore la disponibilità del Governo a reperire nuove risorse da destinare alla scuola nella prossima manovra finanziaria e chiedo che una parte consistente delle stesse sia destinata a colmare il differenziale esistente tra gli stipendi dei nostri insegnanti e quelli percepiti dai loro colleghi stranieri.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, dopo tante domande, tante risposte e repliche si rischia anche di ripetersi, ma io, signor Ministro, proverò ad uscire fuori dal coro.

Il problema fondamentale è quello di restituire dignità alla professione di insegnante ma purtroppo tale problema viene considerato in funzione di un concorso che viene visto, a sua volta, in funzione di un aumento retributivo. Questa è la prima considerazione.

La seconda è che non è ipotizzabile che un insegnante o un gran numero di essi non faccia il proprio dovere, perché la professione di insegnante non è come un'altra professione impiegatizia, laddove, se un impiegato non fa il proprio dovere, in sostanza viene sostituito da un superlavoro dei colleghi; se il docente non fa il proprio dovere quando si chiude la porta dell'aula alle spalle, non può essere sostituito; rimane di fatto un vuoto, una lacuna educativa. L'istruzione che spetta all'allievo e alla famiglia non viene data e non può essere supplita dal lavoro di un altro insegnante, tanto meno di un'altra disciplina.

Queste sono le premesse fondamentali.

In questi giorni i giornali riportano le tabelle comparate delle retribuzioni degli insegnanti italiani ed europei ed è ovvio che risulti un divario, una disparità evidente; va però ricordato che le cifre vanno sempre lette e interpretate in modo oggettivo e non soggettivo, perché evidentemente vanno commisurate ai carichi di lavoro, al numero degli alunni per classe, ai giorni di vacanza, ai compiti da correggere, all'impegno quotidiano e così via. Da questo punto di vista, dunque, potremo aprire un discorso più approfondito.

Sta di fatto però che storicamente i fondi assegnati alla scuola vengono assorbiti soprattutto dagli stipendi; è vero che c'è stato un piccolo aumento di risorse non destinate a spese correnti, tuttavia esse non sono

ancora abbastanza significative rispetto alla media degli altri Paesi, per esempio quelli dell'OCSE. Ora, è evidente che, a questo punto, se ci sono pochi fondi a disposizione, dividerli per tutti, come spesso si usava fare per i fondi incentivanti, finisce per non soddisfare nessuno.

Io le propongo la seguente soluzione, signor Ministro. Non si potrebbero individuare criteri oggettivi di attribuzione di un reale salario accessorio? Signor Ministro, lei ha parlato prima di salario accessorio ed io ricordo di essere stato il primo, in quest'Aula e in questa legislatura, ad utilizzare l'espressione «salario accessorio». Tale salario non dev'essere necessariamente permanente, perché retribuisce delle competenze ma anche un impegno che magari non è lo stesso per tutti i docenti della scuola e che si riferisce a quello profuso dal singolo insegnante nel corso di un anno scolastico o di più anni scolastici.

Deve quindi trattarsi di un salario accessorio che corrisponda ad una parte cospicua, non minuscola della retribuzione mensile, così come avviene in alcuni Paesi europei, e che tenga conto di due fattori: in primo luogo, di una valutazione individuale, che è verificabile non soltanto attraverso le competenze che si possiedono e la professionalità, ma anche attraverso i risultati conseguiti (per esempio, con il senatore Monticone si parlava di un monitoraggio dei risultati attraverso un sistema nazionale di valutazione, peraltro un argomento su cui siamo già intervenuti più volte), oppure sulla base dell'impegno profuso dall'insegnante in vari settori anche parascolastici o extrascolastici, ma nell'ambito della propria scuola; in secondo luogo, deve tener conto di una valutazione complessiva dell'istituto, perché, signor Ministro, in una scuola di buon livello è difficile non lavorare, in quanto le famiglie, gli alunni, la società sono molto attenti alla prestazione professionale, mentre in una scuola dove, per dirla chiaramente, si batte un pò la fiacca, è anche più facile sfuggire.

Quindi, bisogna anche valutare le scuole singolarmente. Come è possibile questo? Certamente attraverso la valutazione del piano relativo al progetto educativo, dei piani dell'offerta formativa, dei rapporti con il territorio e così via. Questo è il suggerimento che le sottopongo e su cui vorrei elle fornisse una risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Brignone, le posso assicurare che il Governo rifletterà sulla sua proposta con la massima attenzione, anche perché essa coglie certamente un aspetto del problema, quello della valutazione delle differenze esistenti tra le singole scuole. Si tratta di un problema aperto; d'altronde il suggerimento da lei avanzato è giunto al Ministero anche da altro canale. Tale aspetto fa parte del problema, ma non lo esaurisce; questo è il punto.

Vi sono diversi livelli scolastici nei quali il lavoro in *équipe* si evidenzia per la sua pregnanza; in particolare nelle scuole elementari il lavoro d'*équipe* è più diffuso di quanto non avvenga nella scuola seconda-

ria. È possibile quindi che si possa riflettere su una differenziazione anche di tale natura. Si tratta di spunti che stiamo consegnando alla meditazione.

È stata anche presa in considerazione l'idea della temporaneità di questo salario accessorio, laddove negli interventi di altre parti politiche veniva criticata non solo la temporaneità, ma addirittura la natura accessoria di tale aumento. Occorrerà trovare una soluzione giacché spesso intervengono proposte tra loro in conflitto.

Resta tuttavia aperta una questione sulla quale vorrei richiamare anche la sua attenzione: tra le varie ipotesi da prendere in considerazione dobbiamo anche tenere presente lo stimolo alla accresciuta capacità professionale del singolo insegnante. È vero che esiste un problema relativo al lavoro svolto in *équipe*, è vero che esiste un problema relativo alle diverse scuole, però abbiamo anche bisogno di fare in modo che vi sia un intervento di incentivo alla qualificazione professionale che spinga il docente, che sta entrando in una particolare fase della carriera, a non lasciar trascorrere in maniera automatica l'anzianità di servizio ma ad aumentare in qualche misura la propria qualità professionale.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Ministro, certamente non si tratta di selezionare gli insegnanti tra coloro che sono più validi e coloro che lo sono meno, anche perché si innescerebbe un processo piuttosto pericoloso: le famiglie degli alunni cercherebbero di convogliare i propri figli nelle sezioni e nelle classi dove prestano servizio gli insegnanti che in base a tale selezione risultano più qualificati.

Tuttavia è necessario che i provvedimenti siano sostanzialmente osservabili e gestibili. Mi metto, ad esempio, nei panni di un preside che, per esercitare l'autonomia del proprio istituto, deve necessariamente avvalersi della collaborazione degli insegnanti. Lei pensi che vi sono iniziative che forse non appaiono ma che in realtà richiedono un grandissimo impegno personale, quale ad esempio la preparazione degli *stage* estivi per gli alunni delle scuole superiori. Una tale attività significa rivolgersi a centinaia di aziende, monitorare il lavoro svolto dagli alunni ed i risultati conseguiti e spesso viene svolta alla fine dell'anno scolastico. Ebbene, se mai l'insegnante che da anni si dedica a tale attività, importantissima soprattutto alla luce dell'autonomia scolastica, non risultasse tra i docenti vincitori del concorso, non vedo come il preside si possa rivolgere ad un altro insegnante che abbia questa qualità e questa qualifica professionale.

Come vede, nell'ambito della professione insegnante, esistono delle professionalità che non riguardano soltanto le competenze specifiche sulla propria disciplina, ma investono un campo estremamente più vasto. Sono proprio questi i campi che consentono alla scuola di valorizzarsi nei suoi rapporti con il territorio e di diventare una scuola formativa ed educativa a tutti gli effetti, ben oltre il merito specifico delle singole discipline.

NAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Signor Presidente, signor Ministro, la libertà dei processi democratici dei fenomeni civili, sociali e culturali inventa sempre episodi positivi. Anche in questa circostanza, l'emergere del disagio e del dissenso nella corposità sociologica del mondo degli insegnanti fa avvertire un'esigenza, una richiesta, un'attesa, una speranza in una condizione anche di difficoltà e di rabbia. Lei intelligentemente ha colto questo momento, cercando di utilizzarlo ai fini di una valutazione più attenta, più prudente, di lettura più profonda della condizione della soggettività umana, esistenziale, professionale dei gruppi docenti.

La professionalità di questi ultimi ha qualcosa di anomalo rispetto anche al mondo del pubblico impiego, entro il quale questa presenza è inserita e dalla quale – io credo – dovrebbe essere sottratta e distolta. Infatti, il profilo di competenze e di servizio del docente, a mio avviso, deve avere una sua qualificazione notevolmente differenziata, perché ha a che fare con la qualità umana, con il suo processo di formazione e di umanizzazione delle creature umane.

Allora, le sottopongo un problema: questa è un'occasione di libertà, di democrazia, finalmente anche di effervescenza culturale di un mondo di solito silenzioso, perché credo che abbia avvertito, anche per l'investimento legislativo che le è stato affidato, che qualcosa sta cambiando e che il mondo della conservazione didattica si è modificato.

PRESIDENTE. Senatore Nava, mi deve perdonare, ma deve porre la domanda.

NAVA. La domanda è la seguente: non le sembra opportuno, in tale occasione, utilizzare questo momento di verifica, di consultazione, di ascolto del mondo docente anche per ascoltare il cuore, l'intelligenza, i saperi, la cognitività, l'affettività, la relazionalità dei docenti rispetto al complesso della riforma, non soltanto specificamente intorno a questo episodio importante, ma non decisivo, dell'orizzonte scolastico, delle attese pedagogiche e della sostanza della trasformazione cui la scuola è chiamata al servizio del Paese? (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Nava, la ringrazio per la riaffermazione del principio da lei ribadito insieme a tanti altri intervenuti e per la sua nobile motivazione inerenti alla missione del corpo docente, alla funzione di educatori dei nostri docenti, dei quali quindi va rispettato il momento di crescita. Credo che dobbiamo orientarci sempre di più verso l'idea della crescita professionale, perché l'attività do-

cente è un percorso, un cammino e non può essere registrata come un dato piatto.

Sono d'accordo, anzi raccolgo con estremo interesse il suggerimento (è anche nei nostri intendimenti e del resto è quello che sta succedendo al di là della proclamazione): i docenti sono ora chiamati ad esprimersi sul complesso delle novità, non eludendo il tema. Infatti, nel momento dell'espressione di questa fase di inquietudine converge anche la circostanza che alcune delle iniziative di riforma hanno aperto un processo di forte responsabilizzazione, ma anche di indeterminatezza di taluni obiettivi.

Il concetto stesso di autonomia implica qualche elemento di indeterminatezza: a differenza dell'eteronomia, non richiede la predisposizione esterna di tutti i dettagli, ma è un campo aperto. Desidero ribadire che è questa una delle ragioni per le quali sono molto interessato – avendolo già chiesto al Presidente della 7^a Commissione – ad intervenire quanto prima sulla attuazione della riforma dei cicli scolastici, per avere un confronto e – se posso esprimermi in questi termini – anche un conforto del Parlamento nell'individuazione dell'itinerario attuativo, che costituirà anch'esso un elemento di assicurazione per il corpo docente.

NAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Signor Presidente, prendo atto della volontà del Ministro di approfondire ed estendere l'ascolto e la consultazione, di procedere ad una opportuna verifica parlamentare, come quella svoltasi oggi in quest'Aula. In un dialogo essenziale mi sembra siano emerse le linee di tendenza complessive; credo che i Gruppi politici del Senato siano prevalentemente concordi sull'opportunità di verificare insieme al Governo, alle rappresentanze istituzionali, associative e sindacali, il prosieguo di un percorso di sviluppo della professionalità docente, che esercita una funzione centrale all'interno del Paese.

Credo siano stati indicati – e mi pare che lei ne prenda atto con grande disponibilità – alcuni assi fondamentali, a partire dai punti essenziali, individuati dal Parlamento, del processo di riforma messa in atto: l'autonomia e la parità. Mi sembrano queste le strategie centrali entro le quali occorre calare questa opportunità e verificare il processo di valutazione, in un'articolazione triangolare tra cittadinanza, territorio e statualità.

Signor Ministro, attendiamo questa verifica sulle linee centrali della riforma dei cicli scolastici; spero che lei possa prossimamente accennare al Senato, in base all'impegno assunto, le linee fondamentali di questo processo. Una verifica di questo tipo nell'Assemblea del Senato, potrà fornirle significative valutazioni e spunti perché questo processo si compia nel rispetto della dignità dei gruppi docenti e sia finalizzato alla valorizzazione e all'esaltazione della coscienza umana che si realizza all'interno del nostro Paese con la crescita delle nuove generazioni (*Applausi dal Gruppo UDEUR. Congratulazioni*).

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Presidente, signor Ministro, la manifestazione contro il concorso che era stato indetto è stata motivata dal senso di umiliazione e di divisione con il quale la categoria dei docenti ha percepito questa scadenza concorsuale.

Ebbene, signor Ministro, lei ha sospeso molto opportunamente questo concorso; mi sento però di sottolineare che, nonostante questo, la categoria ha manifestato e scioperato. Mi limito a osservare come ciò sia indice di un disagio di cui dobbiamo prendere atto tutti, in primo luogo la maggioranza parlamentare. Occorre altresì prendere atto del fatto che, senza il consenso e la partecipazione della categoria, il processo riformatore non potrà avanzare.

Vorrei porre tre questioni: in primo luogo, ritengo che la manifestazione di dissenso della categoria non rappresenti un rifiuto *a priori* della valutazione. Ogni professione, e a maggior ragione quella docente, ha bisogno infatti di una valutazione dei propri pregi e difetti, degli errori e delle qualità per poter migliorare e accrescere la propria qualità.

Questa valutazione deve avvenire sul lavoro che effettivamente si svolge, sulla qualità del lavoro, nel contesto di una valutazione complessiva dell'efficacia del sistema. E questa valutazione – mi consenta, signor Ministro, ma questa è la prima domanda che le pongo – deve avere a mio avviso una premessa, cioè quella di riconoscere ai docenti il diritto alla formazione. Questo diritto è negato alla categoria dei docenti fin dall'università, è negato per tutto il percorso scolastico.

Credo che questa sia la premessa da cui dobbiamo partire.

La seconda questione che intendevo porle si riferisce alle consultazioni e all'investimento partecipativo della categoria. Non so a cosa porterà questo investimento partecipativo, le chiedo però se, dopo una consultazione vera della categoria, esiste la disponibilità a ripartire da zero su questi problemi, annullando eventualmente anche l'articolo 29 del contratto collettivo nazionale.

Infine, le chiedo un parere sull'opportunità – attraverso questa consultazione dei docenti, che non può essere breve ma di lunga durata e approfondita – di aprire un dibattito sullo stato giuridico del personale docente per un effettivo riconoscimento del ruolo e della professionalità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Convengo con lei, senatore Bergonzi, che nella manifestazione del 17 febbraio non vi fosse soltanto il rifiuto delle modalità della prova, poiché queste erano già state cancellate in precedenza, ma anche l'espressione di un disagio dei partecipanti, di cui sarebbe miope non tener conto.

In queste settimane abbiamo mostrato piena consapevolezza della necessità di comprendere il senso di quello che è avvenuto. Mi fa piacere che lei ribadisca il fatto che non ci sia rifiuto dell'idea di una valutazione o, come amo chiamarla, di una valorizzazione della crescita professionale.

Sono d'accordo sul fatto che oggi occorre investire molto nella formazione in servizio. Abbiamo avuto una tradizione della formazione in servizio – qualcuno l'ha richiamata in quest'Aula – che in passato non ha avuto, complessivamente intesa, grande qualità, anche perché agganciata a scatti di carriera e stipendiali. In quel caso l'elemento di valorizzazione della professione è distorto, perché capovolto rispetto a quello che sarebbe il sistema più efficace.

Naturalmente la mancanza di ciò che lei definisce un diritto alla formazione, cioè la mancanza in qualche misura dell'apprezzamento di ciò che la formazione in servizio produce o dovrebbe produrre, vale a dire una qualificazione professionale, sta proprio nell'appiattimento senza carriera, come era in passato.

Ritengo, invece, che oggi con questa discussione abbiamo aperto una prospettiva che rilancia il diritto alla costante formazione in servizio e forse anche a qualcosa di più, vale a dire al riconoscimento che nella scuola esistono anche delle aristocrazie docenti che non sono valorizzate nemmeno all'esterno della scuola, benché l'interesse della nostra azione riguardi soprattutto l'utilizzazione di quelle qualità in ambito scolastico. In altri paesi, invece, esistono anche questi sbocchi, da noi preclusi proprio per questa autoreferenzialità che ha caratterizzato il modo in cui è stata definita la professione docente in passato.

Per quanto riguarda la consultazione, non poniamo limiti al risultato che si dovrebbe realizzare a seguito delle proposte che verranno presentate. Quindi, non sono dell'idea di dichiarare già da ora quale sarà l'esito finale. Certamente, però, il nostro interesse è dar vita ad un istituto contrattuale che abbia la qualità di cui oggi in quest'Aula abbiamo parlato con responsabilità ed ampia ricchezza di spunti.

Per quanto riguarda lo stato giuridico, le confesso che non abbiamo ancora pensato ad una soluzione. Vorrei però ribadire che, a differenza del mondo universitario, il personale della scuola è contrattualizzato e che, quindi, il grosso della definizione dello stato giuridico è investito dalla norma pattizia. È questa una circostanza di cui occorre tener conto. Certamente ci ripenseremo.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Ministro, credo che quei docenti che l'altro giorno sono scesi in sciopero e hanno manifestato debbano essere considerati, da parte nostra, un patrimonio ed una risorsa preziosi ai fini della riforma.

Penso, signor Ministro, che quei docenti sappiano operare una distinzione: essi hanno manifestato, esprimendo un malessere, contro un concorso con il quale la maggioranza stanziava 1.200 miliardi a loro favore. È stato proposto di erogare quei fondi attraverso uno strumento sbagliato, profondamente sbagliato, ma resta il fatto che vi era e vi è la volontà politica di stanziare quei fondi a favore della scuola e del personale docente.

Mi permetto di osservare sommessamente, signor Ministro, che chi, come il Presidente di Alleanza Nazionale, davanti al Ministero si dichiarava a favore e a sostegno degli insegnanti, è espressione di forze politiche da parte delle quali, alcuni mesi prima, in questa sede, si richiedeva di sottrarre migliaia di miliardi alla scuola pubblica per destinarli a quella privata.

Credo che anche in tali occasioni, quando viene manifestato il malessere più che giustificato degli insegnanti nei confronti della maggioranza e del Governo, queste cose debbano essere sottolineate, signor Ministro, ed evidenziate, perché ritengo che la sinistra, la maggioranza di centro-sinistra, debbano considerare – lo ripeto – un patrimonio prezioso questa uscita in campo degli insegnanti. Senza di loro, infatti, senza il loro protagonismo, noi questa riforma difficilissima del nostro sistema formativo non riusciremo a condurla a termine.

Mi permetto di sottolineare, signor Ministro, due ulteriori questioni.

La prima, ancora in materia di formazione. Gli insegnanti della scuola italiana, nella stragrande maggioranza, non imparano ad insegnare all'università, in quanto lì non si insegna a farlo ed ogni insegnante lo impara solo nella scuola, sulla propria pelle, sulla base della propria esperienza ed anche sulla pelle degli alunni. Ecco, allora, l'importanza della formazione che deve essere, signor Ministro, a livello universitario, una scelta strategica, un salto di qualità, collegata con l'università, per la quale sia previsto un anno sabbatico con cadenza periodica, ogni 5-6 anni, che sfoci anche in verifiche del livello formativo.

La seconda questione, signor Ministro, è quella di porre davvero i nostri insegnanti nelle condizioni materiali di insegnare meglio, il che significa certamente offrire riconoscimenti stipendiali, ma anche investimenti più decisi, più forti nelle strutture scolastiche, nell'edilizia scolastica e anche nella qualità, per far fronte ai fenomeni nuovi che da tempo ormai si stanno realizzando nella nostra scuola.

Ad esempio, noi quali strumenti nuovi adottiamo per intervenire e per fare in modo che l'inserimento scolastico di tanti alunni extracomunitari determini un arricchimento e l'insegnante sia posto in grado di affrontare queste novità? Con il numero degli alunni per classe?

Credo, signor Ministro, che intervenendo in questi ambiti, la maggioranza ed il processo di riforma che essa ha avviato possano acquistare una nuova credibilità anche nei confronti degli insegnanti.

Credo infatti che gli insegnanti siano tutti d'accordo su un principio che noi ci poniamo come obiettivo: riqualificare la scuola pubblica, laica e pluralista. Questo deve essere l'obiettivo comune tra noi e loro. Nel per-

seguire tale obiettivo si commettono degli errori, e il concorso è stato un grande errore.

Credo però che su queste basi ci siano i margini non solo per recuperare la fiducia, ma anche un protagonismo e una partecipazione che sono indispensabili. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, ritengo prematuro esprimere giudizi e valutazioni sulle complessive riforme che lei ha avviato, signor Ministro: le ritengo necessarie, in gran parte condivisibili e apprezzo il coraggio con il quale le ha poste ed affrontate, così come apprezzo il fatto che riconosce che nella loro fase attuativa occorre fermarsi, riflettere, acquisire elementi ed eventualmente ripensare anche a dei provvedimenti come quello che, appunto, riguardava il concorso sospeso.

Penso, quindi, che il principio della valutazione dell'insegnante e della formazione debba senz'altro essere condiviso. Andando però ad esaminare tale aspetto da un altro punto di vista, prima di ogni altra cosa, signor Ministro, credo che ci sia in molti di questi insegnanti la sfiducia nelle autorità scolastiche, in coloro che dovrebbero essere gli esaminatori, che devono poi dare la valutazione. Purtroppo continua ad essere posto in atto all'interno delle strutture scolastiche, dai capi d'istituto ai provveditorati, al Ministero, un sistema che molto spesso non è ispirato alla legalità, ma alla clientela.

È dunque giusta la preoccupazione rispetto al fatto che a dare valutazioni siano persone inserite in questo sistema, così come è giusto che lei introduca il principio del massimo dell'ascolto per affrontare anche questo aspetto del problema. Mi auguro persino che venga istituita (e mi chiedo se sia sua intenzione farlo) una linea telefonica verde, perché non tutti possono disporre della possibilità di comunicare via *Internet* ed è quindi opportuno offrire a tutti i cittadini, docenti, studenti e genitori, la possibilità appunto di partecipare a tale grande movimento che lei ha posto in atto con il principio dell'ascolto.

Signor Ministro, ho sotto gli occhi un provvedimento di un capo d'istituto che respinge un ricorso contro una graduatoria provvisoria pubblicata l'11 ottobre scorso, asserendo che i ricorsi contro tale graduatoria andavano presentati entro il 15: si respinge, quindi, quello presentato il 16, con piena ignoranza, signor Ministro, di un principio di carattere generale, che chiunque conosce, che è quello per cui *dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur*. Sulla base di tale provvedimento vengono fatte nomine illegittime. Come è pensabile che un capo d'istituto, che attua, condivide un atto di ingiustizia possa poi essere ritenuto degno, capace di dare valutazioni sui suoi docenti, di stabilire i criteri in base ai quali i docenti del suo istituto debbano essere premiati o no? Credo che questo non sia possibile.

Allora le chiedo: invece di andare avanti con il concorso, è possibile ristabilire all'interno delle istituzioni scolastiche i principi della moralità, della trasparenza e della legalità, che purtroppo oggi non trovano applicazione, eliminando quella situazione che emargina e penalizza docenti che hanno diritto all'insegnamento, a favore di altri che quel diritto non hanno? Lei non ritiene, signor Ministro, che prima ancora di avviare questo processo che può e deve portare a quei giusti principi, obiettivi che lei si pone anche con questo tipo di riforma, debba invece intervenire laddove, e sono tanti i casi, continua ad esserci da parte delle autorità scolastiche clientelismo, inerzia, complicità e persino compartecipazione in atti che sono assolutamente illegali e illegittimi?

Presidenza del vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della pubblica istruzione.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Meloni, la ringrazio per il suo intervento. Intendiamo estendere al massimo le opportunità di consultazione e di ascolto e faremo tesoro anche di questa proposta sulla linea verde.

Il senso del suo intervento, tuttavia, propone un tema delicato, che è anch'esso oggetto di attenzione. La circostanza in base alla quale riporre tutta la possibilità di decidere sul modo di apprezzare l'accrescimento professionale docente sul capo di istituto o in quello che lei chiama l'autorità scolastica, è una decisione che nella precedente fase, credo responsabilmente, non si è voluta adottare. Ci sono troppi rischi nel fare in modo che tutta la decisione sia in capo ad una struttura che non è ancora divenuta la vera dirigenza della scuola dell'autonomia.

Non mancano gli esempi cui lei faceva riferimento, tuttavia ne abbiamo molti altri diversi, con cariche di capi di istituto ricoperte da persone eccellenti, di straordinarie qualità. Ritengo pertanto che l'idea che sta maturando da qualche parte come proposta di coinvolgere comunque anche la sede scolastica in una procedura di apprezzamento, debba avere l'equilibrio di non incentrare in quella sede l'unicità di decisione, perché in questa fase sarebbe rischioso.

Vorrei dirle infine che il Governo e il Ministero sono assolutamente disponibili nel caso in cui venissero comunque segnalate iniziative come quelle che lei ricorda, proprio per cercare di ovviare anche ai difetti che spesso sono *in re ipsa* e comunque diffusi in una struttura-istituzione di tali dimensioni – si parla di un milione di addetti –, quindi in qualche caso perfino comprensibili, anche se certamente l'intervento deve essere tempestivo.

Signora Presidente, mi sembra che quello del senatore Meloni sia stato l'ultimo intervento.

PRESIDENTE. È così, signor Ministro.

BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei allora ringraziare il Senato della Repubblica per l'occasione che mi è stata offerta, perché è vero che questo ha comportato un reiterato intervento da parte mia, qualche volta con delle tautologie, perché la materia è la stessa, tuttavia dalla discussione estremamente responsabile che si è svolta, se posso permettermi questa valutazione, in quest'Aula sono emersi spunti di molto interesse e anche disponibilità ad arricchire le prospettive di soluzione. Il Governo non può che essere molto grato al Senato per questa occasione di incontro.

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. La ringrazio per la sua risposta, signor Ministro. Davvero mi auguro che anche questo aspetto che ho sottoposto alla sua attenzione venga preso in considerazione.

Ripeto che occorre interrompere una spirale perversa per cui spesso ad atti illegittimi di capi d'istituto seguono altri atti altrettanto illegittimi dai provveditorati e dagli stessi uffici del Ministero, i quali riconoscono ufficialmente l'illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione e continuano a lasciare che gli effetti di questa illegittimità perdurino nel tempo, con il pericolo che, ancora una volta, a mettere chiarezza intervenga l'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata sul previsto concorso per la valutazione degli insegnanti all'ordine del giorno (*question time*) è così esaurito.

Discussione del disegno di legge:

(4461) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione scritta è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Follieri, se intende integrarla.

FOLLIERI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signora Presidente, riservandomi di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Pietro. Ne ha facoltà.

DI PIETRO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per non associarmi al coro, fin troppo ampio, di applausi all'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge al nostro esame. Non mi riferisco solo all'opposizione, signora Presidente, ma anche alla maggioranza, che improvvisamente si è dimenticata delle molte e solide ragioni che, ancora durante i lavori preparatori in seno alla Commissione giustizia di Montecitorio, erano state addotte contro uno dei punti qualificanti della soluzione poi accolta in Aula.

Per intenderci, il punto che mi permetto di porre all'attenzione dei colleghi è quello relativo alla definizione dell'area dei procedimenti in corso, rispetto ai quali è consentito al legislatore ordinario di stabilire – proprio perché così prevede la disciplina transitoria della legge costituzionale – che, entro certi limiti, i nuovi principi recepiti dall'articolo 111 della Costituzione vengano bloccati e continuino ad operare le disposizioni processuali tuttora vigenti, sia pure con alcuni necessari aggiustamenti, coerenti con lo spirito dei suddetti principi.

È bene ricordare l'*iter* di questa volontà parlamentare, signora Presidente. L'area di non immediata utilizzabilità dei criteri previsti dall'articolo 111 era stata dapprima definita proprio dal Senato, all'interno del complesso disegno di legge approvato l'11 novembre 1999 dalla 2^a Commissione, con riferimento ai processi nei quali già fosse iniziata l'azione penale. Il Senato aveva, cioè, stabilito – e il ministro Diliberto si era detto d'accordo – che, laddove i processi penali avessero già avuto inizio, non si sarebbe applicata la nuova normativa ma quella precedente. Successivamente, con il decreto-legge n. 2 del 2000, la medesima area era stata ancor più ristretta, con riferimento ai soli processi nei quali fosse stato dichiarato aperto il procedimento. Anche in questo caso il ministro Diliberto si era detto d'accordo; anzi, ne aveva assunto la paternità, sia pure al termine di una complessa trattativa con le camere penali. Successivamente ancora, la Commissione giustizia della Camera aveva di nuovo spostato l'area di cui si discute, individuandola con riferimento ai processi già instaurati come tali, nei quali cioè fosse già stato richiesto il rinvio a giudizio e anche in questo caso il ministro Diliberto si era detto d'accordo.

Tutto ciò, nel tentativo di individuare il momento in cui è applicabile la normativa prevista dall'articolo 111 della Costituzione. Un principio generale dovrebbe essere ed è quello del *tempus regit actum*, principio in virtù del quale gli atti processuali compiuti in un determinato momento, nel rispetto delle leggi al tempo vigenti, devono conservare validità anche

sotto il profilo degli effetti e, quindi, della loro utilizzabilità, ove si tratti di atti probatori.

A me pare, invece, che questa prospettiva sia stata completamente disattesa dalla Camera dei deputati laddove ha individuato il momento di valutazione delle dichiarazioni non solo all'inizio del dibattimento ma, per i processi penali, anche in corso di dibattimento.

Al di là del principio generale in base al quale bisogna far capo al tempo in cui l'atto è avvenuto per sapere come lo stesso doveva essere compiuto, vorrei far riflettere sugli effetti che tutto ciò provoca sui processi.

Il processo è un qualcosa di necessario per accertare la verità; se a tutti i processi in corso eliminiamo la prospettiva di accertare la verità, non compiamo il nostro dovere di legislatori. In alcuni procedimenti, processi, dibattimenti in corso l'assunzione di atti processuali probatori è avvenuta secondo uno schema investigativo probatorio e un'attività di indagine posta in essere dai magistrati sulla base della conoscenza delle modalità e delle forme in base alle quali gli atti potevano valere durante il dibattimento. Se si fosse saputo per tempo che successivamente le regole indicate sarebbero state cambiate, i magistrati avrebbero impostato il procedimento prima e il processo dopo tenendo conto di tale eventualità. Né si dica che si può proporre adesso un incidente probatorio che ora non avrebbe la stessa funzione, la stessa prospettiva, la stessa possibilità che poteva avere all'epoca, nell'immanenza, nell'immediatezza dei fatti.

Vi invito a riflettere su ciò che può accadere con riferimento a tutti i procedimenti penali in corso di dibattimento, laddove il bagaglio delle prove esperibili è quello per il quale è già stato chiesto l'elenco dei testimoni; è già stato illustrato il quadro probatorio; è già stata rinvenuta una serie di prove chiuse entro le quali si deve stare e oltre le quali non si può andare.

Come si possono rimettere in carreggiata i processi in corso per affermare il principio costituzionale in base al quale il processo è inteso come mezzo per accertare la verità? A questo punto si corre il rischio che – nello spostare troppo avanti l'applicazione dell'articolo 111 della Costituzione rispetto al momento temporale dal quale deve valere – per una serie indeterminata ma molteplice di processi, il processo in quanto tale finirà con il non svolgere il suo ruolo proprio che è quello di accertare la verità, visto che la verità che traspare negli atti non potrà essere più ripresa e fatta propria durante il dibattimento. Non si può cioè – rispetto al mero silenzio sopravvenuto delle parti – ora per allora, decidere che non vi sono più elementi probatori in atto. Infatti, gli elementi probatori che all'epoca furono ritenuti sufficienti avrebbero potuto oggi essere assunti in modo diverso, se all'epoca si fosse saputo che le regole del gioco sarebbero cambiate.

Io mi sono permesso una volta di fare l'esempio della partita di calcio: non si possono, durante il gioco, cambiare le regole; non si può, ad esempio, cambiare l'ampiezza di una porta quando il portiere sa di avere

alle spalle circa sette metri di porta; non si può stabilire diversamente, mentre si gioca, quando un giocatore è fuori gioco e quando no.

Insomma, signora Presidente, a me sembra che vi sia necessità di portare ad una data certa la demarcazione fra il momento in cui le prove assunte in istruttoria devono essere rispettose dei principi e delle regole di allora e il momento in cui devono essere rispettose delle regole di ora.

Mi sono permesso, pertanto (lo spiegherò meglio in sede di illustrazione dei singoli emendamenti da me presentati) di depositare tre tipi di emendamenti volti almeno ad individuare con certezza il momento in cui interviene questa demarcazione. Si tratta o del momento della richiesta di rinvio a giudizio, che dev'essere assunto in via preliminare, a mio avviso, perché è il momento in cui si concludono le indagini preliminari; e, se nella fase transitoria vi sono processi per i quali vi è una richiesta di rinvio a giudizio, poiché tali processi sono stati istruiti con le vecchie regole del gioco, con quelle regole dovrebbero andare avanti; oppure si tratta del momento dell'udienza preliminare, se vogliamo spostare più avanti il momento di applicazione della fase transitoria di cui all'articolo 111 della Costituzione; o ancora (vedete, non sto facendo una difesa a barriera delle ragioni degli investigatori o delle ragioni del pubblico ministero), spostiamo pure tale momento alla fase del dibattimento, ma stabiliamo che corrisponda al momento dell'inizio del dibattimento stesso.

Vi sono tre date certe nella fase procedimentale di un'inchiesta penale: quella delle indagini preliminari, quella dell'udienza preliminare e quella del dibattimento. Allora, se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, certamente devono valere i nuovi principi relativi all'articolo 111 della Costituzione; nella fase dell'udienza preliminare, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio già questa regola dovrebbe non poter più valere, ma è una valutazione politica; cioè, scegliete pure di farlo anche fino al momento dell'udienza preliminare, nel senso che è una valutazione politica anche quella di individuare la data in cui si impone la distinzione tra ciò che era e ciò che è, tra il momento in cui dovevano essere applicate le vecchie regole e il momento in cui devono essere applicate le nuove regole; oppure, scegliamo anche l'inizio del dibattimento ma, una volta iniziato il dibattimento, una volta cioè iniziata la partita, non si può, nel corso della stessa, quindi durante una partita che è già cominciata e si sta giocando, stabilire che una parte di atti processuali viene trattata in un modo e un'altra viene trattata in un altro modo.

Mi rendo conto dell'esigenza politica di trovare una concordia fra maggioranza e opposizione per ciò che riguarda il pianeta giustizia, però la concordia deve avere un limite, che è anche costituzionale, consistente nel fatto che i processi, anche quelli in corso, cioè oggi come oggi in dibattimento, devono poter raggiungere il loro scopo, che è quello dell'accertamento della verità.

Se cambiamo le regole del gioco, signora Presidente, signori colleghi, noi avremo utilizzato ciò che ci permette l'articolo 111 della Costituzione, o meglio, la legge di modifica di tale articolo, e dunque avremo trovato

una soluzione transitoria *in bonam partem*, ma questo finisce appunto per essere fatto proprio *in bonam partem*, senza rispetto del fine ultimo rappresentato dal processo.

Ecco perché concludo, signora Presidente, anticipando che gli emendamenti da me presentati sono di apertura a seconda delle fasi che questo Parlamento, maggioranza e opposizione, riterranno di individuare, ma comunque volti a fare in modo che si tenga conto che non ci si può permettere di cambiare le regole del gioco rispetto ad un processo addirittura in fase dibattimentale, laddove le prove che devono ancora essere assunte, le liste dei testi, le prove testimoniali, le prove documentali, tutto ciò che costituisce il bagaglio probatorio del pubblico ministero è stato da questi individuato, indicato, presentato nel processo, nel dibattimento che si deve svolgere con riferimento ai mezzi che aveva a disposizione all'epoca, in quanto il pubblico ministero, l'inquirente non poteva sapere che quei mezzi sarebbero stati modificati in corso d'opera.

Insomma, signora Presidente, ritengo che l'approvazione di un disegno di legge che preveda addirittura di intervenire e di modificare le regole nel corso dei dibattimenti finisca per essere un provvedimento che mina alla radice la possibilità per il processo di esercitare la sua azione e quindi violi lo stesso spirito della Costituzione rispetto al processo come strumento finalizzato all'accertamento della verità. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, prendendo spunto dal latino del senatore Di Pietro oso, modestissimo me, fare anch'io una citazione: «*Coactus tamen volui*», ovvero «Sarò a favore di questa legge, un pò costretto».

Direi che l'esempio del senatore Di Pietro, che certamente apprezzo perché, per carità, *absit iniuria verbis*, e scusatemi se faccio un'altra citazione latina...

BUCCIERO. Il senso era ironico.

GASPERINI. Non è esatto. Il senatore Di Pietro ha sostenuto che se si inizia una partita con certe regole, ma nel corso della stessa queste vengono modificate, si fa un'ingiuria al diritto e su questo punto egli ha ragione.

Tuttavia io sposterei leggermente tale esempio. Se iniziamo la partita con determinate regole e queste nel corso della partita non vengono rispettate, io ho l'obbligo di fermare la partita e di dettare nuove regole che devono essere osservate. Qui discutiamo del fatto se le regole precedenti furono o meno rispettate nel processo penale. Giustamente ci fu rimproverato – non sono io a dirlo perché son modesta persona e quindi sono come il debitore cambiario, signora Presidente, che, sapendo che la sua firma non fa testo, ricorre a quella di chi può dare maggiori garanzie di

lui – sul piano internazionale di non osservare i principi di questa Costituzione ormai internazionale (e pensi, signora Presidente, che siamo la patria di Cesare Beccaria!): voi giuristi italiani, voi giudici italiani, non rispettate i principi internazionali vigenti per la salvaguardia dei diritti fondamentali degli imputati, *ergo* cercate di darvi una mossa. Questo ci ha detto l'Europa.

Ebbene, una mossa ce la siamo data dettando questa riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che è cosa buona. A suo tempo, quando mi permisi di parlare a tutti voi *in subiecta materia* – altra citazione di diritto, perdonatemi è la terza e so che perseverare *diabolicum est*, senatore Valentino, quindi non ne farò una quarta; lo prometto, signora Presidente – mi chiedevo come si potesse parlare di giusto processo. Il processo è giusto in sé perché, se così non fosse, si tratterebbe di una farsa, quello che appunto poteva accadere in certi regimi politici che non cito. Il processo è processo perché è giusto, quando non lo è non è più processo. Discutevo filosofando tra me e me di queste cose.

Ma ritengo adesso, *res melius perpensa*, quarta citazione, che era giusto dettare un principio fondamentale, la nuova regola. Tuttavia, vi sono delle perplessità. Non starò a ripercorrere la questione del nuovo articolo 111, voglio solo fare una notazione straordinaria. Ho fatto una ricerca nella giurisprudenza costituzionale (nel mio studio ho tre o quattro libri ed ogni tanto mi diletto leggendo Guareschi che apprezzo forse molto di più del codice penale e del codice di procedura penale attuali perché lo trovo più divertente): ebbene, in cinquant'anni di vigenza della Costituzione mai una legge costituzionale ha previsto che una legge ordinaria ne applicasse i principi. Mai! Probabilmente è per mia ignoranza, ma non ho mai trovato che la somma legge, la *Magna Charta* riferisse ad una legge ordinaria la sua applicazione. È una novità.

La novità che mi fa rimanere molto perplesso riguarda un aspetto che non so se passerà al vaglio della Corte costituzionale. Il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge oggi in discussione prevede un principio fondamentale: «Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso». Ora, io avrei messo un punto, essendo questo il principio fondamentale. La legge costituzionale interviene a salvaguardia dei diritti di civiltà giuridica. Con il termine «salve» si passa all'eccezione. Difatti, è previsto: «salve le regole contenute nei commi successivi».

Si è tanto discusso, signora Presidente, su questa norma costituzionale prevista dai trattati internazionali, dalla coscienza europea, dal sentimento generale dei cittadini che volevano delle garanzie durante il processo, perché molte torture sono avvenute nel corso degli anni nei processi penali che si sono svolti. Noi abbiamo plaudito l'opera della magistratura, ma molto spesso il cittadino si è sentito impaurito dalla magistratura stessa che talvolta obliterava le regole fondamentali del processo pe-

nale. Molte storture si sono verificate. Interviene la dicitura: «come modificato dalla legge costituzionale», ma dovremmo dire: «va immediatamente in vigore», perché è un principio fondamentale per la Costituzione, la regola massima. Invece è previsto «salve», quindi delle eccezioni.

Allora ci si è chiesti come salvare i processi in corso. È un giusto pensiero, una giusta riflessione; non possiamo mettere al macero l'attività di molti magistrati che con difficoltà, con pericolo, con angoscia, vanno alla ricerca della verità, che sarebbe il fine ultimo del processo penale: la ricerca della verità è quindi la definizione del caso concreto. Ma è previsto «salve». Dopo tanto penare e ramingare si è trovata una soluzione che forse è soddisfacente. Allora, si è deciso di lasciare stare tutte le varie fasi del processo. Quando un cittadino – che di solito è il pentito, diciamo chiaramente – va davanti al giudice e, avvalendosi della facoltà di non rispondere in quanto ne ha diritto, per le regole processuali, tace, avendo in precedenza accusato Caio, in quel momento del dibattimento, *quid iuris*, cosa fare? Si è detto: se, a seguito delle contestazioni previste dall'articolo 513 del codice di procedura penale, queste dichiarazioni vengono immesse nel fascicolo, esse sono valutate assieme agli altri elementi di prova. Mi pare una soluzione equa, perché se Tizio chiama in causa Caio e scaglia la sua accusa contro quest'ultimo, denunciandolo di aver commesso un reato con lui, lo confessa alla polizia o al pubblico ministero e poi, al dibattimento, che dovrebbe essere il «sole» del processo penale (come direbbe un vecchio giurista; non so se ancora sia il «sole» del processo penale, ma comunque quel giurista si illudeva che fosse così), questo signore tace avvalendosi della facoltà di non rispondere, a quel punto vi sarà la contestazione da parte del pubblico ministero, che dirà: «Ma tu, perché hai accusato Caio e ora taci?».

A questo punto della contestazione, le dichiarazioni vanno immesse nel fascicolo dibattimentale, nel fascicolo processuale del giudice, ma esse – ecco la clausola di salvaguardia – devono essere corroborate da altri elementi obiettivi di riscontro. Fin qua ci siamo; ciò va bene in primo grado, in grado di appello, ma arriviamo alla Suprema Corte di cassazione. Qui «cade l'asino» e ho molte perplessità, perché proprio davanti alla Suprema Corte di cassazione, quando noi dobbiamo adire l'ultimo giudice, che farà finale giustizia nel caso concreto, dove io arrivo per ragioni di mera legittimità e non per merito, allora il provvedimento in esame stabilisce che davanti alla stessa Corte si applicano le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

Infatti, il comma 4 dell'articolo 1 recita: «Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.» E allora, il disgraziato che, per ragioni contingenti, si trovi dinanzi al giudizio della Cassazione in quel momento può sentirsi dire che le sue dichiarazioni, essendo state valutate dai precedenti giudici – non importa se siano state corroborate da altri elementi di prova – essendo state acquisite

a seguito di contestazione, si valutano contro. Mi pare che ciò violi il principio della parità dei cittadini di fronte alla legge, a meno che la Corte di cassazione non annulli con rinvio al primo o al secondo giudice. E *quid iuris* in questo caso? Se la Cassazione, per fortuna di questo imputato, afferma che la sentenza è viziata per altre ragioni, perché i giudici di merito non hanno rispettato il diritto, e pertanto annulla con rinvio al primo giudice, *quid iuris*? Si rinnova il processo o rimane tale e quale con le regole del passato? In ogni caso, ritengo che la Corte costituzionale, domani, farà salti di gioia nel leggere il comma 4 dell'articolo 1 e prenderà certamente in esame il caso.

Vi è poi anche un altro aspetto che mi lascia perplesso: sappiamo che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 488 regola il processo minorile. Il provvedimento di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione compie un passo al di fuori del percorso normale in questa materia laddove, al comma 5, prevede che: «Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.» Non avrei inserito tale previsione all'interno di questo decreto-legge: che cosa c'entra il processo minorile con l'ambito di concreta applicabilità dell'articolo 111? Dovendosi prevedere una variante, si sarebbe dovuta inserire nell'ambito della disciplina del processo minorile: sarebbe stata più chiara, più comprensiva e più coerente con la materia. Non sto parlando solo della giustezza o meno del provvedimento, ma anche della collocazione funzionale del provvedimento stesso.

Si compie, inoltre, un passo ulteriore, prevedendo, al comma 6, che: «Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.» Signor Presidente, ci stiamo riferendo al codice del 1930; ho cercato di verificare se vi siano processi in corso interessati ancora dal vecchio codice di procedura penale del 1930; penso che vi sia soltanto quello di Ustica e qualche collega mi corregga se sbaglio. Mi pare, comunque, una cosa da poco. Queste perplessità destano il mio scontento nei confronti del provvedimento. Affermavo prima, parafrasando il latino ben più elegante del senatore Di Pietro, che si è espresso con altra cultura e con altra profondità rispetto al mio modesto dire, *coactus tamen volui*.

Ritengo che sia stato fatto un passo avanti per dettare delle regole; è giusto quindi che il nuovo processo prenda avvio ispirandosi a questi paradigmi fondamentali, affinché lo scempio del diritto, avvenuto in passato per conto di una minuscola parte della magistratura – il giudice italiano ha sempre fatto il suo dovere – non sia più verificabile. Ritengo, infatti, che il nostro Paese, patria del diritto, patria di Beccaria, Carrara, Antolisei, Manzini e Bettiol, che fu mio maestro e io suo indegno discepolo, non meriti che il diritto penal-processualistico sia trattato come è stato fatto in questi anni.

Ritengo infatti che se in Italia il 70 per cento dei cittadini – mi riferisco solo al Veneto, ma penso che ciò accada in tutto il Paese – non ha più fiducia nei giudici è perché la magistratura stessa ha concorso talvolta a far scempio del diritto processuale penale.

Non so se la legge, signora Presidente, sarà capace di cambiare un indirizzo. So che la legge regola un fenomeno, lo disciplina, lo incanala, non può creare l'atteggiamento degli uomini. Se il giudice è probo, laborioso, se non pensa a fare altri lavori, se non si applica alla politica – il Carrara che prima citavo affermava «Quando la politica entra nella porta del tempio» intendendosi con questo termine il tribunale» la giustizia esce terrorizzata dalla finestra –, se decide coscientemente, intelligentemente, avendone la preparazione e avendo coscienza della sua alta funzione, non sarà certo la regola scritta che lo incanalerà, ma la sua coscienza di uomo, di cittadino, di giurista e di magistrato.

Pertanto, signora Presidente, *obtorto collo*, voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN e dei senatori Crescenzo e Dondeynaz. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milio. Ne ha facoltà.

MILIO. Signora Presidente, onorevoli senatori, signor Sottosegretario, non sono tra coloro che hanno brindato all'approvazione della norma costituzionale del cosiddetto giusto processo, come impropriamente definita, sia per ragioni di metodo che di merito.

Ho difficoltà a recepire, infatti, sotto il profilo del metodo l'idea di un processo giusto (quale ovvia antitesi ad un processo ingiusto) pur riconoscendo la necessità e la improrogabilità di un intervento legislativo che, finalmente, metta fine a interpretazioni – esse sì spesso non giuste, ossia non corrette sotto il profilo giuridico – fissando principi costituzionali essenziali e adeguando poi a tali principi le norme processuali del codice di rito con leggi ordinarie.

Le ragioni di merito riguardano, invece, l'originalità dell'inserimento in un contesto «costituzionale» di un articolato legislativo di tipo «ordinario», tali essendo le norme di natura processuale inserite nel testo approvato, quali sono quelle che attengono alla formazione della prova in dibattimento, all'informazione di reato, alla facoltà di esaminare e controesaminare chi accusa o di citare testi.

Ma tant'è: a mali estremi, estremi rimedi, anche se per la confusione psico-legislativa non ci si è accorti che le «esigenze» che sono state costituzionalizzate esistevano già nel codice di rito, anche se spesso disattese e violate soprattutto da chi avrebbe dovuto rispettarle e farle rispettare, per cui solo una puntuale e severa applicazione di sanzioni potrebbe, se non evitare, almeno limitare gli abusi.

Relegati nell'isolamento i magistrati «rivoluzionari» e «lottatori» ed isolate le loro posizioni, spesso sconfessate da quegli stessi esponenti governativi che le avevano osannate; modificate alcune norme processuali in senso «più garantista» (pur tra mille compromessi); approvata, grazie al-

l'apporto determinante dell'Avvocatura, la riforma costituzionale, il quadro di riferimento avrebbe indotto a far pensare ad un'inversione di tendenza rispetto agli anni passati, nel senso di una maggiore attenzione per il rispetto delle regole del processo penale.

Eppure, paradossalmente, la legge che ci accingiamo a votare – e voi ad approvare –, sarà la negazione dei presupposti costituzionali. E tale paradosso sottolinea ancor di più come i positivi, recenti cambiamenti non abbiano inciso in modo rilevante sulla struttura giudiziaria italiana e, soprattutto, sull'approccio culturale delle forze politiche in tema di giustizia che, senza eccezioni, dall'opposizione – che in Commissione dichiara il proprio voto «tacendo» – alla maggioranza, è permeato di autoritarismo e indifferenza alle ragioni del processo inteso come strumento di accertamento della verità nel caso singolo (privilegiando, invece, la concezione totalitaria del processo penale inteso come strumento di difesa sociale).

E, nella specie, non vi è chi non veda come essa sia orientata a «salvare» – comunque – quei processi, quelle sentenze e quelle condanne politiche che sono sotto gli occhi di tutti e che si sono ottenute dal «silenzio» e col «silenzio» di chi ha accusato, protetto da certi pubblici ministeri.

Non si pecca di «estremismo» garantista se si rileva che nei «comuni» processi (e dunque nella loro maggioranza) l'utilizzazione dei «pentiti» continua ad essere spregiudicata e fuori da ogni controllo, con la sola differenza che se molti sono stati turbati dal vedere personaggi illustri sul banco degli imputati, nessuna commozione provoca il vedervi qualcuno del tutto anonimo ma magari eventualmente, e allo stesso modo, innocente.

E non è tutto: nonostante le riforme di facciata (quella del cosiddetto giudice unico ne è la prova) i giudici per le indagini preliminari continuano ad essere, a dispetto di ogni modifica legislativa e salvo lodevoli eccezioni, dei grotteschi «replicanti» dei Pubblici ministeri, con inesistenti speranze, per il cittadino, di vedersi giudicato da un magistrato che sia davvero «terzo» ed imparziale, e con buona pace del cosiddetto «giusto processo».

In numerose sedi giudiziarie, giudici del dibattimento e Tribunali del riesame non sono che mere finzioni sceniche, avendo assunto il compito scientifico di ratificare acriticamente le attività e le prospettazioni dell'accusa.

In talune parti del nostro Paese continuano a celebrarsi, in assoluto silenzio (salvo che non vi sia per avventura coinvolto qualche imputato cosiddetto «eccellente») processi da Tribunale speciale, a carico di centinaia di persone contemporaneamente, nei quali imputati che siano dei signor «Chiunque» non hanno neppure la possibilità economica di ottenere la copia degli atti e nei quali la prova di responsabilità si fonda su dichiarazioni di pentiti sempre più padroni del «campo» processuale e su intercettazioni telefoniche estrapolate liberamente da migliaia di conversazioni captate senza alcun limite e sulle quali, di fatto, la difesa non ha controllo alcuno.

In tale perversa ottica, non importa come si fa un processo, ma quanti se ne celebrano; in tal modo non ha importanza se si sacrificano le garanzie del collegio (è singolare che quel contraddittorio che si dice di voler recuperare nel processo sia di fatto eliminato nel suo momento più alto, quello della decisione!), se l'interrogatorio di qualcuno avviene per videoconferenza (in tal modo mostrando disprezzo per i meccanismi psicologici e percettivi del controesame), o se – infine – la gestione quotidiana dei processi avviene con la consueta fretta e superficialità.

Ricordiamoci che l'Italia nell'ultimo anno, in sede europea, è stata condannata quotidianamente per violazioni in materia di processi penali.

L'argomento oggi sottoposto alla nostra valutazione ed approvazione ha, in effetti, iniziato il suo travagliato cammino parlamentare quasi all'inizio di questa XIII legislatura, ossia circa quattro anni or sono, subendo varie accelerazioni sull'onda di molteplici emergenze ed altrettanti rallentamenti in conseguenza di «spinte» contrarie o di «interdizioni» varie da parte di certa magistratura «etica» maggiormente politicizzata che, nei recenti anni, ha basato le proprie indagini esclusivamente sulle delazioni a pagamento dei cosiddetti «pentiti» che spesso hanno troncato carriere politiche e professionali sia di «colpevoli» che di «innocenti» agevolandone, invece, altre, in ogni regione d'Italia.

Il testo oggi al nostro esame, frutto di ripetute manipolazioni ed aggiustamenti e prodotto tipico del «buonismo» cooperativo che talvolta accomuna maggioranza ed opposizione con la partecipazione governativa, ma esclude chi rifugge dalle ammicchiate parlamentari avendo sensibilità istituzionale diversa, avrebbe dovuto essere il «supporto» necessario alla modifica costituzionale che incide sulla «formazione della prova» ossia su quelle regole processuali che devono presiedere alla ricerca delle prove ed alle modalità della loro assunzione ed applicazione.

La necessità della «novella» legislativa è conseguenza diretta del malgoverno nell'uso delle dichiarazioni dei cosiddetti «pentiti», negli eccessi interpretativi giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, che hanno finanche teorizzato la «convergenza del molteplice», categoria, questa, più che del diritto, del giustizialismo (secondo cui, sostanzialmente, due o più menzogne costituiscono una verità), surrogatoria e alternativa alla ricerca di riscontri oggettivi in ordine all'accertamento delle responsabilità penali, agevolato spesso dal cosiddetto «uso dinamico dei pentiti».

Se l'uso del diritto negli ultimi anni (intendo dire dal maggio 1989, epoca del ritorno in Italia del pentito Contorno, dell'attentato all'Addaura al giudice Giovanni Falcone e delle cosiddette lettere del corvo e, segnatamente, dopo il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci) fosse stato conforme alle leggi, non si sarebbero certamente potuti celebrare tanti processi storici, non si sarebbe offesa continuamente la giurisdizione, non si sarebbero ingiustamente stroncate tante storie personali, politiche, professionali e umane (stroncare quelle criminali, infatti, è un dovere e non un atto di eroismo), non si sarebbero ingiustamente favorite carriere inquietanti per storia, origine e comportamenti, e, soprattutto, non si sarebbero raggiunti quegli obiettivi politici che sono sotto gli occhi di tutti.

E la costituzionalizzazione di principi ovvii quali il diritto al contraddittorio, ovvero sia il diritto di chi, accusato di controinterrogare non deve, comunque, indurre a facili ottimismo, perché bisognerà fronteggiare manovre interpretative che vanifichino i principi costituzionali: la vicenda della norma che disciplina le dichiarazioni dei pentiti, appunto l'articolo 192 del codice di procedura penale, chiarissima ed inequivoca nella sua stesura codicistica, costituisce un precedente da non sottovalutare ed è emblematico dei pericoli che la norma costituzionale novellata può tuttavia correre.

Il diritto alla giustizia non è di parte né di partito: è un diritto del cittadino in quanto tale ed è un dovere dello Stato garantirlo a chiunque, vittime ed imputati, a prescindere dal colore della pelle, dal sesso, dalla religione e dal partito di appartenenza, come finora non è stato. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltà.

PERA. Signora Presidente, il decreto-legge che stiamo per convertire credo sia frutto dell'imprevidenza e anche dell'intempestività.

Tutti ricordano, infatti, che l'articolo 2 della legge costituzionale che ha rinnovato l'articolo 111 della Costituzione obbliga il legislatore ordinario a regolare l'applicazione dei principi ai procedimenti in corso; tutti ricordano anche che nel discutere questo provvedimento di revisione costituzionale le forze politiche in Parlamento, ma in particolare in Senato, si impegnarono e sottolinearono comunque la necessità di una entrata in vigore contestuale della norma di revisione costituzionale, e quindi dei nuovi principi, e delle norme di attuazione.

Ricordo, inoltre, che per parte sua il Senato della Repubblica lo stesso giorno (l'11 novembre 1999) in cui la Camera dei deputati approvava definitivamente, in quarta lettura, la riforma costituzionale, varò un pacchetto di norme di attuazione: le varò a maggioranza, perché su alcuni punti inerenti la revisione di norme non ci fu accordo, ma all'unanimità in sede deliberante in Commissione, per trasmettere in modo tempestivo alla Camera il nuovo pacchetto delle norme di attuazione, con la speranza, l'auspicio che esse fossero rivedute. Così non è andata. Quelle norme si sono bloccate presso la Camera dei deputati.

Credo che naturalmente ci sia in primo luogo una responsabilità della maggioranza, la quale ha, per così dire, la disponibilità politica del provvedimento: la maggioranza, in primo luogo, avrebbe dunque dovuto continuare nella discussione sulle norme approvate dal Senato oppure correggerlo, ma non avrebbe dovuto consentire che quelle norme fossero frenate.

In questo caso, credo che ci sia una responsabilità dello stesso Governo, perché esso avrebbe dovuto spingere la propria maggioranza in una determinata direzione, ben sapendo che cosa sarebbe accaduto se, al momento della data di entrata in vigore delle norme costituzionali, non fossero state stabilite quelle di attuazione. Non è andata così e oggi ci troviamo di fronte, così come è già toccato alla Camera, all'unico sbocco

possibile, quello della conversione di un decreto-legge, di un provvedimento quindi di urgenza.

C'è da chiedersi perché si sia manifestata presso la Camera dei deputati una resistenza alle norme di attuazione approvate dal Senato. Un risposta ovvia e ragionevole è che da parte di parecchi settori della maggioranza e anche dell'opposizione, furono sollevate obiezioni e perplessità su alcune norme in particolare. Per essere un pò più franco, credo che la resistenza da parte della Camera dei deputati a prendere in esame o a rivedere le norme approvate dal Senato, sia derivata dal fatto che anche l'articolo 111 aveva sofferto di qualche resistenza da parte di forze politiche o di settori delle stesse, settori che si sono ripresentati magari più agguerriti, perché nel frattempo altri tipi di resistenza si erano aggiunti, al momento dell'approvazione delle norme di attuazione.

Credo anche che ci sia stato un eccesso di ambizione, se si vuole di generosa ambizione, da parte del Senato nell'approvazione di quelle norme di attuazione e cioè che il Senato abbia considerato nelle stesse non solo alcune immediate conseguenze, alcuni corollari ovvii dell'articolo 111, ma si sia impegnato in un'opera più vasta e cioè, al di là dello stretto necessario, in una sorta di ripensamento di quella parte del codice penale che diventa, dopo l'articolo 111, il codice delle prove, il diritto delle prove. Forse questo eccesso di ambizione, l'aver messo molta materia in discussione, l'aver riveduto parecchi istituti e non altri, ha fatto sì che il complesso delle norme attirasse su di sé più resistenze di quanto norme più scarse o inferiori nel numero avrebbero consentito.

Aggiungo che sulle norme approvate dal Senato e sulle quali il Parlamento dovrà certamente ritornare, c'è ancora una discussione in corso, che è opportuno che prosegua, perché tutti diciamo che la riforma costituzionale dell'articolo 111 introduce nella Costituzione i principi del processo accusatorio. Ora, non è il caso di domandarsi che cosa sia il processo accusatorio, perché la discussione non finirebbe mai e sarebbe del tutto inutile, visto che tutte le domande del tipo «che cos'è?» non portano ad alcunché, ma è certo che alcuni principi di ciò che si può chiamare un processo accusatorio con il nuovo diritto delle prove nell'articolo 111 sono ben elencati, in particolare uno, quello che va a toccare le norme di attuazione di cui stiamo discutendo: la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, di fronte al giudice terzo ed imparziale.

Quando si deve discutere sull'attuazione di questo principio, si deve trarre un'immediata e logica conseguenza: se il principio vale, non ne può valere un altro che era stato considerato fino a qualche tempo fa soprattutto nella giurisprudenza della Corte costituzionale, quello della trasmissione degli elementi di prova dalla fase dell'indagine a quella del dibattimento: nessuno può più essere – l'articolo 111 rinnovato è esplicito con una norma aggiuntiva che qualcuno ha giudicato ridondante – condannato sulla base di dichiarazioni acquisite in fase predibattimentali e non confermate o non sottoposte al contraddittorio di fronte al giudice terzo e imparziale.

Questo è il principio, con la sua immediata conseguenza.

Però, quel principio, da solo, con quella conseguenza, non comporta ancora di per sé una revisione o l'intera revisione che è necessario apportare al codice. Infatti, quel principio – e lo abbiamo visto nelle divisioni che si erano create già durante la discussione in Senato e che hanno aumentato, a mio avviso, le resistenze alla Camera – deve essere combinato con almeno altri due diritti. Il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice deve essere combinato e temperato, in primo luogo, con il diritto dell'imputato a confrontarsi con colui che lo accusa e, in secondo luogo, con il diritto o del testimone, o dell'imputato di reato connesso o di procedimento collegato a non autoincriminarsi. Si tratta di altrettanti diritti legittimi, ciascuno dei quali deve essere combinato con il principio cardine del processo accusatorio che ho appena elencato.

Non credo che le norme di attuazione dell'articolo 111 approvato dal Senato siano riuscite in maniera equilibrata a combinare quel principio con quei due diritti e ne è nato forse uno squilibrio sul quale sono aumentate e si sono sedimentate le resistenze della Camera. Ma tant'è, le norme di attuazione non sono state approvate e abbiamo oggi davanti a noi un decreto-legge da convertire.

E qui devo fare un'altra osservazione critica, che richiama in causa non soltanto le responsabilità della maggioranza e del Governo – perché hanno maggiori responsabilità ovviamente – ma anche quella di un altro organismo, mi riferisco al Consiglio superiore della magistratura, al quale – siamo informati dalla stampa – il ministro Diliberto ha chiesto un parere sul decreto-legge da lui emanato il 7 gennaio 2000. Quel parere finalmente è arrivato al Ministro, il quale – abbiamo appreso sempre dalla stampa – pare non l'abbia gradito perché tardivo e perché espresso su una versione diversa dal suo testo originale. Anche se quel parere non è pervenuto formalmente, il Ministro non ha ritenuto di comunicarlo al Parlamento: dimostrazione che evidentemente era un parere che il Ministro chiedeva soltanto per se medesimo, forse per condurre la discussione in Parlamento, ma che non riteneva impegnativo per il Parlamento stesso.

Non sarei franco però – è un problema politico che va sottolineato – se non ricordassi come è nato e cosa contiene quel parere. Non sono assolutamente convinto, né a norma dell'articolo 105 della Costituzione, il quale fissa le funzioni del Consiglio superiore della magistratura, né a norma della legge n. 195 del 1958 istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, che il Ministro potesse chiedere un parere, né che il Consiglio superiore della magistratura potesse fornire un parere in materia di garanzie o di riforme costituzionali come questa. Continuo ad esprimere la mia grave preoccupazione e per le richieste e per la fornitura di pareri siffatti, perché creano inevitabilmente un'interferenza nell'attività legislativa, sovrana e autonoma, del Parlamento. A maggior ragione nel caso in particolare, perché quel parere ha avuto delle vicissitudini diverse. Infatti, il Consiglio superiore della magistratura si è trovato, dapprima, ad esprimere un parere sulla formulazione originaria del decreto-legge del ministro Diliberto; in corso d'opera ha, poi, riformulato un parere sull'emen-

damento sostitutivo del decreto-legge Diliberto ad opera della presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Finocchiaro; dopodiché il Consiglio superiore della magistratura è entrato, sia pure in due cartelle delle venti di cui consta il parere, su alcune considerazioni che riguardano l'articolo 111 della Costituzione rinnovato in quanto tale, sul quale non era stato ovviamente richiesto alcunché al Ministro.

Poi, peggio ancora (e su questo richiamo l'attenzione), il Consiglio superiore della magistratura non solo senza richiesta di parere ma – credo – senza alcuna competenza, nella parte più ampia del parere rimesso al Ministro si preoccupa, dà indicazioni e suggerimenti in merito a quali debbano essere le norme di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione. Questo è un modo di entrare esplicito nell'attività legislativa sovrana del Parlamento che crea, obiettivamente, delle interferenze e – poiché abbiamo vissuto in un recente (e talvolta non troppo recente) passato momenti gravi di frizione tra istituzioni proprio su questioni come questa – sarebbe opportuno che il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura vigilasse con più accortezza e prudenza su questo genere di casi. Infatti, quale che sia il parere emesso e in qualunque modo esso sia formulato, si configura uno sconfinamento di prerogative e qualunque sconfinamento di prerogative va a detrimento dei delicatissimi equilibri dello Stato di diritto.

Vengo al testo del decreto-legge, così come ci è trasmesso dalla Camera dei deputati. L'articolato al nostro esame – in particolare sul punto che ha rilievo per quanto riguarda il diritto delle prove – stabilisce, a mio giudizio, che tutti i principi del nuovo articolo 111 della Costituzione si applicano immediatamente a tutti i procedimenti in corso.

Per quanto riguarda la formazione e l'acquisizione della prova nel contraddittorio, il testo approvato dalla Camera fissa una deroga secondo la quale le dichiarazioni che siano già acquisite (dove il «già acquisite», secondo la mia interpretazione, significa «già acquisite alla data di conversione del decreto-legge») possono essere valutate ai fini della prova, mentre – e così interpreto il silenzio della norma nel decreto-legge – le dichiarazioni che non fossero acquisite alla data di conversione del decreto-legge non possono essere né acquisite né valutate.

L'articolato approvato dalla Camera stabilisce anche che le dichiarazioni rese da chi risulti essere stato oggetto di violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro possono comunque essere acquisite e valutate.

Da ultimo, il testo a nostro esame prevede che per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione valgono le regole vigenti al momento in cui le decisioni medesime furono assunte. Quest'ultimo punto serve soprattutto a salvare i processi in corso in quanto non si costringe il giudice, l'interprete e cioè la Corte di cassazione, la Corte suprema a rielebrare tutti i procedimenti in corso.

Se questa parte del testo si legge nel senso che i principi si applicano tutti e subito; che le dichiarazioni già acquisite non si perdono ma si valutano in maniera più rigorosa e cioè secondo una versione dell'articolo 192 del codice di procedure penale un pò più rafforzata; che le dichiara-

zioni non acquisite non potranno più essere né acquisite né valutate; che rimangono in vigore tutte le norme vigenti, purché non contraddicano i nuovi principi.

Allora, se lo si legge così (e io credo che il testo trasmessoci dalla Camera così debba essere letto), posso dire che si tratta di una soluzione ragionevole (sempre in mancanza delle norme di attuazione, soluzione che sarebbe stata più auspicabile). Dico «ragionevole» perché intanto introduce immediatamente tutti ed immediatamente i principi di garanzia dell'articolo 111 della Costituzione, ma al tempo stesso non sconvolge tutti i procedimenti in corso, cioè non costringe a rielebrare i processi in corso.

Certo, c'è da chiedersi (anche su questo dobbiamo essere onesti) se questo decreto-legge che, tutto sommato, raggiunge appunto un equilibrio ragionevole tra queste due esigenze, sia anche completamente soddisfacente o efficiente, il che significa porsi la domanda se consenta di eliminare o di ovviare a tante di quelle eccezioni di illegittimità costituzionale che possano nascere. Io non credo che così sia; penso che questa formulazione riduca le possibilità di un accesso alla Corte, ma che non le elimini del tutto e che ci siano ancora, sulla base sia della formulazione, sia delle lacune, sia dei dubbi interpretativi del testo, possibilità, margini per ricorrere alla Corte costituzionale. Però qui torniamo all'inizio, cioè alla necessità, all'urgenza di approvare immediatamente norme di attuazione, perché, in mancanza di norme di attuazione, ci troveremmo con dei giudici chiamati ad interpretare direttamente i principi costituzionali (e credo che ciò si possa fare quando una norma costituzionale sia sufficientemente esplicita, come in questi casi), quindi ad applicare direttamente tali principi, oppure ci troveremmo in un'altra situazione altrettanto imbarazzante, io credo, e anche rischiosa, cioè a legiferare successivamente a pronunce della Corte costituzionale, nel qual caso il Parlamento interverrebbe con un proprio lavoro successivamente alla decisione dei giudici. Questo rischierebbe di trasformare la Corte costituzionale in una sorta di organo parlamentare che delibera con norme di attuazione, in mancanza o in supplenza del Parlamento. Questi sono i due rischi che io vedo.

Richiamo pertanto la necessità e l'urgenza di trovare un punto di equilibrio, un accordo su come rimodificare questa gran parte del codice che l'articolo 111 della Costituzione impone.

Come ripeto, questo è un compito prevalente della maggioranza, cioè, è una responsabilità in particolare della maggioranza ed anche, in particolare, del Ministro della giustizia; infatti, una maggioranza che avesse una convinzione sufficientemente diffusa e concorde sulle norme di attuazione avrebbe il dovere di «spingere», e lo stesso dovrebbe fare il Ministro...

PRESIDENTE. Senatore Pera, la prego di concludere, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

PERA. Ho terminato, signora Presidente.

Come dicevo, credo che lo stesso dovrebbe fare il Ministro. In mancanza di ciò, queste norme, che – ripeto – ritengo configurino un equilibrio ragionevole (sottolineo «ragionevole»), ma forse non completamente soddisfacente, ove rimanessero norme transitorie per lungo tempo, rischierebbero di metterci alla mercé di interpretazioni o di pronunce di giudici supremi della Corte costituzionale rispetto alle quali il Parlamento interverrebbe tardivamente.

Quindi è responsabilità di questo Parlamento intervenire prima per non svilire, per non diminuire il valore innovativo di quella conquista rappresentata dal nuovo articolo 111 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi FI, LFNP, CCD e AN e del senatore Cirami. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, se non bastasse l'ascolto del dibattito che questa sera si è svolto su un problema di tanta rilevanza, di così diffuso interesse, credo che la lettura da parte dei colleghi che non sono componenti della Commissione giustizia del Senato della relazione di quest'ultima metterebbe in luce, ben lungi da quanto il senatore Di Pietro ha affermato e cioè che il disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati è stato accolto con applausi, che invece sono non poche le riserve e certamente sono particolarmente numerosi i rilievi che la Commissione giustizia del Senato ha formulato al testo della Camera.

Testo che – anche questo va detto con grande lealtà – rappresenta un lavoro encomiabile, un lavoro che ha reso possibile un equilibrio tra quelle che vengono definite le due esigenze: l'esigenza di dare attuazione ai principi dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato, e l'esigenza, principio che non è di minore rilevanza, di salvare determinati procedimenti.

Onorevole Presidente, signori del Senato, dinanzi al testo della Camera, che pure abbiamo criticato, credo che una riflessione vada essenzialmente fatta: se approvarlo così com'è o se invece affrontare il rischio, affatto ipotetico ma reale ed aggiungerei anche grave di una mancata conversione che, questa sì, creerebbe quello scenario apocalittico che altri invece teme verificarsi all'approvazione di questa legge.

La maggioranza ha ritenuto essere essenziale e preminente – lo ha detto il relatore e lo ha affermato anche il Sottosegretario a nome del Governo – l'esigenza, in cui ci siamo riconosciuti, di difendere il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Credo che la considerazione circa la prevalenza di questa esigenza rispetto ai rilievi, che pure non abbiamo risparmiato, al testo della Camera porti anche a dire che si rende particolarmente urgente – come è stato sottolineato nella relazione del senatore Follieri, come sempre lucida e puntuale, e come è stato ribadito da tutti i colleghi, anche da coloro che hanno formulato critiche vivaci al provvedimento – che la Camera dei deputati provveda al-

l'esame di quel provvedimento che la Commissione giustizia del Senato in sede deliberante ha approvato.

Si evince dal dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, che non tutti si sono dichiarati disponibili ad accogliere questo testo. Ciò non crea scandalo: il sistema bicamerale comporta, vorrei dire esige, una valutazione differenziata, talvolta anche contenziosa e difforme, ma questo non significa non approvare una legge che è fondamentale e che era stata delegata dal legislatore costituzionale alla normativa ordinaria.

Se così stanno le cose, signora Presidente, ritengo che l'esserci noi accinti all'esame di questo provvedimento, pur con qualche riserva, sia sostanzialmente un atto di responsabilità. In sede di Commissione è sorta la seguente discussione (ripresa anche in quest'Aula nell'ultimo intervento che abbiamo ascoltato, quello del senatore Pera, il quale ha riproposto il problema): se i principi che si rinvergono in una norma di legge costituzionale abbiano immediata e diretta applicazione, possano cioè avere, come il senatore Fassone ha affermato intervenendo in sede di Commissione, carattere autoapplicativo.

La discussione può restare ancora aperta, tuttavia ritengo che non vada sottaciuta la prevalente risposta data dalla Commissione che è negativa, nel senso che non è dato al giudice disapplicare una norma che appare in contrasto con un principio inserito nella Carta costituzionale. Il giudice, salvo determinati casi che pure sono stati specificamente individuati come possibili, ma altri se ne potrebbero ancora rinvenire, ha la possibilità – ed aggiungo io il dovere – di denunciare il conflitto con la Costituzione alla Corte costituzionale, riservando a questa la soluzione del problema.

Diverso invece è il discorso per quanto attiene alla regola che dal principio scaturisce, quale ad esempio quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge secondo cui: «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

Questa sì che è una regola cogente che il giudice non può assolutamente disattendere. Certo, sarebbe stato utile (molti colleghi lo hanno già rilevato e sottolineato) che la norma di attuazione avesse previsto l'applicabilità ai processi in corso delle norme previgenti, delle norme che precedevano la riforma costituzionale, salvo particolari eccezioni, per un'applicazione che è stata definita da alcuni colleghi, come per esempio i senatori Senese, Russo e Fassone, un'introduzione morbida. Intendo riferirmi alla valutazione della prova.

In conclusione, mi sento di condividere l'interpretazione che il senatore Follieri, con la consueta lucidità, ha inserito nella sua relazione anche rispetto ai commi 4, 5 e 6, che non sono stati risparmiati da approfondimenti e da valutazioni da parte della Commissione giustizia del Senato. In particolare, mi sento di condividere l'interpretazione che il relatore Follieri ha dato relativamente alle dichiarazioni non acquisite al fascicolo del dibattimento all'atto della conversione del decreto-legge.

Ho detto che sarebbe stato utile e preferibile, però, è assolutamente essenziale ed urgente, che la Camera dei deputati provveda all'esame, per la parte che le compete (riservando a noi il tempo per il riesame, ove dovesse essere nuovamente modificata), di quella legge che noi avevamo approvato e che determinava una serie di regole certamente valide rispetto al testo che viene licenziato in termini definitivi.

Infine, signora Presidente, dal momento che le prime parole del decreto-legge oggi al nostro esame recitano: «Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione», vorrei che il periodo «fino alla data di entrata in vigore» venisse limitato al minimo; vorrei, cioè, che l'approvazione del provvedimento e la data di entrata in vigore coincidessero, con pochi giorni ancora, qualche settimana al massimo, per consentire la riduzione del contenzioso e fornire le risposte che anche questa sera il Senato ha ritenuto necessarie per l'attuazione di un autentico giusto processo. *(Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDEUR).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi non abbiamo presentato proposte emendative, per cui ci siamo resi interpreti, in buona sostanza, dell'esigenza avvertita da parte degli operatori di giustizia, di avere un testo attuativo della nuova norma costituzionale, sia pure con i limiti dei quali brevemente dirò appresso. Di limiti nel decreto-legge che oggi verrà convertito ve ne sono tantissimi. Il Governo e la maggioranza si sono preoccupati soprattutto di un aspetto che certamente non è secondario e che ha una valenza rilevante, ma che è carente rispetto alle indicazioni fornite dalla legge costituzionale.

Certamente i criteri di acquisizione della prova, grazie al decreto-legge che oggi convertiranno, interpretano in maniera più agevole i principi del processo accusatorio: la prova si costituisce al dibattimento; le dichiarazioni accusatorie che sono state rese fuori dal dibattimento non possono essere acquisite, a meno che non concorrano particolari ragioni che sono espressamente indicate nel decreto stesso. Signori senatori, l'articolo 111 della Costituzione, così come novellato, indicava però una serie di principi che, a mio avviso, avrebbero dovuto trovare ingresso nella norma attuativa che celermente è stata predisposta.

Come si sono avute la capacità e la lungimiranza di preoccuparsi delle norme afferenti il giudizio minorile o delle disposizioni riguardanti il codice di procedura penale previgente, che credo interessino soltanto un unico processo, così si sarebbe dovuto dare immediata attuazione ad altri principi fondamentali e fondanti del giusto processo, per non lasciare queste regole pencolanti, prive di una precisa indicazione di opportunità. L'articolo 111 prevede che la persona, entro il più breve tempo possibile, deve essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Sotto questo profilo, nella normativa attuativa, non

leggo nulla che riguardi questo fondamentale principio: la comunicazione immediata all'indagato che si procede nei suoi confronti, salvo i distinguo in relazione alla gravità e alla natura del reato, non è trattata, eppure ci si occupa del processo minorile che avrebbe potuto essere regolato in maniera assolutamente autonoma.

Né, onorevoli colleghi, leggo alcunché a proposito della terzietà del giudice, concetto certamente non secondario nel momento in cui la Costituzione lo sancisce in maniera rigorosa. La terzietà è cosa diversa dall'imparzialità, è l'esigenza dell'autonomia del giudice rispetto alle altre parti contendenti. Sarebbe stato forse sufficiente porre mano all'ordinamento giudiziario: una breve modifica all'articolo 190, afferente le attribuzioni delle funzioni e i criteri di scelta, sarebbe stata forse sufficiente per risolvere o, quanto meno, avviare a soluzione un problema, evitando probabilmente onerosi e impegnativi *referendum*. Si sarebbe trattato dell'applicazione in sede di attuazione di un principio costituzionale: così non è stato e non possiamo non sottolineare queste carenze che debbono restare agli atti parlamentari insieme al disagio che proviamo nel momento in cui non formuliamo soluzioni emendative e proposte alternative a quelle ipotizzate nel decreto-legge che ci apprestiamo convertire. Ci comportiamo così soltanto perché avvertiamo tutto il disagio di coloro che operano giornalmente nelle aule di giustizia a doversi confrontare con l'insussistenza di regole certe; vi sono principi importantissimi ma mancano riferimenti a regole certe. Adesso, sia pure in maniera che merita approfondimento e che imporrà ulteriori interventi da parte del Parlamento, qualche regola c'è. Il Senato licenziò, prima che si votasse la novella costituzionale del giusto processo, ipotesi attuative che avrebbero dovuto essere forse considerate con maggiore attenzione da parte della Camera dei deputati e, comunque, demmo prova, di fronte all'esigenza di regolamentare importanti principi, di essere in condizione, rinunciando ognuno a qualcosa, di proporre delle soluzioni. Queste soluzioni avrebbero potuto essere considerate apprezzabilmente da parte della Camera dei deputati e dar luogo ad una situazione novellatrice priva del carattere della precarietà che riveste la normativa oggi in esame. Non è stato così per mille esigenze convergenti, soprattutto interne alla maggioranza che aveva i numeri per approvare.

Pertanto, pur avvertendo grande disagio e imbarazzo e segnalando il paradosso che comporta la conversione del decreto-legge, per cui una fase importante del processo, quella davanti al giudice di legittimità, è sottratta all'applicazione dei principi della Carta costituzionale – i principi del giusto processo infatti si possono applicare soltanto nelle fasi di merito – facciamo atto di acquiescenza, con grande senso di responsabilità. Auspichiamo però che il Parlamento sappia interpretare, in maniera acconcia, eventuali esigenze di puntualizzazione e di conformità assoluta al dettato costituzionale che ha voluto rinnovare, e possa varare, entro tempi brevi, una legge attuativa idonea, soddisfacente e in sintonia con le esigenze di tutti coloro che operano nell'ambito della giustizia. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PREIONI. Signora Presidente, il senatore Gasperini ha presentato la richiesta di intervenire...

PRESIDENTE. Senatore Preioni, il collega Gasperini non ha assolutamente bisogno di un avvocato. Egli ha presentato, con la sua solita gentilezza, una richiesta. Siamo quasi a fine seduta, per cui, ai sensi del Regolamento e in base alla prassi stabilita la scorsa settimana, al termine della seduta darò volentieri la parola al collega Gasperini. Vi chiedo un pò di pazienza per proseguire la discussione generale.

PREIONI. Signora Presidente, chiediamo di poter intervenire adesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, intervengo perché in Commissione affari costituzionali, nel corso dell'espressione dei pareri, abbiamo avuto occasione di valutare il testo di questo provvedimento sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Non posso sottrarmi in questa sede dal consegnare agli atti dell'Aula alcune brevi riflessioni in parte riportate, ma fortemente sfumate, nel parere espresso dalla Commissione. Infatti, ci siamo augurati – come ha illustrato egregiamente il collega Pera – che certi timori di compatibilità costituzionale si dimostrino assolutamente infondati.

La prima questione che desidero sottoporre all'attenzione dell'Aula è quella relativa all'infelice formulazione della parte iniziale dell'articolo 1 del testo che stiamo esaminando; che trae le sue origini dall'altrettanto infelice formulazione del testo originario del decreto-legge. Infatti, a voler leggere e interpretare letteralmente questa disposizione, sembrerebbe che le norme transitorie disciplinate dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, valgano fino a quando non sarà disposta l'attuazione, con legge ordinaria, dell'articolo 111 della Costituzione.

È un'interpretazione talmente paradossale e contraria a ogni principio che riteniamo sarà disattesa attraverso i meccanismi ermeneutici che tutti i colleghi, esperti di diritto e non, conoscono. Tuttavia, voglio segnalare questa incongruenza, rafforzata dal testo approvato dalla Camera e trasmesso poi al Senato.

Volevo svolgere anche un'osservazione più puntuale su un aspetto del provvedimento che ci accingiamo ad approvare e sulla sua compatibilità con l'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. L'articolo 2 recita espressamente: «La legge ordinaria regola l'applicazione dei principi dell'articolo 111 della Costituzione ai procedimenti in corso». Pertanto, mentre da un alto si possono acquisire ed accettare

come compatibili con la Costituzione, attraverso sforzi interpretativi molto coraggiosi, i commi 2 e 3, per il comma 4 le perplessità sono notevoli, dal momento che per i procedimenti in Cassazione si disapplica totalmente l'articolo 111 della Costituzione.

E qui credo che una riflessione vada fatta, perché stiamo consegnando al Paese una norma che difficilmente potrà superare il vaglio della Corte costituzionale.

Esprimo infine un'ultima osservazione di carattere generale sull'uso dello strumento del decreto-legge per regolare questa materia. Ci troviamo di fronte ad una situazione legislativa veramente inedita nel nostro ordinamento: abbiamo un decreto-legge che per 60 giorni disciplina la materia transitoria con un certo testo e, poi, una legge di conversione che entrerà in vigore, sia per principi generali contenuti nella legge n. 400 del 1988, sia per espressa dichiarazione contenuta nell'articolo 1 della stessa, dal sessantunesimo giorno in poi. Si crea quindi, nella stessa materia, un doppio regime transitorio: uno che vale per il primo periodo, che possiamo chiamare «regime transitorio Diliberto» ed un altro, che chiameremo «regime transitorio Camera dei deputati» che varrà a partire dal sessantunesimo giorno.

Probabilmente non vi sarebbe nulla di strano se si trattasse di materia meno delicata di quella in esame e, soprattutto, se non ci trovassimo di fronte ad un provvedimento che deroga ai principi costituzionali in forza di un'autorizzazione contenuta nella normativa costituzionale stessa, la quale fa riferimento ad una sola legge e quindi ad un solo regime di transitorietà per quanto riguarda i procedimenti in corso.

Rendo pertanto partecipe l'Assemblea di queste mie perplessità e credo altresì che sia doveroso immaginare uno scenario diverso: se non vi fosse stato l'articolo 2 della legge costituzionale o se il legislatore non fosse intervenuto, sarebbe accaduto qualcosa di catastrofico per l'efficacia e l'efficienza del nostro sistema giudiziario?

Ricordiamo che i principi sanciti nella nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione, ancorché siano entrati in vigore poco più di un mese e mezzo fa, sono radicati nella nostra coscienza sociale e lo stesso Parlamento, in gran parte, li ha recepiti allorché novellò l'articolo 513 del codice di procedura penale e, in ogni caso, sono principi contenuti nella normativa internazionale.

Credo che sarebbe stato dovere dei magistrati che hanno fatto affidamento su di un vecchio regime di prove fare in modo di non venirsi a trovare in condizioni che possano mettere il processo in una situazione di estrema difficoltà. Sto tracciando – ripeto – semplicemente uno scenario di fantasia e non una proposta legislativa: si tratta, dunque, di una semplice ipotesi che voglio sottoporre ai presenti.

Per il resto, visto che il collega Gasperini ha anticipato la sua dichiarazione di voto in sede di discussione generale con l'espressione latina *coactus tamen volui*, io, dolorosamente, mi allineerò alle decisioni del Gruppo cui appartengo. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signora Presidente, con la conversione del decreto-legge in esame, viviamo un segmento in parte infelice, e forse incolpevolmente infelice, di una vicenda complessiva che invece è gravemente infelice.

Dichiaro subito, a scanso di fraintendimenti, che anche il mio voto sarà favorevole al testo affidatoci, ma lo sarà essenzialmente per un senso di responsabilità, nella fiducia che a tale responsabilità corrisponda un'analoga assunzione di responsabilità per il completamento del percorso normativo, come è stato reclamato da più colleghi, che ancora non è giunto al suo epilogo e senza il quale la nostra giustizia rischia effetti gravemente nocivi.

Perché dico «vicenda in gran parte infelice»? Perché a nessuno sarà sfuggito che con il testo di legge che tra breve ci accingiamo a licenziare, daremo vita al quinto regime normativo sulla stessa materia nell'arco di due anni e mezzo. Siamo infatti passati dal luglio 1997 al regime delle letture; poi, con la legge n. 267 del 1997, al regime della inutilizzabilità delle letture, salvo consenso, poi con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, al regime delle contestazioni acquisitive, poi, al quarto impianto normativo rappresentato dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, ed infine al quinto, che avrà vita breve. Questo non può essere ulteriormente accettato. Dobbiamo però domandarci perché questo stia accadendo: perché, cioè, nel giro di 30 mesi abbiamo dovuto registrare quattro mutamenti di legislazione.

Dobbiamo allora risponderci che ciò nasce da un punto dolente, presente da 11 anni nel nostro codice di procedura penale, che non abbiamo il coraggio di affrontare con il bisturi necessario. Tale punto dolente è costituito dal fatto che il nostro ordinamento (unico, a mia conoscenza) permette l'inusuale figura di un soggetto che rende dichiarazioni a carico di un'altra persona nel corso delle indagini e poi è arbitro di assumere l'atteggiamento che più gli aggrada, cioè di parlare o di sottrarsi all'esame nella sede fondamentale, che è il giudizio: solo il nostro ordinamento – ripeto – conosce un'ambiguità di questo tenore. Altri ordinamenti, ai quali ci rifacciamo spesso, hanno normative del tutto diverse: o non conoscono la connessione, e quindi la figura dell'imputato connesso, per cui il soggetto è automaticamente testimone oppure prevedono una forma di immunità, che quindi lo trasforma in testimone, eliminando la veste di imputato ancora oppure lo obbligano a testimoniare. Questo accade in tutti gli ordinamenti di civiltà avanzata di cui ho conoscenza ed è ciò che viene suggerito non solo dalla Corte costituzionale nella nota sentenza, ma anche dalla dottrina pressoché unanime oltre che da un pò di riflessione di diritto comparato.

Ma noi a questo approdo non vogliamo arrivare, perché (ancora poco anzi) è stato detto che giustamente, o comunque comprensibilmente, la Camera rilutta a convalidare il testo del Senato, perché vi è un conflitto tra due diritti di difesa: quello dell'accusato, che ha potestà di confrontarsi con l'accusatore, e quello dell'accusatore, che ha il diritto di scegliere il

silenzio oppure la parola. Tale nodo andrà sciolto e finché ciò non avverrà il processo continuerà a versare in questa situazione di terremoto continuo, se mi si passa l'immagine irriverente, di gioco dell'oca per cui, giunta ad un certo stadio, una novella legislativa lo rimanda indietro.

Ricordiamoci che la stabilità dei processi in corso è anch'essa un valore costituzionale: non lo dico io (la mia parola conta assai poco), l'hanno detto il Senato e la Camera dei deputati nell'approvare la legge costituzionale. Infatti, una legge costituzionale che nell'articolo 1 sancisce dei principi, la cui importanza è condivisa da tutti, ma nell'articolo 2 prevede che questi principi avranno una graduazione nella loro applicazione, considera un valore costituzionale anche la stabilità dei processi in corso. Sta poi al prudente equilibrio del legislatore ordinario graduare e moderare l'impatto, ma certamente i processi in corso sono un valore costituzionale se in qualche misura impediscono l'applicazione del principio. Questo è ciò che continuiamo a dimenticare, considerando che i terremoti sui processi in corso siano un costo che conviene comunque pagare: si deve pagare, ma con oculatezza e prudenza.

Ciò, infatti, era chiaro a questo Senato quando nelle due letture che si succedettero nel febbraio e nel settembre dell'anno scorso fu detto chiaramente da esponenti di tutte le forze politiche che i percorsi costituzionale e ordinario dovevano essere gemelli e dovevano approdare all'esito nello stesso tempo, perché solo questo avrebbe evitato la costruzione di una norma costituzionale suscettibile di proiettare la sua luce eventualmente eversiva su un numero indeterminato e ingovernabile di situazioni, come sta accadendo e come fatalmente accadrà anche dopo la conversione di questo decreto-legge. Per tale motivo il Senato, nell'approvare in sede deliberante la legge ordinaria di attuazione individuò un impatto prudente ed equilibrato della nuova normativa, che doveva essere quella attuativa della legge costituzionale, stabilendo una linea di confine o di spartiacque individuata nell'esercizio dell'azione penale.

C'era un motivo, perché fino a che non è stata esercitata l'azione penale, il titolare dell'indagine può apprestare i rimedi all'eventuale modifica di regime normativo. Ma dopo i giochi sono fatti, dopo avremo i processi fermi, annullati o ritornanti all'indietro come sta accadendo e come è accaduto negli anni scorsi.

Il Senato aveva dunque proposto come modello lo spartiacque dell'esercizio dell'azione penale. Il decreto-legge nella sua formulazione originaria aveva già dovuto registrare un arretramento spostandosi alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comunque individuando una scansione per fasi. La Camera dei deputati, purtroppo, ha individuato una scansione per casi, cioè a seconda che in via del tutto accidentale i processi abbiano già registrato o meno l'acquisizione di determinate dichiarazioni con il regime previgente. Allora, quello che si voleva cercare di evitare, le clamorose disparità di trattamento, si ripercuote su quello che accadrà tra breve. Potrà infatti accadere, ad esempio, che tra due soggetti che abbiano reso dichiarazioni sul medesimo fatto in sede di indagine e magari nello stesso contesto, e siano esaminati nel dibattimento in tempi

diversi, ed entrambi rimangano in silenzio, il primo, che ha avuto la ventura di esercitare questo diritto al silenzio prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, vedrà utilizzate, sia pur con opportuni accorgimenti che conosciamo, le sue dichiarazioni, il secondo, del tutto casualmente, no. Addirittura questa sperequazione può verificarsi nel caso del medesimo soggetto dichiarante, sul medesimo fatto, sulla medesima posizione processuale, solo che per fatto del tutto accidentale la sua dichiarazione complessa si snodi su varie udienze, talune delle quali si celebrino prima talune dopo lo spartiacque che costruiremo in modo del tutto accidentale. Questo non è un buon modo di legiferare.

Perché nonostante ciò ritengo si debba votare, almeno io personalmente farò così, come altri con i quali ho parlato, a favore di questo disegno di legge di conversione? Perché se non altro qualche cosa esso fa. Si poteva anche correre il rischio della non conversione, ma allora ne sarebbe uscito un dilemma sgradevole in entrambi i suoi corni, perché la non conversione del decreto-legge avrebbe potuto significare, come sostenuto da taluni e non senza un qualche fondamento, che tutto l'articolo 111 non entrava in vigore, non diventava operativo, posto che la legge che ne gradua l'applicazione non è ancora entrata in vigore. Era una soluzione rischiosa e, quand'anche la si fosse coltivata, sarebbe stata sicuramente sgradevole, perché significava appendere una riforma sulla quale si è costruito un impegno grandissimo ad un fatto aleatorio, casuale, suscettibile di tutti gli impedimenti che gli accidenti parlamentari ci offrono quotidianamente.

Quindi, convertiamo questo decreto-legge, se non altro mettendo alcuni punti, che non oso presumere di definire fermi, ma che se non altro si offrono alla riflessione di chi avrà qualche attenzione ai lavori preparatori. A mio giudizio è utile rilevare che la Camera dei deputati ha optato per la tesi della non autosufficienza applicativa della norma costituzionale ai fini della propria immediata operatività sia per un argomento testuale sia per un argomento logico. L'argomento testuale è che se avesse voluto dire il contrario, avrebbe parlato di applicazione dell'articolo 111 e non dei principi del medesimo; l'argomento logico è che quando un dettato costituzionale si sovrappone ad una serie di puntuali leggi ordinarie, il meccanismo di invalidazione delle stesse è quello dell'incidente di costituzionalità. Non ve ne possono essere altri se non attribuendo al giudice una potestà abrogativa che la legge chiaramente non gli concede. Da un lato è quindi necessaria la copertura costituzionale a qualsiasi legge che graderà gli effetti della riforma costituzionale, dall'altro una legge che intermedii tra la norma costituzionale e il processo in corso.

L'applicazione poi contiene un punto importante, cioè la conservazione delle prove già acquisite.

Questo significa prove formate con il meccanismo ritagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, cioè la cosiddetta «contestazione acquisitiva», con l'ulteriore eccezione a questo meccanismo rappresentata dalla regola di valutazione introdotta dal comma successivo.

Quindi, la lettura combinata di tali due disposizioni ad incastro, regola ed eccezione, sta a significare che la colpevolezza non potrà essere affermata sulla base di due o più dichiarazioni di soggetti che tutti si siano avvalsi della facoltà di non rispondere. Ove invece le prove siano già acquisite, la colpevolezza potrà essere affermata quando la dichiarazione resa in sede di indagini da un soggetto che a dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere si integri con un altro elemento di prova, quale che sia, purché non una dichiarazione analogamente non sorretta dal riscontro dibattimentale. Quindi, anche la doppia dichiarazione di imputati, dei quali per altro almeno uno non si sia avvalso della facoltà di non rispondere continua ad essere sufficiente per l'affermazione di responsabilità.

A questo punto credo sia necessario affacciare un interrogativo ulteriore in relazione ai procedimenti disciplinati con il codice di procedura previgente, situazione della quale si occupa espressamente l'ultimo comma dell'articolo in esame. È molto importante porci almeno questa domanda a tacitazione degli scrupoli: posto che in quei processi si applicheranno le disposizioni dei commi precedenti, cioè che le prove già acquisite avranno quel particolare regime di utilizzabilità e di valutazione, è lecito affermare che quanto acquisito nella laboriosa istruzione formale di quei processi può considerarsi acquisito, o non sorge il dubbio se l'acquisizione in quei processi avvenga solamente attraverso la lettura e quindi, non essendo questa ancora avvenuta, tali prove non si possono considerare acquisite? Tutti comprendiamo la gravità di significato che la risposta a tale interrogativo ha per taluni processi pluridecennali, sui quali vi è l'attenzione di tutti i cittadini.

Credo fondatamente che si possa dire che gli atti dell'istruzione formale dei processi istruiti con il codice previgente si debbono considerare acquisiti a prescindere dalla lettura dei medesimi, che è l'ultimo atto del processo, che ha funzione di semplice oralizzazione dello scritto, ma non funzione di acquisizione dello scritto medesimo. Ciò si può argomentare testualmente dall'articolo 445 del codice abrogato, che prevede la contestazione di un reato concorrente in qualunque momento del giudizio se dagli atti ne risultano gli estremi, segno che gli atti sono acquisiti ed utilizzabili. Analogamente, l'articolo 451 del codice abrogato prevede la lettura della perizia in luogo della deposizione del perito e l'articolo 462 prevede l'utilizzo di quelle dichiarazioni per far risaltare delle contraddizioni in capo alla persona esaminata.

Concludo, precisando che il disegno di legge di conversione giustifica, in una sorta di stato di necessità, la sua approvazione ma deve essere la premessa per l'assunzione di analoghe responsabilità affinché questa tormentata e ancora insoluta vicenda del nostro codice trovi finalmente il punto di equilibrio secondo l'indirizzo espresso dal Senato o comunque in un testo che da esso non si discosti sostanzialmente e quindi giustifichi la soluzione di questa annosa questione. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signora Presidente, sarò molto breve, ma mi corre l'obbligo di fare una premessa, tralasciando tutte le considerazioni espresse dai colleghi e che mi sento di condividere.

La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rappresenta un importante e positivo atto per il nostro stato di diritto, un atto che va accreditato a quelle forze politiche – quale, appunto, Forza Italia – che fanno della battaglia per una giustizia giusta e, quindi, per il giusto processo un impegno prioritario.

Detto questo, però, va aggiunto che sull'introduzione del giusto processo nella nostra Costituzione vi è un equivoco di fondo che è opportuno chiarire. La modifica dell'articolo 111 della Costituzione non introduce, a mio avviso, nel nostro ordinamento dei principi nuovi, perché tali principi, oltre ad essere impliciti nel nostro dettato costituzionale, sono anche contenuti, e addirittura espressi negli stessi termini, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è legge del nostro Stato da più di quarant'anni. Quindi, questo decreto è ultroneo? No, si è reso necessario.

Il nuovo articolo 111 della Costituzione ha, infatti, la funzione di chiarire, in modo inequivocabile, che i principi del giusto processo sono alla base del processo penale del nostro Paese. Tale intervento legislativo si è reso necessario proprio per l'ostinata opposizione a questi stessi principi di libertà e di garanzia del cittadino da parte di una larga fetta della magistratura italiana, che ha fatto stralcio di questi principi: di quella stessa magistratura che, intervenendo sui lavori parlamentari, ha definito la costituzionalizzazione del giusto processo come un sistematico abnorme sterminio della verità; parole che offrono un'esatta misura della pericolosità, per uno stato di diritto, della cultura giuridica di cui è portatrice una certa magistratura, che è anche la più popolare.

A chi dice che in questo caso, con questo decreto-legge, vi è un cambio di regole, replico che le regole c'erano già ma che esse venivano violate. A conferma di quanto dico esistono le tante troppe sentenze di condanna della Corte europea, alla quale l'Italia non fa più neanche la fatica di replicare con memorie difensive, accettandole in maniera rassegnata, sapendo quali sono i limiti del suo sistema processuale.

Il decreto-legge proposto dal Governo sembrava aggiungere al danno già patito la beffa: una beffa ancor più insopportabile se si considera il fatto che nessuna norma ordinaria, nemmeno in via transitoria, può sospendere l'applicazione della Costituzione. È evidente, quindi, che il decreto del ministro Diliberto è nato proprio per dare soddisfazione a chi, con arrogante e protervo disprezzo dello stato di diritto, ha fatto in modo che il principio del giusto processo venisse dimenticato e, ancor più, non venisse minimamente attualizzato con una riforma costituzionale.

Se in materia vi sono dei problemi di adattamento, nell'attuale normativa ordinaria la soluzione dev'essere trovata in Parlamento attraverso una legge e se questa legge fino ad oggi è mancata è stato proprio perché

il testo proposto dalla maggioranza contraddiceva, nella prassi, i contenuti di principio sanciti nell'articolo 111 della Costituzione. La rivisitazione di quella legge deve essere il nostro impegno e null'altro.

Anche il testo del decreto-legge, così come modificato alla Camera, è un di più e verrebbe da dire: «è un far entrare dalla finestra ciò che abbiamo fatto uscire dalla porta». Il testo che ci viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, se anche potrebbe essere oggetto di un giudizio astrattamente positivo, finisce, in definitiva, per sospendere l'applicazione di un principio costituzionale.

Questo non può, contrariamente a quanto sostenuto dai miei colleghi di Forza Italia, trovare il mio consenso.

Questo decreto non ha motivo di essere o, qualora fosse indispensabile, dovrebbe – come diceva il senatore Gasperini – fermarsi all'articolo 1, comma 1, fatta eccezione per le ultime parole, cioè: «salve le regole contenute nei commi successivi», cioè le regole che vanno ad inquinare il principio stabilito.

Io non so se questo decreto, una volta convertito, troverà un fermo da parte della Corte costituzionale, troverà un'eccezione o quant'altro; in ogni caso, ascoltate le espressioni di voto favorevole da più parti politiche, credo che sia destinato ad essere approvato. Allora il mio auspicio è quello che si torni da subito a discutere di una legge ordinaria capace questa volta di interpretare in maniera precisa, inequivocabile il principio che l'articolo 111 della Costituzione così chiaramente definisce. (*Applausi del senatore Pera*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* FOLLIERI, *relatore*. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, senatori, sento il dovere di ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale, che hanno affrontato una tematica indubbiamente importante (qualcuno a giusta ragione l'ha definita delicata) dando prova di una particolare cultura giuridica. Credo infatti che tutte le questioni che sono state dibattute attengano ad un tema che è ormai all'attenzione del Parlamento italiano da diversi anni, da quando alcune forze politiche presentarono il disegno di legge sul giusto processo. Vi fu quasi una convergenza proveniente dai vari Gruppi, volta ad affermare nella nostra Costituzione alcuni principi, alcune regole ben precise che non avrebbero più «permesso» alla Corte costituzionale di fare dei voli pindarici per poter adeguare la normativa ordinaria ai canoni fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Voglio ricordare – com'è stato già fatto – che l'11 novembre 1999 la Commissione giustizia del Senato approvò un disegno di legge volto – così è scritto nel titolo – a modificare alcune norme del codice penale e altre del codice di procedura penale e che quel disegno di legge venne poi trasmesso alla Camera prima che fosse approvata la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2; purtroppo la Camera dei deputati, e non sol-

tanto per responsabilità che riguardano il Governo e la maggioranza (così com'è stato detto in quest'Aula stasera), ma anche l'opposizione, non ha approvato in tempi utili e ragionevoli la normativa da noi licenziata.

Un intervento legislativo che comunque si caratterizza soprattutto per il fatto di ridurre il diritto al silenzio. Ciò non soltanto perché una storica – come è stata definita – sentenza del giudice delle leggi, la n. 361, ha voluto dare degli indirizzi e delle direttive al Parlamento, ma perché da parte di molti operatori giuridici (e tra questi moltissimi avvocati, anche quelli che calcano, potremmo dire, la strada della contestazione più estremista) è stato auspicato che il cosiddetto diritto al silenzio sia circoscritto al massimo.

Siamo così intervenuti sull'articolo 12, sull'articolo 371-*bis*, sull'articolo 210 ed abbiamo introdotto una nuova disposizione, l'articolo 207-*bis*, che ha creato la cosiddetta figura del testimone tutelato, per cui quando l'imputato connesso o collegato riferisce su fatti riguardanti altri egli è tenuto a rendere la sua dichiarazione nel momento in cui compare innanzi all'autorità giudiziaria.

La mancata approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento della normativa da noi introdotta ha costretto il Governo a dare vita ad un decreto-legge. Quest'ultimo aveva una sua impostazione che, come scritto nella mia relazione, è stata modificata in maniera significativa in sede di conversione; è stato approvato anzitutto che i principi del giusto processo trovano immediata applicazione per tutti i procedimenti in corso alla data del 7 gennaio 2000 (la data di efficacia della legge costituzionale), con eccezioni che rappresentano vere e proprie deroghe, nel senso che se le dichiarazioni di chi, per libera scelta e volontariamente si è sempre sottratto al contraddittorio da parte dell'imputato o del suo difensore sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento, esse potranno essere valutate, se sussistono altri elementi di prova – è scritto testualmente nella normativa in esame – acquisiti con modalità diverse, cioè a dire seguendo le regole che sono proprie di un processo accusatorio, in altre parole secondo le regole dell'esame e del contro-esame.

La questione si è posta nell'ipotesi in cui queste dichiarazioni non siano state acquisite prima, quindi in una fase precedente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma subito dopo che questa normativa abbia ricevuto l'approvazione del Parlamento e sia di conseguenza divenuta legge dello Stato. Cosa avviene?

PRESIDENTE. Senatore Follieri, la prego di concludere.

* FOLLIERI, *relatore*. Sì, signora Presidente. Avviene che ai fini – bade bene – della sola colpevolezza queste dichiarazioni potranno essere utilizzate per la contestazione, entreranno nel fascicolo per il dibattimento, però non ne potrà essere fatto alcun uso da parte del giudice ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputato.

L'augurio è che questo decreto-legge sia approvato per evitare i rischi che sono stati denunziati dal senatore Fassone ed anche dal presidente

Pinto, che ringrazio per la puntualità del suo intervento e per come ha seguito i lavori soprattutto in sede di Commissione.

Come dicevo, vi è una normativa che abbiamo affidato, alla Camera dei deputati e l'auspicio è che essa venga approvata nel più breve tempo possibile, per evitare quelle distorsioni che molti dei colleghi questa sera hanno sottoposto alla nostra attenzione. *(Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDEUR, Misto e del senatore Gasperini).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sull'esclusione della squadra austriaca da una gara di Coppa del mondo di ciclismo

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi della Lega, i quali pazientemente sono rimasti quasi tutti in Aula fino alla fine della seduta. D'altra parte, credo che questa prassi che abbiamo deciso insieme sia rispettosa dei diritti di tutti. Evidentemente i colleghi della Lega annettono molta importanza alla questione che vogliono sottoporci, tant'è che in molti hanno apposto la loro firma alla richiesta.

Senatore Gasperini, vuole intervenire?

GASPERINI. Signora Presidente, cedo la parola al senatore Provera.

PROVERA. Signora Presidente, vorrei segnalare all'attenzione dei colleghi un fatto grave, che apprendiamo dalle agenzie di stampa: la nazionale ciclistica austriaca *under 23* è stata esclusa dagli organizzatori da una gara valevole per la Coppa del mondo che si disputerà nella regione Vallone del Belgio. La motivazione dell'esclusione parla di un gesto «simbolico» per sensibilizzare il popolo austriaco dopo i recenti avvenimenti politici in quel Paese. Questo fatto, a mio parere, si configura come una forma di patologia nei rapporti internazionali, che, ha toccato perfino lo sport che per definizione, dovrebbe essere immune dalla politica. Cominciamo a vedere gli effetti della demonizzazione, da parte dell'«eurocrazia», di un paese civile come l'Austria, che ha avuto il torto di darsi un Governo liberamente eletto con una consultazione democratica, ma non gradito alla sinistra internazionale.

VEDOVATO. Sono fascisti!

COLLA. Ma quali fascisti! *(Commenti del senatore Gasperini. Richiami del Presidente).*

PROVERA. Vorrei ricordare che dalle competizioni sportive non sono stati esclusi paesi come la Corea del Nord, Cuba, l'Unione Sovietica, il Cile ed altri ancora, dove i diritti civili e umani sono stati calpestati in

maniera gravissima e per decenni (in alcuni di questi Paesi lo sono ancora).

La Federazione internazionale, ossia l'Unione ciclistica internazionale, dovrebbe impedire la competizione e diffidare le altre squadre dal partecipare, per sospendere una gara in cui viene applicata una discriminazione politica nei confronti di un Paese europeo. È appena il caso di ricordare che esiste un codice di comportamento che regola il CIO ed al quale tutte le federazioni sportive fanno riferimento. Ebbene, questo codice di comportamento vieta qualsiasi discriminazione politica, razziale o religiosa.

Alla luce di tutto ciò, vogliamo conoscere quale posizione intenda prendere il Governo al riguardo, fortemente preoccupati per il clima di intolleranza che si va diffondendo in Europa nei confronti dell'Austria. *(Applausi dai Gruppi LFNP e FI).*

PRESIDENTE. Senatore Provera, la invito a formulare questa sua richiesta attraverso l'uso degli strumenti parlamentari che lei ed il suo Gruppo ben conoscete. Il mio augurio personale, pur conoscendo la fortissima valenza simbolica di gesti come questo ed altri, è che nel mondo dello sport ci sia la continuità di una iniziativa tesa ad unire e non a dividere. *(Applausi dai Gruppi DS, LFNP e FI).*

Sullo svolgimento di interrogazioni

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signora Presidente, ho avuto più volte l'occasione – come me anche tanti altri colleghi dell'opposizione – di denunciare il ritardo con cui il Governo viene in quest'Aula a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze che vengono presentate. Molte volte ai ritardi si aggiungono anche le difficoltà dovute al fatto che il Governo non può essere presente nell'Aula del Senato: impegni politici, istituzionali, o altro, dei rappresentanti del Governo impediscono questo loro compito.

Dal venerdì mattina, che solitamente è la giornata dedicata allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, si cerca, con la buona volontà e l'impegno dei nostri uffici, di far scivolare questo appuntamento al mercoledì o al giovedì o comunque nei ritagli di tempo. Credo che ciò non sia più accettabile.

Credo che questo non sia più accettabile, per ragioni di rispetto verso il Parlamento. Non so, signora Presidente, se la situazione alla Camera dei deputati è simile alla nostra o se a Montecitorio si presti un'attenzione maggiore a questi aspetti; ma in Senato si reca certamente un'offesa nei confronti del Parlamento più che dell'opposizione, che ha comunque diritto ad essere rispettata. È vero che il partito della maggioranza di Go-

verno, dopo aver coniato lo *slogan* «*I care*», vuole ormai preoccuparsi di tutto, senza ammettere interferenze e domande da parte dell'opposizione, ma è proprio questo *slogan* a impensierirci moltissimo; siamo preoccupati che il Governo si voglia occupare di tutto e, a partire da questa considerazione, esercitiamo il nostro diritto-dovere di interrogarlo in maniera massiccia.

Chiedo che si risolva tale questione anche perché, su alcune materie, le risposte devono essere immediate; mi riferisco in particolare alle mie interrogazioni riguardanti la politica penitenziaria. Nelle carceri italiane si verificano fatti allarmanti che richiedono una risposta immediata e non dopo quattro, cinque, dodici o diciotto mesi.

Signora Presidente, conoscendo la sua sensibilità su queste materie, chiedo a lei di sollecitare il Governo affinché venga a rispondere immediatamente. Infine, le rivolgo un'altra preghiera affinché sia individuata una giornata per un *question time*, con l'intervento del ministro Diliberto, sulla questione dei numerosi casi di suicidi nelle carceri e sugli episodi di violenza che continua purtroppo ad essere esercitata contro i detenuti. È stata ormai raccolta una documentazione che è vergognosa per un paese civile. Tanti, troppi suicidi sono dichiarati tali ma nascondono spesso una verità ancora più amara.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, la Presidenza, condividendo il suo allarme e la sua inquietudine, si farà portavoce dell'esigenza di ottenere rapide risposte da parte del Ministro e, soprattutto, della necessità di organizzare a breve un *question time sulla materia da lei indicata*.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 23 febbraio 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del-

l'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (4461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (4445).

– LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1157).

– PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1482).

– LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (3164).

– MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli» (3379).

– LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (4242).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (4479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).

2. BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799 e 799/R).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945) (*Relazione orale*).

2. Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

La seduta è tolta. (*ore 20,10*).

Allegato B

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in data 17 febbraio 2000, ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, la relazione – approvata nella seduta dello stesso giorno dalla Commissione medesima – sui risultati di gestione degli Enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-1998 e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico (*Doc. XVI-bis*, n. 10).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 16 febbraio 2000, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

FLORINO, BEVILACQUA, MARRI e PACE. – «Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai Monumenti nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa» (4482).

In data 18 febbraio 2000, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PIANETTA e SELLA DI MONTELUCE. – «Integrazione delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46» (4488).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto» (4469),

previ pareri della 1ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

COSSIGA. – «Istituzione di una Commissione presidenziale d'inchiesta sul finanziamento del sistema politico da fonti nazionali ed estere» (4406), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FIORILLO e D'URSO. – «Istituzione del ruolo di psicologo delle situazioni di crisi» (4449), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª e della 13ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Modifica alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi dell'occupazione e gli ammortizzatori sociali» (4470), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 21 febbraio 2000, il senatore Follieri ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo» (4461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 18 febbraio 2000, il senatore Battafarano ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati GIULIANO ed altri. – «Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni» (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 22 febbraio 2000, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CURTO ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla "Missione Arcobaleno"» (*Doc. XXII*, n. 66), previo parere della 2^a, della 3^a, della 4^a e della 5^a Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 7 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 marzo 2000.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 17 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla disciplina del «Disegno di legge recante nuovi compiti degli spedizionieri doganali».

Detta segnalazione sarà trasmessa alla 6^a Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 14 e 18 febbraio 2000, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa, avvenute, rispettivamente, in data 27 gennaio e 3 febbraio 2000.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11^a Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per gli esercizi dal 1995 al 1998 (*Doc. XV*, n. 246).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento sarà trasmesso alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede referente, con lettera in data 14 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, copia della delibera adottata dalle Sezioni Riunite nell'adunanza del 21 luglio 1999, relativa all'ipotesi di accordo quadro nazionale sul «telelavoro».

Detta documentazione sarà trasmessa 1^a e 5^a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso il testo di dieci raccomandazioni, di una risoluzione e di tre direttive, adottati nella seconda parte della 45^a Sessione svoltasi a Parigi dal 29 novembre al 2 dicembre 1999:

Raccomandazione n. 654 sul futuro della difesa europea e del suo controllo democratico – Risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 110);

Raccomandazione n. 655 sulla sicurezza mondiale: La Cina alle soglie di una nuova era (*Doc. XII-bis*, n. 111);

Raccomandazione n. 656 sulla professionalizzazione delle forze armate in Europa (*Doc. XII-bis*, n. 112);

Raccomandazione n. 657 su una forza europea di reazione alle crisi – Risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 113);

Raccomandazione n. 658 sulla pubblica percezione della sicurezza e difesa europea dopo Colonia (*Doc. XII-bis*, n. 114);

Raccomandazione n. 659 sulla cooperazione in materia di armamenti nella futura costruzione di difesa in Europa: risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 115);

Raccomandazione n. 660 sul Centro satellitare della UEO: il cammino da compiere (*Doc. XII-bis*, n. 116);

Raccomandazione n. 661 sui *partners* associati e sulla nuova architettura della sicurezza europea, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza regionale (*Doc. XII-bis*, n. 117);

Raccomandazione n. 662 sui recenti sviluppi nell'Europa sudorientale (*Doc. XII-bis*, n. 118);

Raccomandazione n. 663 sulla situazione nel Kosovo (*Doc. XII-bis*, n. 119);

Risoluzione n. 101 sul rafforzamento della cooperazione tra l'Assemblea dell'UEO e i Parlamenti nazionali per la definizione di una politica di sicurezza e di difesa europea (*Doc. XII-bis*, n. 120);

Direttiva n. 109 sul futuro della difesa europea e del suo controllo democratico – Risposta alla relazione annuale del Consiglio (*Doc. XII-bis*, n. 121);

Direttiva n. 110 sul rafforzamento della cooperazione tra l'Assemblea dell'UEO e i Parlamenti nazionali per la definizione di una politica di sicurezza e di difesa europea (*Doc. XII-bis*, n. 122);

Direttiva n. 111 sugli associati *partners* e la nuova architettura di sicurezza europea alla luce dei problemi regionali di sicurezza (*Doc. XII-bis*, n. 123).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pelella ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-18090, del senatore Russo Spena.

Interpellanze

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'Ufficio brevetti europeo (EPO) ha concesso, in contrasto con le sue stesse normative, un brevetto per cellule di embrioni umani manipolati geneticamente;

che la concessione risalirebbe a fine 1999 ma soltanto il 21 febbraio 2000 è stata confermata da un portavoce dell'Ufficio brevetti, il quale ha dichiarato che il brevetto sarebbe stato concesso per una svista degli esaminatori;

che la proprietà del brevetto, secondo Greenpeace, sarebbe la società australiana Steam Cell Sciences, mentre le ricerche sul procedimento verrebbero condotte dall'Università di Edimburgo; la Società australiana collaborerebbe strettamente con la ditta americana Bio Transplant, la quale a sua volta ha una intensa attività di collaborazione con l'industria farmaceutica di ricerca genetica svizzera Novartis;

considerato che l'EPO avrebbe un interesse finanziario diretto in queste operazioni perchè vive dei proventi delle registrazioni dei brevetti: nel 1998 dalle registrazioni sono entrati 1,3 miliardi di marchi (circa 1.300 miliardi di lire),

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno sollecitare, in sede di Comunità europea, lo scioglimento dell'EPO per dare vita ad un nuovo organismo autosufficiente ed indipendente dalle eventuali pressioni delle lobbies farmaceutiche e delle multinazionali genetiche.

(2-01030)

Interrogazioni

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 4-17744)
(3-03480)

MELE. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Magnifico rettore dell'Università di Roma «La Sapienza» in data 21 gennaio 2000 ha firmato un decreto attuativo della legge n. 370 del 1999, inquadrando il personale tecnico con laurea in medicina e chirurgia nel ruolo dei ricercatori universitari;

che vengono così finalmente riconosciuti i ruoli svolti dal suddetto personale non solo nell'ambito dell'assistenza medica, ma anche in quello della docenza,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo il Magnifico rettore dell'Università di Napoli non abbia dato corso attuativo alla legge n. 370 del 1999.

(3-03481)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO SPENA, SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 3-00749)

(4-18256)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 3-00752)

(4-18257)

STANISCIA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la giunta provinciale di Chieti, con delibera n. 578 del 30 novembre 1999, ha approvato il progetto dell'iniziativa denominata «Passo... al 2000» al costo complessivo di 160 milioni di lire, ai quali vanno aggiunti lire 110.000 a persona sborsate da coloro che hanno acquistato il biglietto per prendere parte alla manifestazione;

che la stessa delibera sopra citata stabilisce tra le competenze della provincia l'organizzazione di spettacoli e cenoni;

che la giunta provinciale ha appaltato con determinazione n. 66 del 13 dicembre 1999 l'organizzazione della festa alla società Events 3.6.5 di Claudio Di Dionisio;

che il signor Claudio Di Dionisio, nonostante la delibera n. 578 sia del 30 novembre 1999 e la determinazione n. 66 sia del 13 dicembre 1999, già dal 19 novembre 1999, tramite fax, chiedeva al comune di Pretoro (Chieti) l'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico;

che la festa è stata un gran fallimento: il tendone non era riscaldato in maniera adeguata, il servizio d'ordine era inesistente, si trattava di un *buffet* e non di un cenone a dispetto di quanto riportato dai volantini pubblicitari, non c'erano servizi igienici sufficienti, la struttura era in grado di contenere dalle 300 alle 400 persone mentre gli ospiti presenti erano il doppio e tantissimi partecipanti sono entrati senza pagare il biglietto;

che la provincia addebita la responsabilità per i fatti sopra elencati alla società responsabile dell'organizzazione, la Events 3.6.5, la quale a sua volta declina ogni responsabilità, accusando la società Pasta Pasta di Giuseppe Di Camillo, che era incaricata di curare la parte relativa al ristoro;

che le due agenzie coinvolte dalla provincia nel Capodanno 2000 a Passolanciano (Event 3.6.5 e Weekend & dintorni) hanno fissato le procedure per il rimborso a chi è stato costretto a fuggire dal tendone;

che un consigliere del CCD ammette di aver acquistato il biglietto in assessorato e di avere dallo stesso ricevuto il rimborso per sè e per alcuni amici, e l'assessore Campi conferma il tutto,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per verificare quali siano stati i metodi d'aggiudicazione dell'appalto per l'organizzazione dell'iniziativa anche con riferimento ad eventuali subappalti e quali siano stati i relativi atti d'impegno sottoscritti tra le parti;

se corrisponda al vero il fatto che la giunta provinciale di Chieti abbia affidato alla ditta Event 3.6.5 l'appalto di cui sopra senza alcun atto deliberatorio e che quello del 30 novembre 1999 sia solo un atto a sanatoria, visto che la ditta di cui sopra aveva avanzato domanda d'occupazione di suolo pubblico in data antecedente a quella della delibera;

se non si intenda accertare a chi fosse affidato il compito della prenotazione e della vendita dei biglietti;

se corrisponda al vero il fatto che alcuni componenti della giunta avevano ricevuto circa 80 biglietti in omaggio e che gli stessi li hanno venduti a lire 110.000 cadauno;

se non si intenda intervenire affinché siano rimborsati tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per partecipare alla festa di cui sopra.

(4-18258)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'ospedale San Camillo di Trento, istituto ecclesiastico che esercita assistenza ospedaliera, ha deciso di ridurre l'attività del proprio laboratorio ed inviare, per i fine settimana e le ore notturne, gli esami ad altro ospedale;

che la direzione dell'ospedale San Camillo ha rigettato una proposta di ridefinizione degli istituti contrattuali del personale del laboratorio d'analisi, avanzata dalle organizzazioni sindacali;

che l'attività ospedaliera erogata dal San Camillo è inserita a tutti gli effetti nel Servizio sanitario nazionale, come ribadisce la circolare ministeriale n. 2195 del 21 giugno 1997 che recita: «piena equiparazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e di erogazione dei servizi fra gli ospedali classificati (cioè religiosi) e i corrispondenti ospedali pubblici,

si chiede di sapere se non si ritenga che la scelta della direzione del San Camillo di ridurre le attività del laboratorio di analisi non pregiudichi una corretta assistenza nel caso di «interventi urgenti»;

se non si ritenga che tale scelta ponga l'ospedale San Camillo al di fuori dei criteri di efficacia e di qualità previsti dal Servizio sanitario nazionale.

(4-18259)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nel 1993 tredici appartamenti siti a Volla (Napoli), 4ª traversa Filichito, lotto C, furono acquistati dalla cassa integrativa degli ex Telefoni di Stato ed amministrativi dell'Ipost;

che i sopracitati appartamenti furono assegnati per concorso ai dipendenti dell'ASST in base alle fasce di reddito e alle composizione del nucleo familiare;

che dopo il 1993 furono costruite altre abitazioni, sempre di proprietà degli enti sopracitati, a Secondigliano e a Poggioreale;

che in tutte le case in questione, quelle di Volla e quelle di Secondigliano e Poggioreale, sono state messe in vendita in base alla recente legge sull'alienazione del patrimonio degli enti;

che le case di Poggioreale e di Secondigliano sono state poste in vendita ad un valore di un milione a metro quadrato, mentre le case di Volla sono state valutate due milioni e mezzo il metro quadrato,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri che hanno determinato la diversa valutazione del prezzo delle case di Volla rispetto a quelle di Secondigliano e di Poggioreale;

se non si ritenga che per gli assegnatari delle case di Volla si siano create delle condizioni, determinate dalla valutazione del valore delle case, che, di fatto, impediscono l'eventuale acquisto;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire, a chi ne faccia richiesta, il diritto di prelazione, previsto dalla legge, sull'acquisto delle case.

(4-18260)

DI PIETRO. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso:

che, con delibera n. 1962 del 30 dicembre 1985, la giunta municipale del comune di Rossano (Cosenza) conferiva l'incarico all'architetto Antonio Nastasi e all'ingegner Pietropaolo Joele, per la realizzazione di un progetto complessivo di restauro e di adeguamento sismico dell'ex convento S. Bernardino di Rossano; inoltre, con delibera n. 224 del 25 febbraio 1991 l'amministrazione comunale incaricava l'architetto Nastasi della direzione dei predetti lavori;

che, a seguito di una serie di imprevisti e normative sopravvenute, vi fu l'esigenza di compiere dei lavori suppletivi; per tali motivi l'architetto Nastasi redigeva un'apposita «perizia di variante» e quindi un «progetto di completamento» dell'opera;

che quest'ultimo progetto veniva fatto proprio dal comune di Rossano e trasmesso alla regione Calabria nell'ambito della richiesta al finanziamento previsto nel programma operativo plurifondo (POP) 1994-1999; il progetto risultava ammissibile ed il relativo intervento di completamento del restauro veniva inserito in graduatoria;

che, nonostante la presenza di un quadro progettuale pienamente definito e completo, con delibera n. 330 del 26 maggio 1998, il comune di Rossano decideva di affiancare all'architetto Nastasi altro professionista, in sostituzione dell'ingegner Joele, al fine di procedere alla progettazione dei lavori di completamento dell'ex convento S. Bernardino;

che, con deliberazione n. 612 del 20 novembre 1998, la giunta comunale di Rossano incaricava del progetto di completamento due tecnici,

anzichè uno come previsto nel bando; con delibera n. 678 precisava altresì che l'incarico doveva considerarsi congiunto tra tutti e tre i professionisti, senza alcuna distinzione di quote;

che, in particolare, con delibera n. 34 del febbraio 1998 la giunta comunale ha revocato all'architetto Nastasi l'incarico di coprogettista dei lavori di completamento dell'ex convento di S. Bernardino;

che con delibera n. 349 del 19 ottobre 1999 l'amministrazione comunale ha affidato tra l'altro la direzione dei lavori ai nuovi tecnici, nonostante fosse stata già emessa, a carico di uno di essi, sentenza di sospensione da parte dell'Ordine degli architetti della provincia di Cosenza,

si chiede di sapere quali misure si intenda predisporre per ripristinare il rispetto delle regole in ordine alla vicenda in argomento, tenuto conto che la questione presenta aspetti quanto meno da approfondire con gli opportuni strumenti ispettivi e considerato che su talune delibere emesse dall'amministrazione del comune di Rossano, nel caso in parola, sono stati già presentati dei ricorsi al tribunale amministrativo regionale di Catanzaro.

(4-18261)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che nel nostro paese è stata registrata lo scorso anno una recrudescenza dei furti di medicinali, che ha creato allarme nell'opinione pubblica, facendo ipotizzare che i prodotti farmaceutici rubati possano essere stati rivenduti illegalmente, con grave nocimento per la salute pubblica; infatti, la conservazione e il trasporto di farmaci rubati non avvengono certamente nel rispetto delle direttive prescritte dal decreto legislativo n. 538 del 1992 e dal decreto del Ministero della sanità del 6 luglio 1999;

che la citata normativa vigente viene sostanzialmente violata anche dalle aziende farmaceutiche che, attraverso gli informatori scientifici del farmaco, distribuiscono campioni gratuiti di medicinali, senza fornire agli stessi strumenti e strutture idonee alla conservazione e al trasporto di tali prodotti e tenuto conto che i citati campioni sono a totale carico della collettività per un importo pari a lire 150 miliardi annui;

che in particolare, recentemente è stato proposto dal presidente dell'Associazione sindacale delle industrie farmaceutiche (Farindustria), dottor Gian Pietro Leoni, l'inserimento di un *microchip* nelle confezioni di tutti i medicinali al fine di poter verificare mediante controllo satellitare l'esatta ubicazione del prodotto farmaceutico nel caso in cui sia rubato,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per cercare di circoscrivere il fenomeno in argomento, considerato che la salute pubblica dei cittadini è fortemente minacciata dalla presenza sul mercato di medicinali non garantiti da una corretta conservazione, sia posti sul mercato illegalmente, sia distribuiti gratuitamente dalle aziende farmaceutiche.

(4-18262)

CARPINELLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 ha definito il quadro di riferimento per lo sviluppo del sistema dei servizi postali, recependo le direttive comunitarie;

che la Commissione europea ha chiesto al Governo chiarimenti su parti specifiche dello stesso decreto legislativo, in merito al recepimento delle direttive europee;

che i contenuti che il Governo ha assunto con atto amministrativo, in materia di riserva postale per il mantenimento del servizio universale, e in particolare per quanto concerne l'area di riserva per la corrispondenza contenente pubblicità, rappresentano un passo indietro di carattere monopolistico, dopo decenni di liberalizzazione;

che tale orientamento avrà ripercussioni negative sulle imprese di recapito private, mettendo in pericolo 2.000 posti di lavoro,

si chiede di sapere se la Commissione europea si sia pronunciata sul decreto legislativo n. 261 del 1999 e quali iniziative si intenda adottare per evitare gravi ripercussioni sull'occupazione del settore.

(4-18263)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a Pescara, nel quartiere San Silvestro, uno dei siti italiani più colpiti dall'inquinamento elettromagnetico, è in corso una clamorosa protesta di cittadini, due dei quali hanno attuato lo sciopero della fame e della sete dopo essersi barricati sul campanile della chiesa;

che i cittadini chiedono semplicemente l'applicazione delle leggi che prevedono l'abbassamento delle emissioni ai livelli di sicurezza e la delocalizzazione degli impianti in attuazione del Piano nazionale delle frequenze,

l'interrogante chiede di sapere:

quando verranno delocalizzate le antenne radio-televisive dal centro abitato di San Silvestro;

se non si intenda disporre l'immediato abbassamento delle emissioni elettromagnetiche per assicurare il rispetto dei limiti fissati per tutelare la salute delle persone;

se, in caso di mancato rispetto di quanto detto sopra, non si intenda disporre lo spegnimento delle trasmissioni abusive;

chi sia il responsabile dell'attuazione delle operazioni suddette;

quali immediati provvedimenti si intenda prendere per rispondere ai cittadini in lotta contro l'inquinamento elettromagnetico a San Silvestro.

(4-18264)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che negli ultimi tempi presso il Ministero della sanità si sono svolti numerosi incontri tra i rappresentanti della regione Calabria, l'ASL n. 8 di Vibo Valentia e alcuni membri della Fondazione Gaslini di Genova sull'ipotesi di realizzazione del progetto «Gaslini Sud» nel comune di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia;

che il Ministero ha concesso il benessere a perseguire tale realizzazione;

che la regione Calabria ha impiegato la somma di 360 milioni di lire per lo studio di fattibilità;

che il piano di fattibilità è stato trasmesso, con il parere favorevole della ASL citata, al competente assessorato regionale da più di un anno;

che, nonostante tale adempimento, fino ad oggi la regione Calabria non ha ancora discusso il piano;

che da notizie assunte sembrerebbe che esistano due ulteriori finanziamenti, uno di oltre 20 miliardi, derivante dalla ripartizione dei fondi per l'edilizia sanitaria regionale, e l'altro di 5 miliardi, disponibile nel bilancio dell'ASL n. 8,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui, a distanza di oltre un anno, il progetto in premessa non sia stato ancora discusso;

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare le intenzioni dell'esecutivo regionale calabrese e della Fondazione Gaslini, al fine di fornire, con cortese sollecitudine, ulteriori chiarimenti in merito a quanto esposto.

(4-18265)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 31 gennaio 2000 i comitati promotori dei *referendum* sulla giustizia hanno formalmente richiesto, con lettera raccomandata al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, alcune informazioni riguardanti lo stato della giustizia penale, i mutamenti di funzione da parte dei magistrati e l'attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (specificamente sono stati richiesti i dati, a partire dal 1990, riguardanti: il numero dei detenuti in attesa di giudizio definitivo; la durata delle carcerazioni preventive riferita alle diverse tipologie di reato ed eventuali elaborazioni di medie; il numero delle persone che sono state colpite da provvedimenti cautelari personali; il numero delle persone che, colpite da provvedimenti cautelari personali, sono state a qualunque titolo prosciolte o il cui procedimento è stato archiviato; il numero dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare; il numero e tipologia dei provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare adottati dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti di magistrati; numero dei procedimenti disciplinari pendenti attualmente dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; il numero dei provvedimenti con i quali il Consiglio superiore della magistratura ha disposto mutamenti di funzione – da requirente a giudicante e viceversa – di magistrati);

che analoga richiesta di informazioni era stata avanzata anche con una interrogazione parlamentare rivolta dallo scrivente il giorno 8 febbraio al Ministro della giustizia;

che a tali richieste né il Ministro della giustizia né il Consiglio superiore della magistratura hanno data alcuna risposta;

che, in data 15 febbraio 2000, i comitati promotori dei *referendum* sulla giustizia hanno inviato al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una seconda lettera con la quale si rinnovavano le richieste precedentemente formulate e si invitava Ministro e Consiglio superiore della magistratura a dare quanto meno una risposta che indicasse i motivi per i quali si ritenesse di non fornire le informazioni richieste;

che i comitati promotori dei *referendum* rappresentano una frazione importante del corpo elettorale e sono veri e propri poteri dello Stato così come sancito dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce (sentenze n. 16 del 1978 e n. 161 del 1995; ordinanze n. 17 del 1978 e n. 118 del 1995);

che essi, nell'esercizio delle loro funzioni, devono poter disporre di quelle informazioni e di quei dati ritenuti necessari al fine di poter espletare pienamente ed efficacemente le proprie attività politiche ed istituzionali di rappresentanza degli oltre 800.000 cittadini firmatari dei *referendum*, anche e soprattutto in vista dell'imminente consultazione referendaria;

che sia il Ministro della giustizia che il Consiglio superiore della magistratura, così come ogni altro organo od articolazione dello Stato, hanno il dovere istituzionale di collaborare, nei limiti delle proprie competenze, con ogni organo o potere dello Stato al fine di facilitare al massimo l'esercizio delle funzioni ed ogni altra attività;

che, in base all'elementare principio di trasparenza che informa ogni attività amministrativa, principio tra l'altro sancito anche con legge ordinaria (legge n. 241 del 1990), la pubblica amministrazione – in questo caso il Ministero della giustizia – ha il generale obbligo di rendere al massimo trasparente e pubblica la propria attività e divulgare le informazioni di cui dispone, obbligo che può essere esteso anche al Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni disciplinari e *lato sensu* amministrative;

che le informazioni richieste dai comitati promotori dei *referendum*-poteri dello Stato non rivestono alcun carattere di segretezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire ai comitati promotori dei *referendum*-poteri dello Stato le informazioni da essi richieste e quali siano le ragioni o le cause del ritardo.

(4-18266)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.* – Premesso:

che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eccelle da mesi per assenza di direttive e coordinamento nel settore della ricerca, come peraltro si può dedurre anche dal resoconto stenografico dell'audizione del titolare del Dicastero tenuta il 9 febbraio 2000 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla quale non emergono i reali problemi che affliggono la ricerca italiana;

che cresce lo sconcerto tra i dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il fatto che sta per essere sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di nomina del dirigente generale, amico del titolare del Dicastero a capo del dipartimento del coordinamento generale e della programmazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il livello di dirigente ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 malgrado siano ancora pendenti su di lui rilevanti pendenze giudiziarie, com'è stato posto in evidenza negli atti di sindacato ispettivo 4-17525, 4-17794, 4-17890 e 4-17974;

che parimenti vi è sconcerto nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le ripetute nomine e designazioni effettuate dal Ministro vigilante in commissioni, enti e società di ricerca all'insegna della spartizione politica; basta riferirsi all'ultima nomina eclatante in ordine di tempo in connessione con la presidenza della commissione di monitoraggio del CIRA di cui all'atto di sindacato ispettivo 4-17965;

che in tale contesto il capo degli uffici degli enti vigilanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, distintosi negli anni per inadeguatezza di controlli sugli enti di ricerca tra cui in particolare l'ASI, sta per essere assunto dall'ASI con contratto poliennale di elevata remunerazione passando così con indifferenza e con la copertura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stesso ad un ente controllato;

che il titolare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha scelto, come già si paventava, la strada attendistica limitandosi ad inoltrare all'ASI il rapporto del collegio ispettivo in cui si rilevano pesanti violazioni di legge nell'espletamento dei concorsi del 1998, come già posto in evidenza negli atti di sindacato ispettivo parlamentare 4-17890, 4-17974, 4-18073 e 4-18153,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga corretto inoltrare da parte del Governo alla firma del Capo dello Stato il decreto di nomina di un dirigente incorso in vicende giudiziarie, tanto più che vi dovrebbe essere l'obbligo di procedere nelle nomine dei dirigenti a serie valutazioni comparative e ad un attento esame del *curriculum* professionale, in cui dovrebbero essere segnalate anche le pendenze giudiziarie in ottemperanza con le norme che regolano la dirigenza negli apparati pubblici;

se non si ritenga necessario procedere ad una netta inversione di tendenza nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procedendo a nomine di persone competenti dal punto di vista professionale e non perchè appartenenti a gruppi politici della maggioranza;

quali siano i criteri che presiedono nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al controllo degli enti di ricerca tra cui in particolare l'ASI, già all'attenzione della Corte dei conti per i ripetuti atti di violazione adottati dal consiglio di amministrazione soprattutto in tema di politica del personale;

se il titolare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia consapevole che con la sua politica dilatoria ed attendistica, in relazione ai concorsi dell'ASI di cui in premessa, non solo si produce un consistente danno al personale dell'ASI beffato dai concorsi svolti nel dicembre 1998 ma anche ai vertici stessi dell'ASI in quanto le loro responsabilità si aggravano negli anni nei confronti della Corte dei conti, per consistenti danni all'erario da essi causati nello svolgimento dei concorsi stessi.

(4-18267)

WILDE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in un momento in cui le direttive europee si stanno muovendo con sufficiente determinazione in direzione del mercato e della concorrenza effettiva tra le imprese lo sport non si apre alla concorrenza e continua ad essere gestito in regime di monopolio; la legge sul professionismo (n. 91 del 1981, modificata dalla legge n. 586 del 1996) ha confermato la presenza di un monopolio legale attribuendo l'abilitazione a stipulare contratti con atleti professionisti soltanto alle società affiliate alle federazioni riconosciute dal CONI e costituite nei modi previsti dalle stesse federazioni; il CONI a sua volta impone che per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione (statuto del CONI, articolo 21, comma secondo);

che nel settore dello sport sia il legislatore sia l'Esecutivo sono decisamente orientati a mantenere il regime di monopolio giustificandone l'inevitabilità e la necessità come fatto naturale, perchè l'omologazione del risultato agonistico deve essere univoca e universalmente accettata, ma si dimentica che i risultati agonistici sono codificati da accordi negoziali intersoggettivi fra gli aderenti che si associano al fine di svolgere la loro specifica disciplina sportiva nella uniformità delle regole e dei principi liberamente accettati; si costituisce in tal modo una pluralità di ordinamenti sportivi internazionali ciascuno autonomo e indipendente;

che in regime di concorrenza e di mercato gli operatori economici devono avere la possibilità di uscire dal sistema impositivo monopolistico e dai condizionamenti che esso produce, organizzando campionati di calcio che non siano integrati tra di loro, sfruttando in tal modo le potenziali risorse dello spettacolo calcistico che i club sono in grado di offrire; l'impoverimento economico del campionato di serie B è determinato dal rapporto integrato e subordinato al campionato di serie A, rapporto che penalizza il mercato privo di stimoli per l'imprenditore che non siano quelli connessi essenzialmente ad una promozione alla serie superiore,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare se la concorrenza dei club organizzati in un contesto calcistico imperniato su campionati autonomi e indipendenti, con valori sportivi tra di loro equipollenti, favorendo la competizione stimola gli imprenditori, incentivi gli investimenti con ricadute di sviluppo occupazionale nello specifico set-

tore di mercato, aumenti l'offerta di spettacolo, diversifichi gli interessi degli appassionati, riduca l'effetto perverso del tifo;

se la diversificazione degli interessi, conseguenza di quella dei campionati, abbia poi l'effetto di impedire che lo sport del calcio sia condizionato da pochi investitori istituzionali che controllano il mercato dei diritti televisivi, degli *sponsor* e della pubblicità sbarrando l'accesso alla concorrenza;

se risulti che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si sia interessata della questione, visto che nel settore del calcio si tratta chiaramente di imprese.

(4-18268)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-03315, del senatore De Luca Michele, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 774^a seduta, del 17 febbraio 2000, *Allegato B*, a pagina 226, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presentazione», al quarto capoverso, sopprimere le parole da: «RUSSO SPENA,» a: «(4482)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 777^a seduta, del 18 febbraio 2000, *Allegato B*, a pagina 580, tra i firmatari dell'interrogazione 3-03477 deve aggiungersi il senatore Saracco.

